



informazioni e approfondimenti professionali  
a cura della **Consulta Nazionale Femminile "DONNE GEOMETRA"**  
**Consiglio Nazionale Geometri**  
presso Ministero di Giustizia

**Indirizzo Web :** <http://xoomer.virgilio.it/donnegeometra/> o [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

**Redatto da :** *Barbara Mazza, Paola Allegri, Alida Ferreri, Vita Rossetti, Caterina Carla Rizzo, Valentina Ferrotti, Raffaella Iacovitti*

MENSILE NAZIONALE N. 10  
Ottobre 2007

#### ✧ **SOSPENSIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE P.A. AI PROFESSIONISTI**

Il D.L. 159/2007 (decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008) ha disposto **la sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni sul blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione in caso di beneficiario non in regola con obblighi concernenti cartelle di importo superiore a 10.000 euro**. Il comma 1 dell'art. 19 modifica infatti l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. 286/2006 (di conversione del D.L. 262/2006). Detto articolo dispone che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 debbono verificare se il beneficiario sia inadempiente ad obblighi di pagamento di cartelle per un ammontare complessivo almeno pari all'imposto medesimo. In caso affermativo l'amministrazione non procede al pagamento e segnala al competente agente della riscossione la circostanza. Con la modifica in commento è stabilito che le norme sopra commentate, che coinvolgono anche la riscossione dei crediti che **professionisti** ed imprese vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni per prestazioni a qualsiasi titolo effettuate, saranno applicabili solamente dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 48-bis, dovrà individuarne le modalità attuative. Sono in tal modo superate le interpretazioni in proposito fornite con le circolari nn. 28 del 26.8.2007 e 29 del 4.9.2007 dalla Ragioneria dello Stato, che aveva ritenuto le norme immediatamente applicabili, anche in assenza del regolamento attuativo. È stata inoltre abrogata la disposizione secondo la quale anche le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute al controllo della morosità del beneficiario, prima di effettuare pagamenti. Si segnala inoltre l'introduzione del comma 2-bis dell'art 48-bis, il quale prevede che possa essere innalzata, in misura comunque non superiore al doppio, o abbassata la soglia di € 10.000,00 che fa scattare l'applicazione delle norme commentate.

#### ✧ **ARBITRATI NEGLI APPALTI PUBBLICI : STOP. Le controversie alla giurisdizione ordinaria.**

L'articolo 86 della Finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato, vieta alle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti. La clausola compromissoria inserita nel contratto è un accordo preventivo tra le parti che prevede di devolvere le controversie eventuali e future ad un collegio arbitrale nominato di comune accordo

dalle parti. Il divieto vale anche per le società interamente possedute o partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute o partecipate da questi ultimi. Per quanto riguarda i contratti di forniture e servizi già sottoscritti alla data di entrata in vigore dell'articolo 86, e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, le PA sono tenute a declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole inserite nei contratti; dalla data della comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. Le somme risparmiate grazie a questa disposizione saranno riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

#### ❖ **REGOLAMENTO DEL CODICE APPALTI:OK DEL CONSIGLIO DI STATO**

Parere favorevole con osservazioni e condizioni è stato espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato dal Governo il 13 luglio 2007. Nel documento che illustra il Parere, il CdS ricorda che poco dopo l'approvazione da parte del Governo dello schema di regolamento, è stato approvato ed è entrato in vigore il secondo decreto legislativo correttivo del Codice (Dlgs 113/2007, in vigore dal 1° agosto 2007), che demanda al regolamento numerose nuove materie, tra cui, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal documento unico, le misure per ridurre i costi della qualificazione per le PMI, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore. Tra le materie demandate al regolamento vi sono anche alcune norme relative all'appalto-concorso e all'appalto-integrato sotto soglia e ai concorsi di progettazione sotto soglia. Lo schema di regolamento - conclude il Consiglio di Stato - va pertanto integrato con le novità introdotte dal Dlgs. 113/2007. Vi sono poi - rilevano i giudici - alcune norme regolamentari in contrasto con le nuove norme primarie le quali, coerenti con la versione originaria del Codice, sono ora in contrasto con il testo novellato dal secondo correttivo e vanno, quindi, eliminate o corrette. Un esempio per tutti: gli artt. 97 e ss. dello schema di Regolamento disciplinano la qualificazione del contraente generale per le infrastrutture strategiche, senza tener conto che il secondo correttivo ha introdotto il contraente generale nell'ambito del leasing finanziario, utilizzabile per tutte le opere pubbliche, e dunque senza chiarire quale sia il regime di qualificazione del contraente generale nell'ambito del leasing finanziario. Sarebbe stato opportuno - concludono i giudici - l'adeguamento dello schema di regolamento al DLgs 113/2007 prima della sua trasmissione al Consiglio di Stato per il parere.

#### **Vengono poi esaminati i singoli articoli.**

Ad esempio, il CdS si sofferma sugli artt. 165 e 166 del Regolamento, che attuano l'art. 53 del Codice, in ordine al c.d. appalto-concorso (cioè l'appalto di esecuzione e progettazione esecutiva, previa acquisizione in gara del progetto definitivo) e al c.d. appalto integrato (cioè l'appalto di esecuzione e progettazione esecutiva). Come è noto - spiegano i giudici - l'art. 53 del Codice ha rimosso i limiti rigorosi di utilizzo di tali istituti previsti dalla L. 109/1994, lasciando maggiore discrezionalità alla stazione appaltante nell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione al medesimo operatore. Successivamente al Codice, il legislatore ha differito l'entrata in vigore di tale "liberalizzazione", in attesa che il regolamento circondasse di maggiori cautele l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.

Con il secondo decreto correttivo, l'ambito dell'appalto misto di progettazione ed esecuzione è stato ulteriormente circoscritto per i lavori sotto soglia. Inoltre, è stato demandato al regolamento di fissare i criteri di valutazione della parte progettuale dell'offerta. Gli artt. 165 e 166 dello schema prevedono un rigoroso controllo sulla progettazione affidata all'esecutore. Tuttavia gli stessi vanno integrati alla luce del secondo correttivo, quanto a:- indicazione, per l'appalto-concorso, dei fattori ponderali ai fini della valutazione del progetto (art. 53, co. 2, lett. c), del Codice);- definizione, ai fini dell'appalto integrato e dell'appalto-concorso sotto soglia, dei lavori di speciale complessità e dei progetti integrali (art. 122, co. 1, del codice), se del caso mediante un richiamo, da parte dell'art. 3, co. 1, lett. l) dello schema, anche dell'art. 122 del Codice.

L'adeguamento degli artt. 165 e 166 dello schema al Dlgs 113/2007 è indispensabile, pena la inoperatività *sine die* dell'appalto integrato e dell'appalto concorso.

## ✧ COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SECONDO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato due volumi dedicati alle figure del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori nella realizzazione delle opere pubbliche. Il primo volume - il responsabile del procedimento - tratta le fasi di programmazione, progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori. Il secondo, ovviamente, riguarda la sola esecuzione dell'opera, che è l'unica fase in cui il direttore dei lavori interviene ed agisce.

Entrambi i volumi, inoltre, sono corredati di un'ampia sezione modulistica di supporto all'attività delle due figure professionali. Le due pubblicazioni sono approfondite e dettagliate e, sebbene la loro redazione sia antecedente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti, costituiscono un valido supporto per i professionisti che operano come responsabili del procedimento o impegnati nella direzione dei lavori delle opere pubbliche.

[Clicca qui per scaricare il testo :\*\*"Il Responsabile del Procedimento"\*\*](#)

[Clicca qui per scaricare il testo :\*\*"Il Direttore dei Lavori"\*\*](#)

## ✧ PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

### Modello 17 e Sanzioni

Come è noto entro il 15 settembre 2007 obbligatoriamente doveva essere presentato da tutti gli iscritti alla Cassa, da coloro che si sono cancellati Albo nel 2006 ed anche in presenza di reddito negativo o nullo il modello 17. Anche le comunicazioni da parte di geometri appartenenti ad associazioni o società professionali o similari dovevano essere effettuate con la modalità di inoltro telematico (tramite Internet). Solo le comunicazioni a carico della società di ingegneria potevano essere inviate alla Cassa tramite il servizio postale con raccomandata semplice ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulla Contribuzione. In via esclusivamente residuale, e con l'applicazione della penalità prevista per la comunicazione irregolare (2% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento artt. 41 e 43 del Regolamento sulla Contribuzione), è prevista in casi eccezionali o di impossibilità, di inviare il modello in forma cartacea. E' stata mantenuta inoltre la possibilità di rateizzare l'eccedenza del contributo soggettivo dovuto, la cui prima rata doveva essere effettuata entro il 15/09/07, mentre la seconda entro il 15/12/07 maggiorata degli interessi del 6% in ragione d'anno. L'innovazione principale di quest'anno, è stata quella della gestione diretta delle sanzioni, previste oltre che per ritardi od "omissioni" (ritardi oltre i 90 giorni dal termine), anche delle sanzioni per "rettifiche spontanee", che verranno calcolate ed incluse nei relativi M.Av. a utogenerati.

A questo proposito vi ricordiamo le tipologie di sanzioni:

- **SANZIONE PER DICHIARAZIONE IN RITARDO ENTRO I 30 GIORNI** 2% del contributo soggettivo minimo € 35,00
- **SANZIONE PER DICHIARAZIONE IN RITARDO DA 31 A 90 GIORNI** 10% del contributo soggettivo minimo € 175,00
- **SANZIONE PER DICHIARAZIONE OLTRE IL 14/12/2007** 30% del contributo soggettivo minimo € 525,00

### Inserimento telematico Modello 4/03 2007

Da quest'anno il modello 4/03 attestante la mancata produzione dei redditi aventi natura professionale potrà avvenire anche on line sul sito della Cassa. Sarà possibile stampare la ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione e inoltre il sistema genererà una e-mail di conferma per coloro che indicheranno l'indirizzo di posta elettronica. Il termine di scadenza è fissato al 31 ottobre 2007 (30 giorni dal termine di scadenza del modello Unico telematico). Le modalità di inoltro telematico sono descritte nel menù dei "servizi riservati" della Cassa Geometri. Saranno necessari la matricola, il codice PIN e la password, già spediti a tutti gli interessati. E' comunque disponibile la nuova versione cartacea del modello 4/03 nella sezione "la modulistica". I modelli già inviati, relativi all'anno in corso, saranno considerati validi.

## ✧ NUOVI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI ON LINE



A partire dal 1.10.2007 è possibile inviare, tramite internet, domande di prevenzione incendi a 22 Comandi provinciali VV.F.: Roma, Arezzo, Bari, Bologna, Catania, Ferrara,

Frosinone, Livorno, Lucca, Messina, Modena, Padova, Perugia, Pesaro Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rieti, Siracusa, Trapani, Venezia, Vicenza, tramite il sito del Dipartimento dei VV.F. [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) Possono essere inviate telematicamente (secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e secondo i requisiti stabiliti dal Codice dell'Amministrazione digitale) le seguenti tipologie di domande:

- parere di conformità sui progetti;
- deroghe;
- rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- rinnovo del certificato.

I servizi di prevenzione incendi on line si presentano in una veste grafica completamente rinnovata. Dalla pagina di presentazione dei servizi, in cui è stato dedicato ampio spazio ad un'area di consultazione pubblica (che contiene anche una dettagliata guida in linea dei nuovi servizi), si accede alle aree dedicate ai cittadini titolari di attività ed ai professionisti (a seguito di iscrizione e successiva autenticazione al portale). L'attivazione su [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) affianca i servizi di prevenzione incendi on line già erogati dal Dipartimento VV.F., per i 22 Comandi indicati, sul portale delle imprese [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it), dal quale possono essere inviate le domande riferite ad attività di impresa. E fa seguito al servizio di consultazione sullo stato dei procedimenti di prevenzione incendi, esteso dal mese di luglio scorso a tutto il territorio nazionale. I nuovi servizi on line, che nel corso del 2007 saranno progressivamente estesi all'intero territorio italiano, si inseriscono nell'ambito del più ampio progetto, messo in atto dal Dipartimento VV.F. per la realizzazione di uno sportello telematico dedicato a cittadini e imprese, per raggiungere l'obiettivo primario di semplificazione e trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e utenti, nell'ottica della delocalizzazione nella presentazione delle domande (è possibile presentare pratiche ad ogni Comando VV.F. indipendentemente dalla propria localizzazione fisica) e dell'immediatezza di accesso ai dati dei procedimenti.

#### ✧ PROFESSIONI : RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE

Parere favorevole è stato espresso dalle Commissioni Giustizia e Attività Produttive della Camera sul decreto legislativo di recepimento della Direttiva Comunitaria 36/2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il parere è però subordinato ad una importante condizione: alla definizione delle piattaforme per il riconoscimento delle qualifiche potranno partecipare gli ordini e i collegi delle professioni intellettuali regolamentate, le associazioni professionali non regolamentate che svolgono attività intellettuali e le professioni non intellettuali dei servizi. Il decreto fisserà i criteri per il riconoscimento delle associazioni delle professioni non regolamentate (le nuove professioni), le quali, se soddisferanno determinati requisiti, potranno rilasciare ai propri iscritti un attestato di competenza, certificando così i nuovi skill professionali. Si ricorda che la direttiva 2005/36 stabilisce regole omogenee per svolgere nella Ue la professione per la quale si è studiato nel Paese d'origine e prevede che il riconoscimento dei titoli avvenga secondo parametri minimi di formazione. Al fine di semplificare i meccanismi di compensazione, la direttiva prevede la creazione di "piattaforme comuni" definite come "l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione". Tali piattaforme potranno essere progettate sia dagli Stati membri che da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Riguardo a quanto deciso dalla Commissione, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) ha avviato la protesta contro il riconoscimento dei professionisti senza Albo avviato dal Governo con la Direttiva Qualifiche. *"Dispiace rilevare come tutte le promesse fatte agli Ordini Professionali, in sede di audizione formale, sono state disattese – ha affermato il presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone". "Soprattutto non è stato seguito alla dichiarata disponibilità al confronto ed alla condivisione – ha aggiunto la Calderone - Tutto questo naufraga di fronte ad un vero e proprio colpo di mano che imprime un'accelerazione alla riforma delle professioni attraverso il riconoscimento delle Associazioni che va oltre la delega conferita al Governo. È strano questo atteggiamento tenuto anche in presenza della disponibilità espressa dagli Ordini al confronto sulla parte relativa alle associazioni"*. Secondo il CUP, in particolare, il riconoscimento delle associazioni delle professioni non regolamentate è "illegittimo, in quanto esula dalla delega conferita al

Governo e anticipa un nodo importante della riforma, palesando la totale indisponibilità della maggioranza a costruire un percorso condiviso con tutti gli operatori del settore". Il CUP, inoltre, ha rilevato che *"la mancata previsione della definizione della nozione di professione" e del percorso formativo necessario "configura una impropria ed illegittima delega in bianco al sistema associativo, con la artificiale creazione di un mercato degli attestati di competenza che graverà dell'ennesimo balzello i lavoratori della conoscenza"*. Per opporsi a tutto questo, dunque, il CUP ha deliberato che vengano poste in atto tutte le azioni necessarie alla difesa dei "valori presidiati dall'ordinamento professionale". Intanto il Comitato Promotore ha reso noto che è stato raggiunto il quorum per presentare il disegno di riforma delle professioni di iniziativa popolare ed ha invitato i cittadini a continuare la raccolta delle firme per dare un maggior risalto all'iniziativa.

#### ✧ LINEE GUIDA SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Sono stati illustrati dai relatori Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi alle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera i principali punti che saranno alla base della redazione del nuovo disegno di legge di riforma delle professioni. Sono qui di seguito indicati sinteticamente alcuni tra i punti principali oggetto della proposta, che possono essere approfonditi nel documento consultabile in allegato alla notizia.

- **Lo strumento.** L'eccessiva ampiezza della delega al Governo pone problemi. Si propone perciò di lavorare sul disegno di legge portandolo con azioni emendative a ridurre significativamente il sistema delle deleghe e a configurarlo come legge quadro di principi validi per tutte le professioni. Saranno poi atti successivi (regolamenti o, in qualche caso, anche leggi) a definire le specificità di ciascuna professione.
- **Riduzione degli Ordini.** L'impianto ottimale della legge sarebbe quello di prevedere l'esistenza di un ordine professionale solo in presenza di diritti costituzionali e di attività riservate. Ciò però contrasta con lo stato di fatto. Per il futuro, anche nell'ottica di sostenere l'indirizzo di riduzione del numero degli Ordini, si propone di inserire in legge un principio semplice: "non si creano nuovi Ordini se non in presenza di diritti costituzionali o riserve". Per il presente va affermato con nettezza il principio di unificazione in un solo ordine delle figure professionali simili.
- **Riduzione delle attività riservate.** Le riserve sono già poche ma per rendere più flessibile la gestione delle riserve si può introdurre in legge una norma positiva che definisca il concetto di riserva, ponendo così le premesse per una azione successiva di ridefinizione del campo delle attività riservate. Anziché ridurre ulteriormente le riserve, si potrebbero ampliare i soggetti ammessi ad attività riservate in presenza di determinati e specifici requisiti.
- **Rapporto con le Regioni.** Impedire una "regionalizzazione" dei profili professionali, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
- **Formazione.** La formazione e l'aggiornamento sono attività proprie degli Ordini che naturalmente non devono essere esercitate in regime di monopolio. Vengono esercitate attraverso convenzioni con università o enti accreditati.
- **Esame di Stato.** Resta l'esame di stato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Si propone di specificarne meglio i contenuti e gli obiettivi per modificarne l'impianto puramente cognitivo e orientarlo alla verifica della efficacia del tirocinio svolto (rapporto teoria/pratica). Va specificata la questione dell'equo compenso (così come nel p.d.l. Mantini) e la tutela della maternità per le non iscritte alle casse.
- **Giovani.** Positive le norme per facilitare l'accesso dei giovani alle professioni intellettuali. Il limite di un anno per il tirocinio deve essere reso più flessibile in particolare per alcune professioni dell'area sanitaria.
- **Questione "tariffe".** Nel rispetto delle norme vigenti, ci sono due questioni aperte: a) il "patto di quota lite" che riguarda l'avvocatura. Parte rilevante dell'avvocatura è contraria perché teme attività solo strumentali o collusive, parte è favorevole perché vede in ciò l'ampliamento delle possibilità per i non abbienti di ricorrere alle sedi giudiziarie. Si propone di inserire in legge un tetto, una percentuale massima (dal 10 al 20 %) sul valore della causa; b) si può riconoscere l'esistenza e il rispetto di minimi tariffari per le attività di progettazione di OOPP perché in questi casi è decisiva la qualità (come in Francia).

- **Pubblicità.** Prevedere da parte degli ordini l'emanazione di specifiche norme da inserire nel codice etico per evitare la pubblicità ingannevole o comunque scorretta. Molti ordini chiedono di esprimere un parere preventivo. In ogni caso va precisata l'esclusione della pubblicità negativa.

#### ✧ MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

Il Consiglio dei Ministri del 7 settembre scorso ha approvato un decreto legislativo che modifica e aggiorna la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), in particolare in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. I punti più significativi della riforma hanno rimodellato i seguenti punti: ridefinita l'area della fallibilità; razionalizzazione dei riti fallimentari; la sentenza di fallimento sarà reclamabile e non più appellabile; chiariti i compiti degli organi fallimentari; attenuato il regime di responsabilità del comitato dei creditori; anche nel concordato preventivo si consente il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati; definite le maggioranze per l'approvazione dei concordati; il fallito potrà iscriversi con una nuova attività nel registro delle imprese; si estende l'applicazione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

##### **Presentazione**

Il [decreto legislativo](#) approvato il 7 settembre u.s. che modifica e aggiorna la legge fallimentare ([regio decreto n. 267 del 1942](#) - link al sito del ministero della Giustizia), in particolare in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa contiene i seguenti principali punti:

- ridefinita l'area della fallibilità;
- razionalizzazione dei riti fallimentari;
- la sentenza di fallimento sarà reclamabile e non più appellabile;
- chiariti i compiti degli organi fallimentari;
- attenuato il regime di responsabilità del comitato dei creditori;
- anche nel concordato preventivo si consente il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati;
- definite le maggioranze per l'approvazione dei concordati;
- l'esdebitazione viene estesa anche ai vecchi fallimenti, benché chiusi;
- il fallito potrà iscriversi con una nuova attività nel registro delle imprese;
- si estende l'applicazione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

#### ✧ ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO SETTEMBRE 2007

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo.

Periodo di riferimento: **settembre 2007**

Aggiornato il 15 ottobre 2007

|   |              |
|---|--------------|
| Indice generale   | <b>130,4</b> |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente                      | <b>0,0</b>   |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente   | <b>+1,6</b>  |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti |              |

#### ✧ FISCO LEGGERO NELLE "ZONE FRANCHE URBANE"

Esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Ici e dal versamento dei contributi da lavoro dipendente per i primi 5 anni. Sono solo alcune delle agevolazioni che la Finanziaria 2008 riserva alle piccole e microimprese che avvieranno una nuova attività in una "zona franca urbana" (zfu) nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Il provvedimento, contenuto nell'articolo 71 del Ddl, mira a contrastare i fenomeni di esclusione sociale in circoscrizioni o quartieri caratterizzati da degrado e potrà attingere a un fondo di complessivi cento milioni di euro per il 2008 e il 2009. Le zfu saranno individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) su proposta del ministro dello Sviluppo economico, applicando parametri socio-economici utili per evidenziare i fenomeni di degrado. Ciascuna di esse potrà contare al massimo 30mila abitanti.

### **Esenzione dalle imposte sui redditi**

Esenzione totale per i primi cinque periodi d'imposta. L'esenzione scende al 60% dal sesto al decimo anno di attività, al 40% per l'undicesimo e il dodicesimo e al 20% per le successive due annualità.

### **Esenzione dall'Irap**

Esenzione, per ogni periodo d'imposta, fino a concorrenza di 300mila euro del valore della produzione netta. L'esenzione è limitata ai primi cinque anni di attività.

### **Esenzione dall'Ici**

Esenzione dall'imposta, a partire dal 2008 e fino al 2012 per gli immobili che si trovano nelle zfu. Per poter usufruire dell'agevolazione, l'impresa deve essere proprietaria dell'immobile e deve utilizzarlo per l'esercizio della nuova attività economica.

### **Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente**

L'agevolazione si applica, per i primi cinque anni di attività e nei limiti di un ammontare massimo di retribuzione che sarà successivamente definito, solo con riferimento ai contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata almeno annuale. Altra condizione è che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro (unità territoriale costituita da più comuni contigui fra loro, individuata sulla base dei flussi di pendolari) in cui ricade la zona franca urbana. Dopo i primi cinque anni, l'esonero è concesso secondo la stessa progressione prevista per l'esenzione dalle imposte sui redditi: 60% per il secondo quinquennio, 40% per undicesimo e dodicesimo periodo d'imposta, 20% per ulteriori due anni. Già nella Finanziaria 2007 era prevista l'introduzione di una fiscalità di vantaggio per le aree a maggior rischio di degrado urbano e sociale. La manovra 2008 delinea ulteriormente i contorni delle agevolazioni (pur subordinandone l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea) e affida a un decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, il compito di determinare, nel dettaglio, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione degli "sconti" fiscali. Una cosa è certa: di questo tipo di esenzioni non potranno, comunque, beneficiare le imprese che operano nei campi della costruzione di automobili e di navi, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. di [Chiara Ciranda](#)

## ❖ **CASA: CONFCOMMERCIO, TROPPI ECO-INEFFICIENZA; CROLLANO PREZZI**



Gli italiani non comprano le case 'eco-inefficienti'. E così crollano i prezzi. Lo segnala una ricerca di Confcommercio promossa da Ascom e Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) sui fattori che influiscono di più sull'aumento o la diminuzione nel valore dell'immobile, presentato a 'Casa su Misura', la rassegna di arredo e complementi in corso alla Fiera di Padova. Secondo gli agenti immobiliari che operano nel Nordest, si rileva nella ricerca, "i consumatori sono molto più avanti della politica: nessuno compra le case standard ecologici avanzati. E nonostante la scarsità degli incentivi statali le eco tecnologie per gli acquirenti sono 'di serie'. E' il risparmio energetico il fattore determinante nell'acquisto di un immobile". Nelle otto province del Nord-est interessate dal sondaggio "e' emerso quasi all'unanimità come fattore competitivo per l'acquisto di una casa l'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e impianti ecoefficienti, fatta eccezione per Trieste dove e' avvertito, come parametro significativo, la collocazione dell'immobile in strutture non condominiali. Disomogenea la risposta sui valori deprezzanti nel futuro per la compravendita di immobili: se metà delle province ( Trento, Belluno, Treviso, Padova) evidenziano come elemento dequalificante la mancanza di tecnologie per il risparmio energetico, le restanti ( Pordenone, Gorizia, Trieste, Vicenza ) altri fattori, dalla presenza di un solo bagno alla cucina separata, dalla mancanza di ascensore all'assenza di posto auto". Concorde invece la risposta sugli elementi di maggior preoccupazione nell'acquisto di un immobile: per 7 province su 8 la presenza di immigrati e' un freno nella compravendita. ( fonte AGI)

## ❖ **ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA**

**Sentenza Consiglio di Stato n. 4838 del 17 settembre 2007**

Con la recente sentenza n. 4838 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell'art. 36 del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia), relativo all'accertamento di conformità, ed

alla conseguente possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, di interventi realizzati in assenza di permesso o in difformità dallo stesso, ma conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Si ricorda in proposito che detto art. 36 (ex art. 13, L. 47/1985) dispone testualmente che «*In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda*». Sulla questione il Consiglio di Stato ribadisce che l'art. 36 del DPR 380/2001 consente l'accoglimento di domande di accertamento di conformità solo in presenza della cosiddetta duplice conformità: le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell'istanza solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto che esamina l'istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono commessi gli abusi.

#### ✧ **REGOLAMENTI: Clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle loro proprietà**

*Cass., sez. II civ., sentenza n. 17694 del 14 agosto 2007*

E' stata da tempo abbandonata l'opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale, qualunque sia il contenuto delle loro clausole, i regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio e allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché i regolamenti formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia.

Con la sentenza n. 17694 del 14 agosto 2007 si è precisato che hanno natura contrattuale, e possono essere modificate solo con l'unanimità dei consensi dei condomini, soltanto le clausole dei regolamenti condominiali limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio radiologico, a circolo ecc.) o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscono ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri.

#### ✧ **SOLO I PROPRIETARI SONO OBBLIGATI A PAGARE GLI ONERI CONDOMINIALI**

*Cass., sez. II civ., sentenza n. 17619 del 10 agosto 2007*

Sono tenuti a contribuire alle spese comuni, anche dopo l'entrata in vigore della legge sul c.d. equo canone, solo i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad essere rimborsati (in parte) dai conduttori. Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non esiste alcun rapporto che legittimi la proposizione di azioni dirette dell'uno nei confronti degli altri, neppure se questi hanno provveduto in passato a pagare personalmente e di propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente al condominio.

#### ✧ **INDENNITA' DI SOPRAELEVAZIONE E AUMENTI DI VOLUMETRIA**

*Sentenza n. 16764 del 30 luglio*

Secondo il quarto comma dell'art. 1127 del Cod.Civ., il condomino che fa sopraelevazioni deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Con Sentenza n. 16764 del 30 luglio, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'indennità di sopraelevazione, di cui all'art. 1127 Cod. Civ., è dovuta non solo nel caso di costruzione oltre l'ultimo piano, ma anche in tutti quei casi si sia verificato l'aumento della superficie e della volumetria. Riportiamo i casi di aumento di volumetria (non strettamente collegati a sopraelevazioni) portati come esempio nella sentenza:

- ferma l'altezza del colmo del tetto, ove l'incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si realizzino mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse
- mediante l'ampliamento della base con la costruzione d'uno sporto e la conseguenziale estensione del tetto
- Innalzamento dei muri perimetrali

In sostanza la sentenza ha stabilito che il condomino che aveva innalzato i muri perimetrali dell'edificio e del corrispondente tetto deve corrispondere un'indennità agli altri condomini da calcolarsi secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1127 del Cod. Civ. Altra questione risolta con la sentenza è stata la modifica o meno delle Tabelle Millesimali; secondo la sentenza la modifica delle tabelle può aver luogo solo nei casi in cui ci sia una notevole differenza tra i valori millesimali delle singole unità immobiliari, in ogni caso la modifica delle tabelle deve trovare il consenso unanime di tutti i condomini.

#### ✧ TITOLO EDILIZIO PER REALIZZAZIONE SOPPALCO INTERNO

*Corte di Cassazione Sentenza n. 2881 del 26 gennaio 2007*

L'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano allo scopo di ottenere una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia). E' quanto chiarito dalla III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in data 26.1.2007, n. 2881. Nell'importante pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno argomentato che nella formulazione del T.U. n. 380/2001, le cosiddette opere interne non sono più previste come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti, ma devono invece ritenersi riconducibili alla categoria degli interventi di *ristrutturazione edilizia* allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti di destinazione d'uso. Nel caso esaminato l'esecuzione di un soppalco interno comporta un incremento della superficie utile calpestabile che, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001, impone l'applicazione del regime di alternatività tra permesso di costruire e denuncia di inizio attività indipendentemente da una contemporanea modifica della sagoma o del volume.

#### ✧ BENI AMBIENTALI E CULTURALI – LEGGE QUADRO AREE PROTETTE

*Corte di Cassazione Sentenza n. 14183 del 12 dicembre 2006*

L'operatività della L. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "*il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'Ente parco*" e della correlativa sanzione penale, prevista dal successivo art. 30, comma 1, non è subordinata alla previa approvazione del piano e/o del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge. Pertanto, una diversa interpretazione introdurrebbe, un limite di dubbia costituzionalità alla obbligatorietà di una legge penale eventualmente circoscritta (con applicazione della norma non uniforme nel tempo e nel territorio) ai soli parchi retti dalle amministrazioni più diligenti nell'ottemperare alle disposizioni della L. n. 394 del 1991 e non operante nei tenitori di tutti gli altri, che rimarrebbero lasciati alla variabile iniziativa individuale ed estemporanea di privati ed enti locali.

#### ✧ DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CONDONO EDILIZIO

*Corte di Cassazione, Sentenza n.18860, 07/09/2007*

Le spese sostenute da una società per il condono edilizio di edifici di sua proprietà non possono essere apoditticamente qualificate come costi sanzionatori, ossia indeducibili, come sostenuto dalla Amministrazione Finanziaria, poiché alla loro formazione concorrono anche oneri di urbanizzazione, inerenti all'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, deducibili. Nel caso di specie, spese sostenute per una ristrutturazione, la Corte di Cassazione sottolinea che doveva essere onere della Amministrazione Finanziaria stabilire la parte di spese deducibili e quella di spese che costituivano una forma di oblazione di sanzioni.

#### ✧ SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO CONDOMINIALE – VINCOLO DI DESTINAZIONE

*Cass. Sez.II civ., sentenza del 3 luglio 2007, n. 15031* Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, secondo il testo introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18, norma imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di

disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa.

Il sopraindicato vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà. Di conseguenza coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall'originario venditore-costruttore il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso direttamente e soltanto nei confronti dei terzi ai quali l'originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio.

#### ✧ SOPRAELEVAZIONE DEL MURO ORIGINARIO-REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA

*Trib. Bari, Sez. III, Sentenza 2 Maggio 2007, n. 1069* La sopraelevazione del muro originario e la realizzazione di una cancellata, attraverso un'apertura che consente l'accesso alla proprietà esclusiva del singolo condomino che non si è limitato alla realizzazione di opere finalizzate alla conservazione/riparazione della cosa comune, si risolve in un semplice maggior godimento del singolo condomino, consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza integrare una innovazione da approvarsi con le maggioranze di cui all'art. 1120 c.c. (in tal senso è la giurisprudenza del Supremo Collegio in materia di apertura realizzata per mettere in comunicazione l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del singolo condomino con l'area comune: cfr. Cass. n. 8830-2003, n. 16097-2003). Infatti la realizzazione della cancellata, ed a maggior ragione l'innalzamento del muro divisorio di proprietà comune, se importa l'intensificazione del godimento e della utilità della cosa comune per lo S., non determina alcun pregiudizio per il Condominio, il quale alcuna limitazione subisce nella utilizzazione della cosa comune, che conserva l'originaria destinazione di delimitazione delle distinte aree di proprietà. Va invece accolta la domanda proposta dagli interventori, in qualità di condomini, di condanna dello S. al pagamento in loro favore della indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127, 4° comma, c.c. Ha stabilito la Suprema Corte che la suddetta indennità *"..trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che è proporzionato al valore di piano o porzione di piano che gli appartiene, pertanto il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione"*.

#### ✧ VIA REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

*Tar Emilia Romagna-, Bologna, Sez. II – Sentenza 26 settembre 2007, n. 2206.*

La normativa concernente la realizzazione delle opere pubbliche e in particolare la legge cosiddetta Merloni e ss.mm., ivi compreso il regolamento attuativo di cui al D. P. R. 554 del 1999, richiede il rispetto del principio dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), che non può subire accorpamenti o contrazioni di sorta (c.f.r Cons Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1467, 23 novembre 2002, n. 6436; 5 settembre 2003, n. 4970), né alterazione dei rispettivi contenuti descritti in modo dettagliato dallo stesso Regolamento attuativo. In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare e va corredato degli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, tra cui lo studio di impatto ambientale (Tar Campania - Napoli, sez. VII, 29 maggio 2006, n. 6212), mentre il progetto esecutivo ha la funzione di determinare il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo e non può, quindi, operare delle modifiche ma soltanto eseguire quanto contenuto nel progetto definitivo. Ne consegue che le prescrizioni conseguenti alla procedura di VIA devono essere recepite in sede di progetto definitivo: la volontà dell'amministrazione di tenere conto di tali prescrizioni nell'ambito del progetto esecutivo costituisce insanabile violazione delle norme che disciplinano i tre livelli di progettazione delle opere pubbliche.

#### ✧ CATASTO AI COMUNI

Si avvicina la scadenza – 1° novembre 2007 – entro cui i Comuni dovranno avviare l'erogazione dei servizi catastali. Per agevolare l'attività di acquisizione delle scelte gestionali comunali e di predisposizione della successiva mappatura, prevista per ogni provincia, l'Agenzia del Territorio ha realizzato una "scheda riepilogativa" sintetica della deliberazione per l'esercizio delle funzioni catastali.

La scheda, ancorchè facoltativa, dovrà essere compilata dal funzionario del Comune che ha seguito la predisposizione della deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di poter disporre di una immediata visibilità dei Comuni che costituiscono una associazione.

L'Agenzia richiede l'invio di tale scheda sia agli Enti Locali che in tempi diversi hanno già trasmesso le delibere all'Agenzia del Territorio, sia a coloro che devono ancora inviarle, per facilitare una completa catalogazione a fini statistici.

Nel caso in cui la deliberazione sia già stata correttamente spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 10 comma 1 del DPCM 14-06-2007, la sola scheda riepilogativa potrà essere, comunque, inviata all'indirizzo e-mail [at\\_progetto\\_decentramento@agenziaterritorio.it](mailto:at_progetto_decentramento@agenziaterritorio.it).

#### ✧ **ATTIVO IL SERVIZIO "ISPEZIONI IPOTECARIE ON LINE"**

E' attivo sul sito dell'Agenzia del territorio il servizio di consultazione "Ispezioni ipotecarie on line". La ricerca al momento è limitata alle sole persone fisiche. Il servizio può essere richiesto per qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolate. In relazione alle attività in corso per il progressivo adeguamento tecnologico dei servizi di Pubblicità Immobiliare, alcune circoscrizioni territoriali possono essere temporaneamente non disponibili. Il servizio Ispezioni ipotecarie on line richiede il pagamento delle tasse ipotecarie. E' quindi necessario effettuare una preventiva registrazione ai servizi finanziari on line di Poste Italiane S.p.A. che permette di effettuare pagamenti in modalità telematica.

#### **Quali informazioni si possono ottenere**

E' possibile ottenere informazioni riguardanti le formalità (note) che possono essere:

- trascrizioni: formalità relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili in cui compare il soggetto richiesto sia come parte a favore (per esempio: acquirente), sia come parte contro (per esempio: venditore), ovvero costituzione di vincoli di vario genere (per esempio: pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc...) sui beni immobili relativi al soggetto richiesto;
- iscrizioni: formalità relative alla costituzione di ipoteca su immobili derivante, ad esempio, da richieste di mutuo;
- annotazioni: formalità che hanno modificato i diritti esistenti su un dato immobile (per esempio: cancellazione di ipoteche, di pignoramenti, ecc...).

Le informazioni reperibili si riferiscono ad un arco temporale chiamato "periodo informatizzato", di norma almeno ventennale, diverso per ogni ufficio. L'indicazione dell'arco temporale per le ricerche viene sempre specificato nell'esito della consultazione effettuata (il quadro complessivo è riportato nella tabella dei periodi di validazione). La consultazione di informazioni riferite a periodi storici precedenti a quelli informatizzati può essere fatta presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. *Fonte: [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)*

#### ✧ **VARIAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI: come uscire vivi dai controlli del Comune**

*di Oliviero Franceschi*

Non sono pochi gli immobili che risultano ancora classificati al Catasto come abitazioni ordinarie e non di prestigio (popolari o addirittura ultrapopolari). Pensiamo, ad esempio, ad un attico nel centro storico di Roma considerato, in passato, di tipo "ultrapopolare" (categoria catastale: A/5) perché con accesso da ballatoi esterni, con servizi igienici in comune e senza ascensore. Nel tempo l'immobile potrebbe essere stato ristrutturato e quindi apparterrà ad una categoria catastale di maggior pregio (per esempio A/2: abitazioni di tipo civile). Ma se dopo la ristrutturazione il proprietario non ha presentato la variazione al Catasto, questo appartamento risulterà ancora la "bettola" di una volta. Va ricordato che la categoria e la classe (di solito, dalla 1ª - più bassa - alla 8ª - più alta) servono per determinare la rendita catastale. Questa, a sua volta, è la base per il calcolo dell'Ici, dell'Irpef e delle imposte sui trasferimenti (imposta di registro, imposta sulle donazioni, ecc). Può, quindi, accadere che per un attico del centro storico si paghino addirittura meno imposte (ad esempio, Ici e Irpef) di un mini appartamento alla periferia di Roma di recente costruzione.

**Il nuovo classamento.** Per superare questa "ingiustizia", la legge finanziaria del 2005 (legge n° 311 del 2004)

ha autorizzato i Comuni, che riscontrano situazioni di fatto non più coerenti con i dati del Catasto per intervenute variazioni edilizie, a chiedere ai cittadini di presentare un atto di aggiornamento catastale. Tornando all'esempio dell'attico al centro storico, il Comune dovrà invitare il proprietario a verificare, con l'aiuto di un geometra, la situazione reale dell'appartamento ed eventualmente a regolarizzare la posizione entro 90 giorni. Le verifiche dei Comuni possono partire anche da incongruenze riscontrate all'interno di uno stesso edificio (ingiustificate disparità di classe e categoria tra appartamenti simili) o da accertamenti in base alla documentazione degli uffici comunali, come, per esempio, domande di condono edilizio, dichiarazioni di inizio attività (Dia), cambiamenti di destinazione d'uso e così via.

**Aggiornamento d'ufficio.** Se non si ottempera alla richiesta del Comune, l'Agenzia del territorio effettua una variazione d'ufficio, a spese dell'interessato, e notifica la nuova rendita catastale dell'immobile. In questo caso, il proprietario, oltre alla maggiore Ici dovuta per la modifica del valore catastale, alle sanzioni e agli interessi con effetto retroattivo (fino all'anno successivo alla realizzazione degli interventi edilizi), dovrà pagare anche una sanzione da 258 a 2.066 euro.

**Decorrenza delle nuove rendite.** Ai fini fiscali, le nuove rendite catastale si applicano - con effetto retroattivo - dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune (o dell'anno successivo alla mancata presentazione della denuncia catastale per gli immobili mai dichiarati in catasto). E' difficile quantificare quanto costerà al cittadino questa revisione dei valori catastali. Per dare solo un'idea, l'attico del centro storico di Roma con 4 vani, attualmente di categoria A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare), classe terza, con valore catastale di 44.415 euro, dopo la revisione potrebbe avere un valore catastale di almeno 140 mila euro. E sarà su tale importo che si calcoleranno l'Ici, l'Irpef e le imposte sui trasferimenti.

#### ✧ **BONUS ENERGIA: DETRAZIONE SOLO PER PANNELLI SOLARI CERTIFICATI**

La detrazione dalle imposte sui redditi del 55%, fruibile in 3 quote annuali, prevista per l'installazione di pannelli solari spetta solo se vengono montati pannelli con certificazione Uni 12975 e garantiti per 5 anni, mentre in caso di autoproduzione dei pannelli serve una certificazione di qualità del vetro e la partecipazione a un corso di formazione del contribuente. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ribadisce l'obbligatorietà della produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, come pure l'asseverazione del tecnico abilitato, nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Infine, viene precisato che i 60 giorni entro i quali bisogna inviare il "fine lavori" all'Enea, decorrono dal giorno di collaudo dei lavori. **(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.244, 11/09/2007)**

#### ✧ **RIMBORSI D'IMPOSTA: approvato uno specifico modulo per ricevere l'accredito delle somme sul conto corrente**

Per rendere più agevole e soprattutto più sicuro il rimborso delle imposte l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal 15 settembre 2007 sul proprio sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> un nuovo modello. Fornendo all'Agenzia le coordinate del proprio conto bancario o postale è possibile quindi ricevere l'accredito direttamente sul conto evitando ogni rischio e senza doversi recare alle Poste o in altri uffici. I contribuenti da qualsiasi postazione internet possono connettersi al sito sopra indicato e, se in possesso del Pin code, comunicare i dati del proprio conto. Chi non ha ancora il Pin lo può chiedere sempre tramite il sito dell'Agenzia, diventare utente di Fisconline e quindi comunicare i dati. Chi non è collegato alla rete può compilare e presentare il modulo in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. Il contribuente dovrà indicare, oltre ai dati anagrafici obbligatori, i codici Cin, Abi, Cab e il numero di conto. Per i versamenti internazionali occorre indicare il codice Iban nella sua interezza e il codice Bic. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati forniti potranno essere utilizzati solo per gli accrediti e non per eventuali indagini o accertamenti. Con riferimento ai rimborsi in arrivo, l'Agenzia ha annunciato che l'accredito ai contribuenti che hanno già fornito le coordinate è partito negli ultimi giorni di settembre in quanto la procedura è più rapida. Per i contribuenti che invece non hanno fornito ancora le coordinate, le modalità di erogazione variano a seconda dell'importo del credito.

□ **per i rimborsi fino 1.549 euro** sarà possibile la riscossione in contanti presso gli uffici postali. Sono in corso le transazioni tecniche con Poste Italiane che, grazie alla sua presenza capillare (14 mila sportelli sul territorio), è il partner dell'Agenzia per questa operazione.


□ **per i rimborsi di importo superiore a 1.549 euro** l'Agenzia invierà una lettera al contribuente con la quale lo invita a fornire le coordinate bancarie o postali:

□ se il contribuente risponde positivamente il rimborso sarà accreditato sul suo conto.

□ se invece non risponde o risponde negativamente il rimborso dovrà essere erogato con vaglia cambiario che viene predisposto e spedito dalla Banca d'Italia (tale modalità ovviamente comporterà tempi più lunghi).

I contribuenti, comunque, stanno già ricevendo le lettere per la scelta della modalità del rimborso e avranno un mese di tempo per comunicare le coordinate del conto su cui fare l'accredito, eliminando alla radice anche il rischio delle riscossioni fraudolente.

#### ✧ FIRMA DIGITALE



L'Italia si è posta all'avanguardia nell'uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici. Fin dal lontano 1997 l'articolo 15 della L. 59/97 stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". In base a tale norma, un documento siglato con firma digitale ha lo stesso valore del suo omologo cartaceo. Clicca sul link di seguito

segnalato per tutte le informazioni. [http://www.cnipa.gov.it/site/\\_files/LineeGuidaFD\\_200405181.pdf](http://www.cnipa.gov.it/site/_files/LineeGuidaFD_200405181.pdf)

#### ✧ LE NUOVE CAMBIALI

L'agenzia delle Entrate ha dato il via in questi giorni alla distribuzione su tutto il territorio nazionale delle nuove cambiali che, a differenza di quelle attualmente in uso, saranno prive di valore e sulle quali quindi sarà necessario apporre i nuovi contrassegni telematici "marca cambiali". Questi varieranno a seconda dell'imposta da pagare e saranno emessi in tempo reale dal tabaccaio e da ogni altro rivenditore autorizzato.

I contribuenti e i rivenditori possono stare tranquilli perché le cambiali usate fino a oggi possono ancora essere utilizzate, integrandone, se necessario, il valore con i contrassegni telematici. Solo nel corso del 2008, quando la distribuzione dei nuovi foglietti sarà a regime e le giacenze saranno ormai smaltite, verranno progettati i tempi per dichiarare fuori corso le vecchie cambiali, attraverso un decreto del ministero dell'Economia e Finanze.

Il nuovo strumento di pagamento, stampato dal poligrafico dello Stato ed esteticamente uguale a quello precedente, è stato approvato con provvedimento del 29 novembre 2006 del direttore dell'agenzia delle Entrate, per armonizzare il sistema delle cambiali con i contrassegni telematici già in corso, per razionalizzare i costi di distribuzione dei valori grazie all'introduzione della modalità telematica e inoltre, per contrastare, come per i valori bollati, i fenomeni di frode e di furto.

#### **Ecco alcune informazioni tecniche.**

È importante che i contribuenti sappiano che la Finanziaria 2007 ha introdotto un limite minimo per l'assolvimento dell'imposta di bollo, nella misura di 1 euro, ridotto a 0,50 per l'imposta sulle cambiali. Per tale motivo è stato predisposto un parametro tecnico che impedisce l'emissione telematica di marche da bollo inferiori a 1 euro e "marche cambiali" inferiori a 0,50 euro. Le marche da bollo da 0,26 e 0,77 euro, necessarie per i versamenti dei diritti di copia, restano invece in uso.

La stessa legge Finanziaria prevede inoltre che l'imposta dovuta, in misura proporzionale sulle cambiali, debba essere arrotondata a 10 centesimi di euro, a seconda che si tratti di frazioni sino a 5 o superiori a 5 centesimi di euro. Per l'emissione di contrassegni "marca per cambiali" l'arrotondamento dell'importo a 0,10 euro non avviene però in maniera automatica. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni, i contribuenti dovranno prestare attenzione nel richiedere al tabaccaio l'emissione dei contrassegni di importo pari all'imposta correttamente calcolata. Per quanto riguarda invece l'imposta di bollo da assolversi in misura fissa, non è previsto nessun arrotondamento.

#### ✧ **SENATO : APPROVATE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA**

Lo scorso 2 ottobre il Senato, al fine di aumentare il livello di sicurezza nella circolazione, ha approvato definitivamente il decreto legge che riforma il Codice della Strada. Tra le novità introdotte dal provvedimento evidenziamo la previsione di sanzioni penali (tra cui l'arresto fino a un anno e l'ammenda da € 2.257 a € 9.032) per chi guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, l'introduzione di una nuova previsione in caso di superamento dei limiti di velocità. In particolare è stato stabilito che il superamento di oltre 40 km/h (e di non oltre 60 km/h) dei limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 e alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Per la più grave fattispecie del superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità, viene prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e la sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Nel provvedimento è stato poi previsto il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso: tale comportamento è stato sanzionato con il pagamento di una somma da € 200 a € 400. Previsti aumenti per le sanzioni relative all'uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie e per la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Al fine di evitare le stragi del sabato sera, sono stati inseriti obblighi per i titolari di locali notturni, tra i quali quello di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte o ad assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.

#### ✧ **RIMBORSO SPESE DI ADOZIONE**

Con DPCM 2 ottobre 2007, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è prorogato al **31 dicembre 2007** il termine del 31 luglio 2007 previsto dal DPCM 27 aprile 2006, per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2006. Per le adozioni concluse o che si concluderanno nell'anno corrente 2007, le domande di rimborso vanno presentate dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, corredate della documentazione prevista nel DPCM 27 aprile 2006 che si può visionare su questo stesso sito. Prosegue giornalmente e si concluderà entro la fine dell'anno l'istruttoria e la liquidazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione, concluse nell'anno 2005, presentate entro il 30 novembre 2006. L'istruttoria e la liquidazione seguono rigorosamente l'ordine cronologico e, pertanto, non possono essere prese in considerazione sollecitazioni a vario titolo.

Clicca qui per il [Testo del DPCM 2/10/2007 di proroga del termine di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale](#)

#### ✧ **DETRAZIONI FISCALI TELEVISORE DIGITALE**

Il consumatore che acquista nel 2007 un televisore digitale e che è in regola con il canone di abbonamento Rai potrà detrarre nel 2008 dall'IRPEF una parte del costo del televisore fino ad un massimo di 200 euro. Lo prevede il decreto del ministero delle Comunicazioni del 3 agosto 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso che individua le caratteristiche tecniche minime che devono possedere gli apparecchi televisivi digitali per consentire all'acquirente di fruire dei benefici fiscali. Obiettivo del provvedimento è favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista della transizione al digitale e di avviare una nuova cultura del digitale tra le famiglie italiane. Tale trasformazione è incoraggiata e sostenuta anche dalla Commissione europea che, nella comunicazione "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione", ha sottolineato che l'abbandono della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica, previsto entro il 2012, migliorerà l'accesso allo spettro delle frequenze in Europa.

#### ✧ **PROPOSTA PER USO DELLA LINGUA ITALIANA RISPETTOSO DELLA IDENTITA' DI GENERE**

L'accesso delle donne a nuove attività, professioni e posizioni istituzionali e la loro conquista di ruoli tradizionalmente occupati dagli uomini rappresentano un passo decisivo, anche se non definitivo, verso il raggiungimento della parità tra uomini e donne sulla scala sociale, politica e economica. Molti posti riservati durante i secoli dagli uomini, sono oggi occupati da donne; le tradizioni ci hanno trasmesso dei titoli al maschile, che dovrebbero essere modellati ai tempi moderni (avvocato, magistrato, ingegnere, architetto, medico, ecc) Questa non deve essere una rivoluzione ma una semplice e doverosa evoluzione. Per aderire

all'iniziativa della ministra delle Pari Opportunità e promuovere l'operazione di visibilità della figura femminile sul piano linguistico attraverso l'adozione ufficiale dell'uso del genere femminile per le cariche istituzionali e per tutti i ruoli e professioni ricoperte da donne devi cliccare al seguente links e riempire gli spazi con i tuoi dati.

[http://www.noidonne.org/appello\\_ministra/vota.php](http://www.noidonne.org/appello_ministra/vota.php)

Per leggere il Testo della ministra da approvare clicca al seguente link :

[http://www.noidonne.org/appello\\_ministra/appello.html](http://www.noidonne.org/appello_ministra/appello.html)

#### ✧ NASCE "NEWCO IMMOBILIARE" CONTRO EMERGENZA CASA

Per fronteggiare l'emergenza abitativa si stanziavano 150 milioni di euro nel 2007 per la nascita di una 'newco' con lo scopo di recuperare immobili pubblici da destinare a uso abitativo. E' quanto prevede il decreto legge che accompagna la Finanziaria. La 'newco', che sarà a totale o parziale partecipazione pubblica, in un secondo momento, a quanto si apprende, potrà essere quotata in Borsa e trasformarsi in una Siiq (Società di investimento immobiliare quotata) concedendo immobili in affitto a canoni agevolati fino al 50% in meno dei prezzi di mercato. L'incarico di costituire la nuova società è affidato all'Agenzia del Demanio.

La relazione tecnica all'articolo 41 del decreto stabilisce che "ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei Comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo ed alta tensione abitativa, il ministero dell'Economia, di concerto con i ministri delle Infrastrutture e della Solidarietà sociale, costituisca, tramite l'Agenzia del Demanio, un'apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici.

Per tale finalità - conclude la relazione tecnica - viene autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro". *Fonte: Apcom*

#### ✧ TLC: NUOVE MISURE A TUTELA DEGLI UTENTI DISABILI

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato la delibera del 3 ottobre scorso recante "Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico"

Si tratta di una serie di misure a tutela degli utenti disabili, che prevedono, fra l'altro, 50 SMS gratuiti al giorno per gli utenti sordi e 90 ore mensili di navigazione internet gratuita per gli utenti ciechi.

Con il provvedimento dell'Agcom, entro fine anno, tutti gli operatori mobili dovranno consentire un'offerta specificamente dedicata agli utenti sordi che, oltre a permettere l'invio di almeno 50 SMS gratuiti al giorno, preveda i prezzi più bassi del mercato anche per gli altri servizi di trasmissione dati, come MMS, Video chiamate e connessione ad internet.

Gli utenti sordi potranno quindi accedere, direttamente o tramite il sito internet dell'Autorità, alle informazioni tariffarie e confrontare le offerte di ogni operatore mobile, inclusi gli operatori mobili virtuali, per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Per gli utenti ciechi, invece, le nuove regole stabiliscono che potranno usufruire di almeno 90 ore mensili di navigazione gratuita da rete fissa, a prescindere dal tipo di contratto e dall'operatore di accesso ad internet prescelto, facendone richiesta al momento della firma del contratto o in qualsiasi momento successivo.

Sono state poi confermate le norme che già prevedevano l'esenzione dal canone di abbonamento della linea telefonica fissa per tutte le famiglie in cui vi sia un soggetto sordo.

Vengono infine semplificate le modalità di presentazione delle richieste agli operatori e previste varie forme di pubblicità delle misure adottate dall'Autorità, realizzate anche in collaborazione con le associazioni di categoria disabili. *Fonte: Agcom*

#### ✧ SCUOLA: NUOVE MODALITÀ DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI

Scatterà il 31 agosto l'ora "x" per gli studenti delle scuole superiori che dovranno dimostrare di aver superato i debiti scolastici. E comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Il Ministro della Pubblica Istruzione, infatti, ha firmato il 3 ottobre scorso il decreto n. 80 che introduce le nuove modalità di

recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori. Il provvedimento prevede, tra l'altro, che: le scuole dovranno organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze; alla fine dell'anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti che prenderanno voti insufficienti in una o più materie, e rimanderà la decisione di promuoverli a dopo il 31 agosto, quando ci sarà la verifica finale del superamento dei debiti; entro il 31 agosto di ogni anno si dovranno concludere le iniziative di recupero e subito dopo, ma non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle quali si conclude lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura.

#### ❖ OCCUPAZIONE: UFFICIO STUDI CISL, 2007 "NERO" PER LE DONNE

L'occupazione ha molto decelerato tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, tanto che dal primo trimestre sembra essersi ridotta la spinta propulsiva. La maggiore decelerazione dell'occupazione all'inizio del 2007 ha interessato le donne, ed è anche in forte calo l'offerta di lavoro femminile". Lo scrive nella sua analisi mensile l'Ufficio studi della Cisl che propone un focus sull'argomento. "La partecipazione al lavoro delle donne, continua la Cisl, "si è drasticamente contratta al Sud, cioè rende decisamente meno significativa l'ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione, passato a livello nazionale dal 7,6% di inizio 2006 al 6,4% nel primo trimestre 2007 e nel Mezzogiorno addirittura dal 14,1% all'11,4%". La Cisl sottolinea che "nel primo trimestre dell'anno l'occupazione temporanea è aumentata rispetto a un anno prima nel Centro Nord di 36.000 unità a fronte di una crescita di 182.000 unità di occupazione stabile. Successivamente l'incidenza dell'occupazione temporanea si è ampliata di nuovo. Nel Mezzogiorno, invece, si sono ridotti sia l'occupazione temporanea che quella stabile. Dunque, nel Centro Nord sembra emergere una risposta positiva alla spinta impressa dalla Finanziaria 2007 per una riduzione della precarietà del lavoro, ma il segnale non è stato confermato. Occorre, d'altra parte, tener conto che gli sgravi Irap sono a regime solo dal luglio 2007 e inoltre non sono immediatamente 'percepiti' dagli imprenditori. Nel Mezzogiorno la negatività dello scenario occupazionale prevale su entrambe le componenti". (fonte AGI)

#### ❖ BERZO DEMO (Bs) : realizzazione nuovo centro polifunzionale

Il Comune di Berzo Demo al fine di raccogliere idee grafiche e proposte per la realizzazione futura dell'opera pubblica di interesse sovracomunale, indice un Concorso di idee. L'opera oggetto del presente bando di concorso idee verrà realizzata nel lotto di proprietà comunale situato tra la Strada Statale n. 42 del Tonale e della Mendola e la Strada Provinciale n° 84 —Berzo Demo", in prossimità del bivio di San Zenone. L'area a verde pianeggiante risulta situata ad una quota inferiore rispetto alla sede stradale ed è attualmente accessibile direttamente dalla provinciale mediante una strada non asfaltata. Tema del concorso è la progettazione architettonica definitiva ed una analisi dei costi preliminare di un centro polifunzionale per le attività sociali e culturali espressione della comunità locale, da realizzare in almeno tre lotti funzionali (auditorium, uffici, spazi commerciali ed esterni) il cui valore massimo complessivo, è pari a € 2.400.000,00. Il Concorso è aperto a geometri, ingegneri, architetti senza alcun vincolo di residenza o di età. La partecipazione può essere individuale o di gruppo. In questo secondo caso il gruppo dovrà nominare un suo componente quale Capogruppo Delegato a rappresentare il gruppo.

**Gli elaborati progettuali dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 14 dicembre 2007.**

**Elaborati di progetto** I concorrenti dovranno presentare almeno i seguenti elaborati, in duplice copia e in formato digitale (CD estensione —dwg—.), quale requisito minimo per l'ammissione, e ferma restando la produzione di tutti gli ulteriori elaborati che si riterranno opportuni per la valorizzazione del progetto ai fini della valutazione e attribuzione dei punteggi:

- Relazione illustrativa contenente la descrizione dell'intervento da realizzare con le giustificazioni alle soluzioni adottate, a dimostrazione della validità globale della proposta, non solo sotto l'aspetto prettamente architettonico ed urbanistico, ma anche sotto l'aspetto funzionale e realizzativo;
- Planimetria in scala 1:500 con inserimento delle opere progettate nel contesto urbano;
- Pianta in scala 1:200 dell'intera area di concorso con indicazioni relative alle sistemazioni delle aree verdi e delle aree non edificate, nonché viabilità di accesso;
- Pianta in scala 1:100 di tutti i piani dell'edificio e della copertura;

- Prospetti e sezioni in scala 1:100 dell'edificio;
- Numero adeguato di rappresentazioni assonometriche e/o prospettiche, fotomontaggi, schizzi e studi di inserimento ambientale delle opere progettate e del loro contesto;
- Calcolo sommario di spesa contenente la stima sommaria dei costi di realizzazione delle opere;
- Quadro economico dell'intervento;
- Prime indicazioni e disposizioni in materia di piano di sicurezza, nonché le valutazioni utili di tipo tecnico/economico anche in relazione alla futura manutenzione dell'edificio progettato;
- CD-ROM dove i disegni del progetto saranno memorizzati come file con estensione –dwg“, le immagini fotografiche saranno memorizzate come file immagine con estensione –jpg“ mentre i testi saranno memorizzati come file con estensione –.doc“.
- Oltre al progetto preliminare potranno essere effettuati plastici o modellini dell'opera.

#### **Attribuzione dei premi**

Il Concorso si concluderà con l'attribuzione dei seguenti premi/rimborso:

- 2.000,00 euro per il progetto primo classificato;
- 1.000,00 euro per il progetto secondo classificato;
- 500,00 euro per il progetto terzo classificato;

#### **Ente banditore**

Comune di Berzo Demo P.zza Donatori di Sangue, 1 25040 Berzo Demo (bs) Tel. 0364/630305

Telefax 0364/62061

E-mail: [info@comune.berzo-demo.bs.it](mailto:info@comune.berzo-demo.bs.it)

<http://www.comune.berzo-demo.bs.it>

Responsabile del procedimento : *Ing. Alessandro Pietroboni*

#### ✧ **CORSO SU BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO**

La Società Cooperativa Sociale Cornucopia, in collaborazione con l'Associazione di imprenditori Assocamuna, organizza un corso gratuito di formazione in tecniche di progettazione della bioedilizia e del risparmio energetico. Il progetto ha l'obiettivo di formare una figura professionale e un progettista che conosca le tecniche bioedili, e che le sappia applicare al territorio preesistente in funzione di una morfologia strutturale. Il tecnico progettista della progettazione della bioedilizia e del risparmio energetico collabora alla progettazione dei nuovi edifici e alla riconversione di quelli vecchi studiando e proponendo soluzioni per la salvaguardia energetica che vedono l'utilizzo di materiali, impianti e scelte architettoniche di alta efficienza energetica e nel rispetto delle nuove normative regionali, nazionali e comunitarie. I destinatari del percorso formativo sono uomini e donne laureati, diplomati o in possesso di una qualifica triennale, disoccupati inoccupati o occupati con reddito lordo annuo non superiore ai € 7.500,00, che hanno nel loro bagaglio culturale ed esperienziale una formazione affine alle materie trattate nel percorso e che hanno una propensione all'innovatività ed al rispetto dell'ambiente. Al termine del percorso tale figura professionale potrà operare nel settore edile, in imprese di medie e grandi dimensioni, presso studi professionali di consulenza alla progettazione e ristrutturazione, presso i settori ambiente, territorio ed energia di enti pubblici.

Il tecnico potrà inoltre svolgere attività di ricerca e progettazione nonché fornire supporto consulenziale nelle attività di installazione e manutenzione. Il Tecnico potrà altresì operare come specialista di prodotto o di processo nell'industria delle cosiddette energie 'dolci' ovvero di quelle organizzazioni che costruiscono o impiegano prodotti/processi ottenuti dall'impiego. **Il corso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, della durata complessiva di 400 ore, si svolgerà da ottobre 2007 a febbraio 2008 presso la sede della Cooperativa in Via I Maggio, 2 a Breno (Bs) e sarà strutturato in 5 incontri settimanali della durata di 5 ore l'uno. Per informazioni e iscrizioni, telefonare al n. 0364/ 321568 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.**

#### ✧ **I TERMINI E LE SCADENZE DELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA**

La tentazione di liberarsi di tutte le carte di casa è forte. Prima di cedere, però, è meglio essere sicuri che nessuno possa più pretendere quel pagamento. Per non rischiare di dover pagare due volte per la stessa cosa perché abbiamo buttato via la ricevuta troppo presto, bisogna sapere quando il credito cade in prescrizione, cioè dopo quanto tempo non si è più tenuti a dimostrare nulla. I termini di prescrizione sono fissati per legge e variano a seconda del tipo di

**Si conservano per sempre:**

- Gli Atti notarili in genere, ed assolutamente:
- Gli Atti di compravendita di case e terreni e tutto ciò che modifica il regime delle proprietà immobiliari
- Gli Atti di matrimonio, di separazione e tutto ciò che riguarda variazioni del nostro stato giuridico
- Le ricevute di versamento dei contributi previdenziali INPS
- I contratti di affitto
- Gli atti di mutuo e le ricevute di pagamento delle rate
- I referti medici (ricoveri - analisi - radiografie ecc...)

**Si conservano per almeno dieci anni:**

- Le ricevute di pagamento dell'abbonamento TV (*5 anni è il termine di legge, ma una sentenza del Tribunale di Torino lo ha esteso a 10 anni. Per prudenza conservare le ricevute per 10 anni*)
- Le bollette dei telefoni cellulari
- Mutui
- Estratto conto corrente

**Si conservano per almeno cinque anni:**

- Le bollette/fatture di utenze private (*energia elettrica - gas - telefono fisso...*)
- Le ricevute di pagamento dei canoni di affitto e locazione
- Le ricevute dei pagamenti rateali (*la prescrizione è di 5 anni dalla scadenza di ogni rata*)
- Le ricevute fiscali, le copie dei bonifici bancari, le fatture e tutta la documentazione relativa a ristrutturazioni che godono della detrazione d'imposta del 41% o 36%
- Le ricevute di pagamento dei premi di assicurazione utilizzate per detrazioni d'imposta o deduzione del reddito devono essere conservate per 5 anni insieme alla relativa dichiarazione (730 - unico)
- Dichiarazione dei redditi e ricevute versamenti Irpef (*5 anni a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione*)
- Tassa nettezza urbana (*fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di pagamento*)
- Le ricevute delle spese condominiali
- Bollettini ICI (*cinque anni dall'anno successivo a quello di pagamento*)
- Le ricevute di pagamento di multe per infrazioni al codice della strada e le comunicazioni riguardanti i punti patente

**Si conservano per almeno tre anni:**

- Il bollo auto e le relative ricevute di pagamento (*una sentenza della Cassazione ha prorogato il termine di quattro mesi, per prudenza meglio conservarlo per quattro anni*)
- Le parcelle/fatture di liberi professionisti
- Le cambiali

**Si conservano per almeno ventisei mesi:**

- scontrini ricevute e fatture di acquisto di beni di consumo ai fini del diritto di garanzia.

**Si conservano per almeno sei mesi:**

- le fatture di alberghi e ristoranti.

(Fonte: [www.portalex.it](http://www.portalex.it))

✧ **MINI STANGATA PER LE REVISIONI AUTO – Da 25 a 45 Euro dal 20 Ottobre 2007**

Ci sono meno di due settimane di tempo per evitare la ministangata sulla revisione obbligatoria dell'auto. Scatta infatti il 20 ottobre prossimo l'aumento, oltre l'80%, per la tariffa che passa da 25,82 euro a 45 euro. L'adeguamento è stato previsto dalla Finanziaria per il 2007, ed è contenuto in un decreto ministeriale del 2 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre scorso e quindi in vigore dal quindicesimo giorno successivo. L'aumento della tariffa, quasi raddoppiata, riguarda tutte le operazioni di revisione dei veicoli a

motore e dei loro rimorchi, e si applica sia a quelle effettuate direttamente presso le sedi della Motorizzazione civile che a quelle eseguite dalle officine autorizzate. Se ci si rivolge ad una officina autorizzata oltre ai 45 euro occorre pagare l'iva al 20% sulla prestazione più 9,50 euro di diritti. La revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni due anni. Di norma non è prevista la necessità di nessuna prenotazione, per cui se si vuol evitare l'aumento è bene affrettarsi. La tariffa precedente era ferma dal 1988, e in finanziaria era previsto l'aumento che sarebbe dovuto scattare già dal febbraio di quest'anno. Questo termine non è stato rispettato ma alla fine l'incremento stabilito c'è stato.

#### ✧ LUFTHANSA PRESENTA WOMEN CHOOSE, CONCORSO ONLINE DEDICATO ALLE DONNE

Lufthansa lancia Women Choose, il nuovo concorso online dedicato alle donne. La scelta di voler comunicare per la prima volta miratamente al mondo femminile sottolinea l'attenzione di Lufthansa nei confronti di un target in crescita nell'ambito dei viaggi. Ciascuna donna ha necessità diverse a seconda del tipo di vita che conduce, dell'età, così come degli impegni familiari, di lavoro e degli interessi; in base a questi elementi è possibile individuare quattro diversi profili di donna, per ognuna della quali il vettore è in grado di proporre un prodotto mirato.

La donna oggi non solo si sposta sempre più frequentemente per impegni professionali, ma svolge un ruolo decisionale chiave nella pianificazione dei viaggi di tutta la famiglia. Nella home page del minisito dedicato, al quale si accede direttamente da [www.lufthansa.com](http://www.lufthansa.com), compaiono i profili di 4 donne: donna in carriera, ragazza frizzante, mamma che lavora e donna pronta a vivere una seconda giovinezza. Dopo essersi registrati, selezionando il profilo in cui ci si rispecchia maggiormente, è possibile visualizzare, tramite divertenti sketch, una situazione tipo del profilo scelto e, tra le altre, la soluzione che Lufthansa offre. Alla sezione "Your Lufthansa" è possibile inoltre trovare tutti i prodotti e servizi che il vettore propone a ciascun profilo di donna. Il concorso rimarrà online fino al 20 dicembre, seguirà un'estrazione di interessanti premi, tra cui numerosi biglietti aerei. Tramite la funzione "invita un'amica" ogni partecipante potrà moltiplicare le possibilità di vincita.

(dal sito [www.lufthansa.com](http://www.lufthansa.com))

#### ✧ RITIRO SPIRITUALE IN CONVENTO

Anche se il periodo delle ferie è appena passato, una proposta per chi ha voglia di staccare la spina dalla frenesia del lavoro, per dedicarsi alla riflessione sul senso della propria vita o comunque allontanarsi temporaneamente dalle banali questioni "terrene". Conventi e case religiose aprono sempre più spesso le proprie porte al resto del mondo e offrono interessanti opportunità di soggiorno, corsi, seminari e ritiri spirituali. Ecco alcuni siti dove trovare notizie utili [www.zentrum-tau.it](http://www.zentrum-tau.it) (Alto Adige) – [www.turismoreligioso.eu](http://www.turismoreligioso.eu) (Italia) – [www.cooperazione.ch/pdfdata/co/200527i/0527CO60\\_058.pdf](http://www.cooperazione.ch/pdfdata/co/200527i/0527CO60_058.pdf) (Svizzera)

#### ✧ AFFIDO CONDIVISO



Con la legge n. 54 del 2006 è stato modificato il diritto di famiglia italiano: d'ora innanzi, in caso di separazione dei genitori – sposati o meno – l'affidamento condiviso dei figli costituirà la regola. Il Comitato Provinciale delle Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha redatto un utile opuscolo, che alleghiamo in formato pdf a questo numero del Notiziario.

#### ✧ DIFENDI LA NATURA. ADOTTA UN'ORSO

Una delle specie simbolo del nostro Paese è l'orso marsicano. Vive sull'Appennino centrale ed è costantemente minacciato dal bracconaggio e dalla frammentazione di boschi che ha fatto diminuire l'estensione del territorio dove trovare cibo e riprodursi. Oggi la popolazione di orso marsicano conta soltanto dai **30 ai 50 individui**; una specie prioritaria a gravissimo rischio di estinzione.

Questa specie quotidianamente continua ad essere vittima del bracconaggio: **proprio in questi giorni 3 orsi sono stati trovati uccisi nel Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise**. Una perdita inestimabile per la nostra biodiversità.

L'orso non può difendersi da solo dai fucili e dai bocconi avvelenati dei bracconieri, siamo noi che possiamo e dobbiamo proteggerlo.

Per questo il tuo Natale può avere un significato speciale: scegli di destinare la somma dei tuoi regali di Natale per clienti, dipendenti e partner aziendale al WWF, un prezioso sostegno anche per l'Orso bruno marsicano..

Le donazioni consentiranno al WWF di proseguire il suo impegno in difesa del proprio programma di conservazione. Per sapere come sostenere il WWF, visita il sito [www.wwf.it](http://www.wwf.it)

#### ✧ SALUTE: RIFLETTORI SU CUORE DONNE, CHECK-UP GRATIS NELLE COOP

Riflettori puntati sul cuore delle donne, con l'obiettivo di prevenire le malattie cardiovascolari che, dopo i 50 anni, rappresentano la prima causa di morte per il sesso femminile. E' questo l'obiettivo della campagna 'la donna di cuore', rivolta alle 'lei' tra i 40 e i 60 anni: **dal 12 ottobre al 16 febbraio 2008 migliaia di donne potranno infatti sottoporsi ad uno screening cardiovascolare gratuito. Inedito il luogo: 54 ipermercati Coop distribuiti su tutto il territorio nazionale, dove verranno allestiti veri e propri ambulatori mobili, oltre che in 300 studi medici.** L'iniziativa, organizzata dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic) e dalla Società Acaya Formazione e Salute, con il patrocinio del Ministero della Salute, vedo come testimonial Loretta Goggi. Alle donne interessate, dunque, (oltre 7.000 quelle che la Sic si propone di raggiungere) verrà proposto un check-up gratuito del cuore a 360 gradi, attraverso la visita medica ed una serie di analisi diagnostiche (controllo del peso, massa corporea, trigliceridi, glicemia, colesterolo, pressione sanguigna ed elettrocardiogramma) per dare in tempo reale ad ognuna il profilo del rischio cardiovascolare, cercando di definire per ogni donna il rischio a cui può andare incontro. "Bisogna sfatare il preconcetto - ha affermato il presidente Sic Francesco Fedele - che le donne siano al riparo dalle patologie del cuore, ed esposte essenzialmente a quelle tumorali. E' vero che prima della menopausa le donne sono più protette, ma dopo tale vantaggio è annullato e le donne finiscono per superare gli uomini nell'incidenza di tali patologie. Il check-up - ha aggiunto - prevede anche esami specifici come elettrocardiogramma ed esami del sangue, dati che saranno estremamente utili per predisporre campagne di prevenzione sulla base della personalizzazione del rischio nel singolo soggetto". E invita a maggiori controlli anche Francesco Romeo, direttore della cattedra di cardiologia all'università Tor Vergata di Roma: "si pone ancora poca attenzione ad una sistematica valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare nelle donne - ha detto - e credo che il fattore di rischio più grande per la donna sia proprio la convinzione di non correre pericoli". Un messaggio in questa direzione è pure quello di Loretta Goggi: "le donne pensino un pochino di più a loro stesse e trovino cinque minuti per uno screening fondamentale perché - ha affermato presentando l'iniziativa - se per innamorarsi basta un'ora, per controllare il cuore basta molto meno".

#### ✧ SALUTE: PREVENZIONE GRATUITA

Come ogni anno parte la **Campagna Nastro Rosa** promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori per sensibilizzare tutte le donne sull'importanza della diagnosi precoce nella battaglia del tumore alla mammella. Dall'1 al 31 Ottobre, saranno a disposizione ambulatori per le donne con più di 25 anni di età per visite gratuite. Per conoscere giorni e orari di apertura e l'ambulatorio più vicino, chiama il numero verde **SOS Lilt 800998877** o visita il sito [www.lilt.it](http://www.lilt.it)

L'Associazione Italiana Chiropratici (Aic), organizza anche quest'anno la settimana della chiropratica. Dal 22 al 27 Ottobre, offrono nei loro studi un check-up gratuito della postura, così importante per il benessere psicofisico. Per prenotare basta telefonare al numero **Verde 800017806**.

Dal 15 Ottobre 2007 al 15 Gennaio 2008, Infasil e l'Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani (Aogoi) mettono a disposizione di tutte le donne un numero **Verde 800950050** per prenotare una visita ginecologica gratuita. In più tutte le giovani dai 16 ai 24 anni, potranno avere una consulenza speciale per imparare ad avere cura del loro benessere intimo.

Il 50% delle persone digrigna i denti durante il sonno. Questo disturbo, chiamato bruxismo, a lungo andare logora lo smalto arrecando danni anche alla mandibola. Per scoprire se ne soffri, durante il mese di Novembre puoi telefonare al numero **verde 8001111905** e prenotare una visita odontoiatrica gratuita.

Soffri di stipsi? Dal 12 al 16 Novembre si svolge la terza settimana nazionale per la diagnosi e la cura dell'intestino pigro. Per una visita gratuita telefona al numero verde 800126731.

#### ✧ UN RIMEDIO CONTRO LA PAURA

Eft è la sigla di *Emotional Freedom Technique* ( tecnica di liberazione Emozionale) un metodo di autoaiuto che soccorre chi soffre di stress, ansia, fobie, traumi psicologici, paure e attacchi di panico. E' basato sulla medicina cinese, consiste nella stimolazione di alcune zone del corpo corrispondenti ai meridiani, così si migliora la circolazione dell'energia, sentendo subito un senso di benessere. Chi è interessato può rivolgersi al numero 3334863299 o collegarsi al sito [www.eft-italia.it](http://www.eft-italia.it)

#### ✧ CAPODANNO 2007- 2008

Il Centro Benessere Hotel Tritone all'Isola di Lipari, offre un pacchetto di tre giorni per Euro 590,00 in camera doppia. Ecco l'offerta :




- 1 giorno in mezza pensione (Bevande Escluse)
- 2 giorni in pensione completa (Bevande Escluse)
- Cenone di Fine Anno con Bevande Incluse
- Trattamenti indicati presso il Centro Benessere
- Giro dell'Isola di Lipari in bus.


Hotel Tritone  
Via Mendolita  
98055 Lipari - Isole Eolie  
Tel & Fax +39 0909811595  
[www.bernardigroup.it](http://www.bernardigroup.it)  
[hoteltritone@bernardigroup.it](mailto:hoteltritone@bernardigroup.it)

#### ✧ ADOZIONE : SILVIA CERCA DUE GENITORI

**Silvia** è arrivata nella Casa Famiglia di Roma a 11 mesi, dopo essere stata abbandonata in ospedale alla nascita. E' affetta da angioma cavernoso del viso e per tornare allo stato di normalità necessita ancora di interventi chirurgici. Chi desidera avere informazioni per l'adozione può rivolgersi a : [Il Girotondo – tel. 06/6538929 dal lunedì al sabato ore 9-13](http://www.girotondo.it) posta elettronica : [centrogirotondo@libero.it](mailto:centrogirotondo@libero.it)

#### ✧ CORSI PROFESSIONALI

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p><b>Valutazione Immobiliare</b></p>   | <p><b>Esclusivo per i Geometri in tutte le città d'Italia !</b> La Geoval organizza su tutto il territorio nazionale Corsi in Valutazione Immobiliare tenuti da tutors esperti nel settore, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri. Il Corso riconosce 18 crediti formativi. La quota stabilita in € 620 + Iva per i non iscritti alla Geoval e € 570 + Iva per i soci e le donne geometra. Rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:geoval.geometri@libero.it">geoval.geometri@libero.it</a> oppure telefonare al numero Tel/Fax 39 0737 787233 – Cell. 3357059083</p> |
|  | <p><b>Impianti fotovoltaici</b></p>     | <p><b>Milano 15 novembre - Salerno 21 novembre</b></p> <p>Il corso consente di acquisire le basi tecnico-progettuali per l'implementazione di sistemi fotovoltaici connessi in rete. Al termine dell'iter formativo il partecipante sarà in grado di progettare/installare autonomamente un sistema fotovoltaico connesso in rete.</p> <p>Costo della giornata: 180 euro + Iva<br/>Materiale didattico: CD Book <a href="#">Sistemi fotovoltaici</a>, con allegato software operativo.</p>   |
|  | <p><b>Certificazione energetica</b></p> | <p><b>Palermo - 28 novembre</b></p> <p>Il corso è rivolto a quegli operatori del settore che vedono nel risparmio energetico il valore aggiunto degli edifici e degli impianti che si apprestano a progettare, e che saranno soggetti ad acquisire la certificazione energetica.</p> <p>Costo della giornata: 180 euro + Iva.<br/>Materiale didattico: CD con slides e pdf</p>   |



## Ponteggi e PiMUS

Roma - 29 novembre  
Incontro su tutti gli aspetti legati ai ponteggi, dalla progettazione alla sicurezza alla redazione del PiMUS, tenuto da Michele Sanginisi.

Costo della giornata: 120 euro + Iva  
Materiale didattico: libro Ponteggi metallici fissi

### APPROFONDIMENTO

#### **DIRITTO DI FAMIGLIA : IL RAPPORTO DI FAMIGLIA IN GENERALE**



#### **IL DIRITTO DI FAMIGLIA : definizione e caratteri**

Il diritto di famiglia comprende l'insieme delle norme che hanno per oggetto gli stati e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che la costituiscono. Nella famiglia di diritto, più che tutelare esclusivamente l'interesse individuale dei singoli componenti, tenta di prendere in considerazione l'interesse superiore dell'intero gruppo familiare.

#### **Diritti nascenti dai rapporti familiari**

I diritti soggettivi che derivano dai rapporti familiari presentano caratteristiche del tutto particolari essendo:

- assoluti;
- indisponibili;
- imprescrittibili;
- personalissimi;
- di ordine pubblico;
- oggetto di una particolare tutela penale;

#### **La riforma del diritto di famiglia**

Con la L. 151/75 il legislatore ha profondamente modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari. Punti qualificanti della riforma sono:

1. la completa parità giuridica dei coniugi;
2. il riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori per i figli naturali e per quelli legittimi;
3. un più incisivo intervento del giudice nella vita della famiglia;
4. la scomparsa della dote e del patrimonio familiare;
5. l'istituzione della comunione legale dei beni dei coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia;
6. la potestà esercitata da entrambi i genitori;
7. la qualifica di erede (e non di usufruttuario) conferita al coniuge superstite.

#### **Il concetto di famiglia. La famiglia di fatto**

La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità. Alla famiglia fondata sul matrimonio - o famiglia legittima - si contrappone la c.d. famiglia di fatto, costituita da persone di sesso diverso che convivono "more uxorio" ed eventualmente dai figli di esse.

Fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione, all'assistenza materiale e morale, alla fedeltà. Il suo carattere di unione libera fa sì che, in ogni momento ed a propria discrezione, ciascuno dei conviventi possa interrompere il rapporto. La reciproca assistenza materiale non è oggetto di una obbligazione civile, ma, secondo la qualificazione che ne dà la giurisprudenza, di una obbligazione naturale, con la conseguenza giuridicamente rilevante che non è ammessa la ripetizione di indebito. Diversa è però l'ipotesi in cui l'assistenza materiale venga meno per la morte del convivente dovuta al fatto illecito di un terzo: al convivente superstite deve essere riconosciuto, ma la giurisprudenza è al riguardo divisa, il diritto al risarcimento del danno da parte del terzo. Una indiretta rilevanza è, invece, data dalla giurisprudenza alla relazione more uxorio in materia di diritto all'assistenza materiale: il coniuge divorziato perde il diritto al mantenimento o agli alimenti se, convivendo di fatto con altri, goda dell'assistenza materiale del familiare di fatto. Tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima (salva, naturalmente, la facoltà di disporre per testamento nei limiti della quota disponibile): la legislazione pensionistica attribuisce però il diritto alla pensione di guerra alla convivente del caduto, se la convivenza era durata almeno un anno (da ultima, l. n. 313 del 1968). Ancora: la Corte

Costituzionale, dopo averla più volte respinta, ha infine accolto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 della l. n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede fra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; oltre che nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale. La Corte si è però studiata di non enunciare la parificazione del convivente al coniuge: l'incongruenza della norma dichiarata illegittima sta, secondo la Corte, nel fatto che essa non menziona il convivente, sebbene oggetto di tutela sia non la famiglia nucleare, né quella parentale, ma la convivenza di un aggregato esteso fino a comprendervi estranei, quali gli eredi testamentari.

Sotto il profilo dei rapporti fra genitori e figli naturali, l'equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima è, nel nostro diritto, pressoché totale, e diventa totale se nessuno dei genitori sia unito con altri in matrimonio (altrimenti sono fatti salvi i diritti della famiglia legittima). In particolare, i genitori hanno il diritto e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1, Cost.). Il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della paternità o della maternità comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti spettanti nei confronti dei figli legittimi (artt. 261, 277), inclusi il dovere e il diritto alla prestazione alimentare (art. 433 nn.2 e 3). Anche agli effetti successori i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, i genitori naturali a quelli uniti in matrimonio. Si noti: fratello legittimo e fratello naturale sono tra loro equiparati rispetto ai genitori, non nei loro interni rapporti successori. Essi non succedono tra loro, come succedono i fratelli legittimi (art. 570 c.c.); e solo se mancano altri parenti entro il sesto grado, piuttosto che dare luogo alla successione dello Stato (art. 586 c.c.), eredita il fratello naturale (così, pur in mancanza di una norma di legge, ha deciso la Corte Costituzionale).

Convivenza di fatto e famiglia non sono concetti coincidenti: la procreazione che derivi da un occasionale rapporto sessuale dà luogo a tutte le conseguenze giuridiche appena indicate per quanto riguarda la famiglia di fatto, quantunque manchi la convivenza fra i genitori naturali. La convivenza fra costoro è però produttiva di un effetto specifico: la potestà sul figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori spetta al genitore con il quale il figlio convive; ma, se i genitori naturali sono tra loro conviventi, la potestà spetta ad entrambi (art. 317 bis), così come nella famiglia legittima.

#### **Coniugi, coniugio, parentela, affinità**

I rapporti che legano i vari componenti della famiglia possono essere:

- rapporti di coniugio: che legano marito e moglie;
- rapporti di parentela: che legano i discendenti da un unico capostipite;
- rapporti di affinità: che legano tra loro il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.

## **IL MATRIMONIO**



### **Nozione e natura giuridica del matrimonio**

Il matrimonio è, secondo l'ordinamento giuridico vigente, l'atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e materiale fra i coniugi.

### **La libertà matrimoniale**

Data l'importanza dell'impegno che i nubendi contraggono con il matrimonio è necessario che sia loro garantita la massima libertà all'atto della costituzione del vincolo. Sul piano civile la libertà delle nozze appare garantita:

- ✓ dall'illiceità della condizione testamentaria impeditiva di matrimonio;
- ✓ dallo sfavore per la mediazione matrimoniale;
- ✓ dal regime della *promessa di matrimonio*.<sup>1</sup>

## La promessa di matrimonio<sup>1</sup>

La promessa di matrimonio (c.d. sponsali) non è giuridicamente impegnativa. Tuttavia la legge pone a carico del promittente delle conseguenze di ordine patrimoniale qualora non si giunga alle nozze:

- risarcimento del danno derivante da spese e obbligazioni contratte a causa della promessa;
- restituzione dei doni;

## Condizioni per la celebrazione del matrimonio

Per contrarre matrimonio occorre:

1. *il raggiungimento della maggiore età (o sedici anni qualora ricorrano gravi motivi da accertare con decreto da parte del giudice);*
2. *la sanità mentale;*
3. *la mancanza di un vincolo di precedente matrimonio;*
4. *la mancanza di determinati vincoli di parentela o affinità tra gli sposi;*
5. *la mancanza di vincoli derivanti da adozione o affiliazione;*
6. *la mancanza del c.d. "impedimentum criminis";*
7. *il decorso del tempo che va sotto il nome di "lutto vedovile";*

Qualora manchi uno dei suddetti requisiti il matrimonio non può essere celebrato. Tali situazioni sono chiamate impedimenti e possono essere:

- impedimenti dirimenti: in presenza dei quali l'eventuale matrimonio celebrato ugualmente è annullabile;
- impedimenti impediendi: che rendono irregolare l'eventuale matrimonio, che peraltro resta valido, mentre viene solo irrogata una sanzione agli sposi: tale è il lutto vedovile.

## La celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla pubblicazione che consiste nell'affissione per otto giorni consecutivi (di cui due domeniche), alla porta della casa comunale, nei comuni di residenza degli sposi, di un atto in cui siano indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove essi intendano contrarre matrimonio. La celebrazione avviene pubblicamente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni.

## Irregolarità

Sono casi di irregolarità:

- inosservanza del periodo di lutto vedovile;
- violazione delle norme sulla pubblicazione del matrimonio;
- altre violazioni di legge (art. 134 e ss.);

## Inesistenza<sup>2</sup>

Il matrimonio è inesistente quando nella fattispecie manchi anche quel minimo di elementi necessari perché si possa identificare in essa un matrimonio:

- quando manca la celebrazione;

---

<sup>1</sup> *Cassazione Civile*

**Promessa di matrimonio:**

**- promessa solenne e semplice (effetti)**

La promessa di matrimonio, contemplata dagli artt. 79-81 cod. civ., s'identifica, alla stregua del costume sociale, nel cosiddetto fidanzamento ufficiale, e sussiste, cioè, quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio, libero restando di verificare se questa venga poi conseguita in se stesso e nell'altro e di trarne le debite conseguenze. Nell'ambito di detta promessa, si distingue quella di tipo solenne, di cui all'art. 81 cod. civ., soggetta a determinati requisiti (vicendevolezza, capacità di agire dei promittenti, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni di matrimonio), e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria, da quella di tipo semplice, non soggetta ad alcun requisito di capacità o di forma, qualificabile come mero fatto sociale, e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto, tenuto conto che la restituzione dei doni, prevista dall'art. 80 cod. civ., non deriva dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio.

Sez. I, sent. n. 3015 del 02-05-1983, Del Zompo c. Spina (rv 427930).

<sup>2</sup> *Cassazione Civile*

**Prova della celebrazione del matrimonio:**

**- atto di celebrazione**

Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l'inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 ("la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie") e 8 ("la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio") dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l'omissione riguarda l'atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 cod. civ., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 cod. civ., e che la prova, con ogni mezzo, dell'intervenuta manifestazione del consenso "ad nuptias" può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell'atto ovvero, nel corso di un'azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti l'incompletezza della loro redazione.

Sez. I, sent. n. 9218 del 01-09-1995, Murolo c. Menichini (rv 493841).

- quando il matrimonio è celebrato fra persone dello stesso sesso;
- quando manca il consenso degli sposi.

### Casi d'annullabilità corrispondenti agli impedimenti matrimoniali<sup>3</sup>

1. **vincolo di precedente matrimonio:** in tal caso il matrimonio può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal P.M. e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale. In caso di morte presunta, invece, il coniuge dello scomparso può contrarre nuovo matrimonio. Tuttavia, qualora il presunto morto ritorni o ne sia accertata l'esistenza, tale matrimonio è nullo;
2. **vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione:** di regola in questi casi l'invalidità è assoluta e insanabile. Tuttavia nei casi previsti dal codice in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione alle nozze, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione;
3. **impedimentum criminis:** l'invalidità è assoluta e insanabile;
4. **violazione dei limiti di età:** il matrimonio può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal P.M.. Il coniuge minore tuttavia non può impugnarlo se ha raggiunto la maggiore età da oltre un anno. Inoltre l'impugnazione del genitore o del P.M. deve essere respinta se il minore abbia raggiunto la maggiore età o vi sia stato concepimento o procreazione ed in ogni caso sia accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
5. **interdizione:** il matrimonio può essere impugnato dal tutore, dal P.M. e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero l'interdizione sia stata pronunciata dopo ma l'infermità già esisteva al tempo del matrimonio.
6. **incapacità di intendere o di volere:** chi, pur non essendo interdetto, sia stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa anche transitoria, al momento della celebrazione, può impugnare il matrimonio.

### Casi consistenti in vizi del consenso

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge, in particolare:

1. l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2. l'esistenza di condanna non inferiore a cinque anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione prima del matrimonio;
3. la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4. una condanna non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione;
5. lo stato di gravidanza non cagionato dalla persona caduta in errore.

Si ricordi che l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. Infine ciascuno dei coniugi può impugnare il matrimonio per simulazione quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

<sup>3</sup> *Cassazione Civile*

**Impugnazione da parte dei soggetti diversi dai coniugi: interesse legittimo e attuale: nozione**

Con riguardo alla nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 cod. civ. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), l'"interesse legittimo ed attuale", la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117, primo comma, cod. civ., per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l'azione di nullità del contratto ( art. 1421 cod. civ.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause d'invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Pertanto, deve negarsi nei confronti dell'I.N.P.S. la legittimazione all'azione di nullità del matrimonio per mancanza di libertà di stato, in relazione agli obblighi assicurativi inerenti al trattamento pensionistico in favore del coniuge superstite, tenuto conto che, in tale situazione, la qualità di coniuge non incide in via diretta sul rapporto assicurativo, ma configura mero presupposto del suddetto trattamento, e che inoltre l'interesse dell'istituto all'individuazione dell'avente diritto al trattamento stesso resta tutelato dalla facoltà di rifiutarlo a chi non provi l'indicato presupposto, ovvero, in presenza di un conflitto fra atti di matrimonio, fino a quando non venga accertata la validità dell'uno o dell'altro vincolo, su iniziativa degli aspiranti alla pensione di reversibilità.

Sez. I, sent. n. 720 del 06-02-1986, I.N.P.S. c. Basso (rv 444279).

### Il matrimonio putativo

Di regola l'annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi. La legge però non può non tenere presente il fatto che il matrimonio ha creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione dei figli nati dall'unione invalida. Gli effetti del matrimonio putativo sono così disciplinati dalla legge:

- se i coniugi hanno contratto matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l'annullamento opera soltanto *ex nunc*.
- se i coniugi hanno contratto matrimonio in malafede, questo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

### Il matrimonio canonico con effetti civili

Attualmente nel nostro ordinamento giuridico i cittadini sono liberi di scegliere tra due forme di celebrazione del matrimonio:

- matrimonio civile, celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile;
- matrimonio canonico (detto anche concordatario), celebrato davanti al ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

Il matrimonio religioso si svolge in quattro fasi:

1. **pubblicazioni:** devono essere effettuate, oltre che alle porte della casa parrocchiale, anche alle porte della casa comunale.
2. **eventuali opposizioni:** se all'ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione e non gli consti altrimenti che esista un impedimento, questi deve rilasciare un certificato con cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione.
3. **celebrazione:** avviene secondo la disciplina canonica alla presenza del sacerdote competente. Questi spiega ai nubendi che il matrimonio avrà anche effetti civili e dà lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile. Immediatamente dopo la celebrazione il ministro del culto compila l'atto di matrimonio in doppio originale trasmettendone uno, entro cinque giorni, all'ufficiale dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché provveda alla trascrizione di esso nei registri dello stato civile.
4. **trascrizione:** deve essere compiuta dall'ufficiale dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio. Nelle successive ventiquattro ore ne deve essere data notizia al parroco. La trascrizione costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli affetti civili del matrimonio canonico. In sua mancanza il matrimonio rimane un atto solo religioso, irrilevante sotto il profilo civile.

### Il matrimonio "acattolico"

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, salvo quanto è disposto dalla legge speciale concernente tale matrimonio. Il matrimonio acattolico, a seguito dell'iscrizione nei registri dello stato civile, produce anch'esso, dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio civile.

### La società coniugale

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi fissando per essi una serie di diritti e doveri reciproci:

- la coabitazione: consiste nella normale convivenza di marito e moglie;
- la fedeltà;
- l'assistenza: dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale;
- la collaborazione;
- la contribuzione ai bisogni della famiglia.

## IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

### Il regime patrimoniale legale e le convenzioni matrimoniali

Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è costituito dalla comunione dei beni. I coniugi possono tuttavia accordarsi per un regime di separazione dei beni, di comunione convenzionale ovvero per

la costituzione di un fondo patrimoniale. Tale accordo deve manifestarsi mediante un negozio giuridico - la convenzione matrimoniale - che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità. Le convenzioni possono essere stipulate sia prima che dopo il matrimonio; possono essere altresì modificate in qualsiasi momento con l'accordo delle parti. La scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

### **La comunione legale**

Ai sensi dell'art. 177, costituiscono oggetto della comunione:

1. **gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio:** La formula legislativa (gli acquisti compiuti) ha sollevato molti interrogativi: la si deve leggere con riferimento ai beni acquistati oppure con riguardo al titolo dell'acquisto di beni, fonte del diritto di credito al conseguimento della proprietà? Se, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi conclude un contratto preliminare per l'acquisto di un bene, si può ritenere che il titolo si comunichi all'altro coniuge e che questi possa agire per l'adempimento del preliminare? La risposta negativa è suggerita dalla considerazione che oggetto di comunione possono essere beni, e non anche diritti di credito, quantunque strumentali al conseguimento della proprietà di un bene. Dalla medesima considerazione discende la risposta negativa al quesito se il diritto di credito alla restituzione di un deposito bancario eseguito da uno dei coniugi possa essere esercitato dall'altro coniuge. Ancora: assume rilievo, per decidere se l'acquisto è avvenuto durante il matrimonio, la data del titolo di acquisto o la data in cui si produce l'effetto acquisitivo della proprietà del bene? Se, prima del matrimonio, un coniuge ha concluso una compravendita con riserva di proprietà ed è diventato proprietario del bene, con il pagamento dell'ultima rata, in costanza di matrimonio, il bene cade in comunione legale? La risposta è affermativa: rilevante è il momento in cui si consegue la proprietà, come è confermato dall'art. 179, comma 1, lett. a, che esclude dalla comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, anche se ne ha pagato il corrispettivo durante il matrimonio. In tutti i casi nei quali opera l'art. 177, lett. a, lo stato di comunione si attua ipso iure, senza necessità di un ritrasferimento dall'altro coniuge di una quota del bene acquistato da un coniuge. La norma in esame configura uno specifico modo di acquisto della (com)proprietà, basato sulla qualità di coniuge di chi ha compiuto l'acquisto: il bene entra pro quota nel patrimonio del coniuge senza transitare attraverso il patrimonio di chi lo ha acquistato;
2. **i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi**, percepiti o non consumati allo scioglimento della comunione: così i canoni di locazione dell'immobile parafernale; gli interessi sul capitale o i dividendi sulle azioni ricevute in eredità e così via;
3. **i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi** se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati: così gli utili dell'impresa gestita da un solo coniuge, i diritti d'autore o di inventore per le opere dell'ingegno o le invenzioni industriali del coniuge, le retribuzioni per il lavoro prestato, inclusa l'indennità di fine rapporto;
4. **le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.** Qualora si tratti di aziende costituite prima del matrimonio da uno soltanto dei coniugi ma gestite successivamente da entrambi, la comunione concerne soltanto gli utili e gli incrementi. E' qui configurata una forma di esercizio in comune di una attività economica alternativa rispetto alla società: se un'impresa è di fatto esercitata in comune da due persone, e queste sono coniugi che non abbiano optato per il regime della separazione dei beni, l'attività esercitata in comune non dà luogo ad una società, secondo l'art. 2247 c.c., e in particolare ad una società di fatto, bensì ad una azienda coniugale. Non si applicano le norme sulla società semplice (se l'attività di fatto esercitata in comune è una attività agricola) o quelle sulla società in nome collettivo irregolare (se l'attività di fatto esercitata in comune è una attività commerciale), ma le norme che regolano la comunione legale fra coniugi. Perciò la figura della comunione di impresa, inammissibile in via di principio, risulta ammessa fra coniugi; ma non si tratta qui della ordinaria comunione regolata dagli artt. 1100 ss. c.c., bensì della speciale comunione di cui agli artt. 180-192 c.c., giudicata come non inadatta all'esercizio collettivo di un'impresa. L'azienda coniugale ha carattere alternativo, rispetto alla società, ma residuale: ricorre quando i coniugi non abbiano, ancorché in regime di comunione legale, concluso un espresso contratto di società, quale che sia il tipo societario prescelto; e la conclusione di un contratto di società fra coniugi non richiede una convenzione modificativa del regime della comunione legale, ai sensi dell'art. 210 c.c., salvo che l'azienda coniugale non preesistesse

alla conclusione del contratto di società. Se, in comune con i coniugi, esercitano l'attività imprenditoriale anche terzi, si è fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 177, lett. d: il rapporto dovrà essere qualificato come società di fatto.

Ci si domanda se gli acquisti di cui all'art. 177 lett. a siano solo quelli a titolo derivativo o anche quelli a titolo originario. Non c'è ragione di distinguere: sarebbe, del resto, incongruo ritenere che un bene entri o non entri in comunione a seconda che sia acquistato a domino oppure a non domino, in forza dell'art. 1153 c.c.. Ma si è posto il caso della costruzione eseguita, in costanza di matrimonio, su terreno parafernale di un coniuge: dovrà la proprietà superficiaria, con il diritto di superficie sul suolo, essere qualificata come acquisto compiuto dal coniuge proprietario del suolo? Sta di fatto che un nuovo bene è entrato, durante il matrimonio, nel patrimonio del coniuge, e che vi è entrato in virtù di quel modo di acquisto della proprietà che è l'accessione: se nell'art. 177, lett. a, si ricomprendono gli altri acquisti a titolo originario, nulla può giustificare l'esclusione dell'accessione.

Non cadono in comunione e sono beni personali di ciascun coniuge:

1. *i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio* (c.d. beni parafernali);
2. *i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione*, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;
3. *i beni ad uso strettamente personale di ciascun coniuge*: questi sono esclusi dalla comunione anche se acquistati con danaro comune: sono gli abiti, quale che ne sia il valore; ma non anche i gioielli, se di grande valore (quantunque destinati ad un uso personale, essi sono anche oggetti di investimento; non sono solo beni d'uso, sono anche valori di scambio);
4. *i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge* tranne quelli destinati alla conduzione dell'azienda coniugale, che sono comuni ai sensi dell'art. 177, lett. d. Non sono neppure quelli destinati all'esercizio dell'impresa del coniuge, che formano oggetto di comunione de residuo a norma dell'art. 178 c.c.. Sono sicuramente gli strumenti di lavoro del professionista intellettuale, e possono anche essere, come si desume dall'art. 179, comma 2, beni immobili o beni mobili registrati: così l'immobile adibito a studio professionale. E qui c'è una incongruenza, giacché l'immobile adibito ad azienda del coniuge rientra nella comunione de residuo; né l'incongruenza si supera includendo l'immobile adibito a studio professionale nella comunione: sarebbe in tal caso peggiore la condizione del professionista intellettuale rispetto a quella dell'imprenditore, i cui beni aziendali sono sottratti alla comunione attuale;
5. *i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno* nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Si tratta di somme che reintegrano una (parzialmente o totalmente) perduta capacità della persona; e non è sembrato giusto renderne partecipe il coniuge. Ma per la stessa ragione si dovrà escludere dalla comunione il risarcimento del danno biologico. Cade, invece, in comunione de residuo il risarcimento dovuto per mancata percezione del reddito nel periodo di invalidità temporanea, essendo l'equivalente dei proventi di cui all'art. 177, lett. c, al pari di quello ricevuto per la mancata percezione dei frutti di cui all'art. 177, lett. b;
6. *i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio*, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto. In difetto di questa dichiarazione non opera la surrogazione, nel nuovo bene, della qualità personale del bene venduto o permutato, ed il nuovo bene cade in comunione. La dichiarazione ha, secondo la giurisprudenza, natura di dichiarazione di volontà, diretta ad attuare la surrogazione; deve essere espressa e rivolta all'altro coniuge, che deve perciò essere presente all'acquisto e che con il proprio silenzio esprime accettazione; ma non occorre, se l'acquisto ha per oggetto un bene mobile, che sia una dichiarazione scritta. Che si tratti di dichiarazione di volontà, produttiva dell'effetto surrogatorio, si può convenire: sarebbe, altrimenti, incomprendibile che una dichiarazione di scienza, enunciativa della provenienza del danaro, non possa essere resa successivamente all'atto di acquisto. Bisogna però precisare che l'effetto surrogatorio trova pur sempre la propria giustificazione nella provenienza del danaro dalla vendita di un bene personale del coniuge: la più corretta qualificazione della dichiarazione in parola è, perciò, quella di dichiarazione (bilaterale) ricognitiva, che inverte l'onere della prova. L'altro coniuge, sebbene consenziente all'atto dell'acquisto, potrà successivamente dare la prova che il danaro utilizzato era danaro comune ed ottenere una sentenza che accerti la natura del bene come bene in comunione; ed analoga azione, basata sulla medesima prova,

potrà essere esercitata in via surrogatoria del terzo creditore della comunione o dell'altro coniuge. Al fatto che si tratta di volontà ricognitiva e non dispositiva consegue anche che, ove l'altro coniuge contesti, all'atto dell'acquisto, la dichiarazione del coniuge acquirente, impedendo così la produzione (contrattuale) dell'effetto surrogatorio, questo effetto potrà essere ugualmente provocato dal coniuge acquirente con l'accertamento giudiziale della provenienza del danaro della vendita di un bene personale. Corrispondente qualificazione va estesa alla dichiarazione richiesta dall'art. 179, comma 2. Se viene acquistato, quale bene di uso strettamente personale o quale bene destinato all'esercizio della professione o quale reimpiego del prezzo di vendita di un qualsiasi bene personale, una cosa immobile o mobile registrata, il bene acquistato è escluso dalla comunione solo se all'atto di acquisto prende parte anche l'altro coniuge e nell'atto è dichiarata l'esclusione dalla comunione. Qui la dichiarazione deve essere scritta perché si tratta di acquisti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2647, che fa esplicito riferimento agli atti di acquisto personali a norma delle lettere c, d, e ed f dell'art. 179 c.c., da trascriversi a carico del coniuge titolare del bene escluso dalla comunione, e dell'art. 2685, che ripete analoga formulazione. Per effetto della trascrizione dell'acquisto, recante la dichiarazione voluta dall'art. 179, comma 2, l'esclusione del bene dalla comunione risulterà opponibile ai creditori della comunione o a quelli dell'altro coniuge, a norma dell'art. 2915. Qui non può valere la concorde qualificazione della pubblicità richiesta dall'art. 2647 quale semplice pubblicità-notizia: essa vale per le convenzioni matrimoniali, in quanto opponibili ai terzi in forza della loro annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, comma 4); non anche per gli acquisti di beni personali, insuscettibili di una simile annotazione. Può accadere che, dopo avere acquistato un bene personale, il coniuge lo alieni ad un terzo, mentre l'altro coniuge contesta, in contrasto con la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 179, comma 2, la natura personale del bene in questione. Considerata la natura di questa azione, quale azione di accertamento della proprietà del bene, il conflitto andrà risolto sulla base dell'art. 2653 n. 1, che fa riferimento alla trascrizione delle domande dirette all'accertamento della proprietà e degli altri diritti reali (dunque, anche della proprietà): la sentenza ottenuta dall'altro coniuge sarà opponibile al terzo acquirente solo se la relativa domanda giudiziale era stata trascritta prima della trascrizione dell'acquisto del terzo. Ai casi menzionati dall'art. 179 c.c. la Cassazione ne ha aggiunto uno ulteriore: è il caso in cui l'altro coniuge, con dichiarazione inserita nell'atto di acquisto dell'immobile o del mobile registrato, rinunci alla comunione del bene, quantunque non si tratti di bene rientrante fra quelli di cui alle lett. c, d, f dell'art. 179 c.c.. In questo caso la volontà del coniuge non è dichiarativa, bensì dispositiva: la Cassazione precisa che la dichiarazione non può essere successivamente revocata e che è resa pubblica con la trascrizione dell'atto, mentre i creditori della comunione e quelli particolari del coniuge possono, ricorrendone i presupposti, esperire l'azione revocatoria della dichiarazione in parola, siccome atto di disposizione del proprio patrimonio. Con il che viene data una lettura siffatta dell'art. 177, lett. a: gli acquisti compiuti separatamente da ciascuno dei coniugi cadono in comunione, salvo che non si tratti di beni personali e salvo che l'altro coniuge non abbia, nell'atto di acquisto, dichiarato una volontà contraria. La regola della comunione è, a questo modo, temperata con il principio dell'autonomia contrattuale: la comunione è, insomma, comunione legale, ma non comunione forzosa (e la stessa Cassazione fa valere l'argomento secondo il quale nessuno può essere costretto, contro la sua volontà, ad acquisire un bene). Non si tratta, si noti, di una rinuncia alla quota (e l'ipotesi non è assimilabile a quelle di cui agli artt. 882, comma 2, 1104): qui l'atto di volontà dell'altro coniuge interviene prima che la fattispecie acquisitiva si perfezioni, e perciò il bene è ab initio acquistato individualmente dal coniuge stipulante. E' la rinuncia ad acquistare un diritto, non la rinuncia ad un diritto già acquistato.

L'amministrazione del patrimonio in comunione spetta ad entrambi i coniugi, in applicazione del principio di uguaglianza. Occorre però distinguere tra atti di ordinaria amministrazione (che possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente) e atti di straordinaria amministrazione (che spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi).

Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge non sono però sempre invalidi:

- se l'atto riguarda beni immobili esso è in tal caso annullabile, ma l'azione di annullamento va proposta entro un anno dalla data in cui il coniuge non consenziente ha avuto conoscenza dell'atto;

- se l'atto riguarda beni mobili, esso resta valido, ma il coniuge che lo ha compiuto senza il consenso dell'altro è obbligato - su istanza di quest'ultimo - a ricostituire lo stato di comunione, in natura o per equivalente in denaro.
- Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto. La stessa soluzione si prospetta nel caso di assenza o impedimento da parte di un coniuge (salvo che questi abbia rilasciato una regolare procura con atto pubblico o scrittura privata autenticata).

I beni della comunione rispondono:

- dei pesi e degli oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- dei carichi dell'amministrazione;
- dei pesi per il mantenimento della famiglia;
- delle obbligazioni contratte dai coniugi - anche separatamente - nell'interesse della famiglia;

Non rispondono invece:

- delle obbligazioni contratte da uno soltanto dei coniugi per interessi estranei a quelli della famiglia;
- delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

L'autonomia patrimoniale non è assoluta in quanto sono previste alcune deroghe:

- il creditore personale di uno dei coniugi può soddisfarsi sui beni della comunione con i seguenti limiti:

a) deve avere già escusso il coniuge debitore sul patrimonio personale;

b) può soddisfarsi solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato;

c) i creditori della comunione sono in ogni caso preferiti ai creditori personali, se chirografari.

- i beni della comunione "rispondono" delle obbligazioni contratte prima del matrimonio, limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge debitore che siano entrati a far parte della comunione in base a convenzione.

Questa disposizione tende ad evitare che, attraverso la comunione convenzionale, vengano sottratti beni dalla garanzia patrimoniale per obbligazioni contratte prima del matrimonio e prima della convenzione stessa.

### **Comunione legale e comunione ordinaria**

Dalla disciplina della comunione legale dei coniugi si evince che tale istituto si distingue in modo netto dalla comunione ordinaria. Quest'ultima è infatti fondata sullo schema tecnico della comunione di diritto romano per cui ogni comunista può liberamente disporre della propria quota senza compromettere l'intero.

La comunione legale dei coniugi invece è basata sullo schema di comunione di diritto germanico secondo il quale l'interesse singolo è subordinato all'interesse dell'intera comunità (in tal caso la famiglia).

In conclusione può affermarsi che la comunione legale presenta i seguenti caratteri:

- non è universale;
- non è necessaria;
- è vincolata;

### **Scioglimento della comunione**

La comunione legale si scioglie in presenza di una delle seguenti cause:

- morte di uno dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione personale;
- separazione giudiziale dei beni che può essere ottenuta:
- in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi;
- in caso di cattiva amministrazione;

- quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro;
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
- pronuncia di fallimento di uno dei coniugi;

Verificatasi una delle suddette ipotesi, lo scioglimento produce i seguenti effetti:

- fa cessare la comunione legale;
- costituisce il presupposto per l'attuarsi ex lege dei trasferimenti previsti dalla comunione de residuo;
- conduce alla divisione del patrimonio comune.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

### **Il regime di separazione dei beni**

Se i coniugi optano, al momento del matrimonio o successivamente, per il regime di separazione dei beni, ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio (art. 215) e ne ha, individualmente, il godimento e l'amministrazione (art. 217), salvo naturalmente l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare a favore dell'altro coniuge e dei figli. Sul dovere di contribuzione dei coniugi, quale è fissato dall'art. 143, comma 3, si è voluta fondare la regola secondo la quale ciascuno dei coniugi è, anche in regime di separazione, solidalmente obbligato nei confronti dei terzi per le obbligazioni nascenti da contratti conclusi per i bisogni della famiglia. Ma altro è l'interno dovere di solidarietà familiare, altro l'esterna responsabilità patrimoniale: i coniugi in regime di separazione dei beni sono, di fronte ai terzi, in

posizione corrispondente a quella dei non coniugati. L'assunto della responsabilità solidale dei coniugi non ha, del resto, incontrato il favore della giurisprudenza, che tutt'al più arriva ad ammettere, per le spese correnti, come per generi alimentari, detersivi, biancheria, una procura tacita di un coniuge all'altro; e l'idea della procura tacita, implicante anche una presunta "contemplatio domini", non postula affatto il dovere di contribuzione; postula solo il dato di esperienza per cui, nei limiti dei bisogni familiari primari, ciascun coniuge assume obbligazioni anche in nome e per conto dell'altro, come le assumono i figli minori per conto di entrambi i genitori. Il fornitore consueto di generi alimentari sa benissimo, quantunque abbia contrattato solo con la moglie, di potere inoltrare il conto al marito; ma non altrettanto potrà fare un nuovo fornitore, cui la moglie si sia per la prima volta rivolta. La scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio; altrimenti va fatta, a pena di nullità, per atto pubblico. Il favore legislativo per la comunione si manifesta, tuttavia, in materia di prova: se il coniuge non riesce a provare che un dato bene è di sua proprietà individuale, questo è di proprietà comune; ma si tratta di comunione ordinaria. La prova contraria può essere data con ogni mezzo; tuttavia, la norma è di applicazione limitata alle cose mobili. Il regime legale di comunione dei beni fra i coniugi, che ha il suo primo modello moderno nel codice napoleonico, risponde ad una esigenza di protezione della donna e si basa sul principio che le fortune economiche del marito sono dovute, in non distinguibile proporzione, all'apporto materiale e spirituale della moglie. L'opposto modello della separazione dei beni, che è proprio dei paesi di "common law" e della Germania, soddisfa esigenze di libera disponibilità e di rapida e sicura circolazione dei beni, contrastate dai vincoli di comunione e dal necessario consenso del coniuge agli atti di disposizione. Il modello francese è stato introdotto in Italia solo con la riforma del 1975, in un'epoca nella quale altri paesi, che da lungo tempo lo avevano adottato, si stavano orientando per l'opposto regime della separazione dei beni, in coerenza con la moderna posizione di indipendenza economica raggiunta dalla donna. Da noi, l'introduzione tardiva del regime di comunione ha voluto rappresentare una sorta di contrappeso alla introduzione, anch'essa tardiva, del divorzio, un disincentivo economico allo scioglimento del matrimonio (ostacolato dai vincoli di comunione patrimoniale esistente fra i coniugi). Di fatto, l'opzione per il regime di separazione dei beni è stata statisticamente molto elevata nella famiglia della medio-alta borghesia o nei matrimoni delle donne con autonomia economica.

I coniugi, con espressa convenzione, possono pattuire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Inoltre, i redditi derivanti da tali beni, se posseduti in regime di separazione, sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare. La scelta del regime di separazione che viene

attuata con una convenzione deve avere la forma richiesta per le convenzioni in genere, ma può anche essere dichiarata a margine dell'atto di matrimonio stesso.

#### **I regimi patrimoniali convenzionali<sup>4</sup>**

Oltre al regime, legale, della comunione ed a quello, convenzionale, della separazione dei beni, i coniugi possono adottare anche regimi atipici, non previsti dalla legge; ferma restando, tuttavia, l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che, per legge, derivano dal matrimonio. Possono anche apportare, per convenzione, modifiche al regime di comunione di beni: possono restringerlo ad alcune soltanto delle categorie di beni indicati dalla legge, oppure allargarlo ad altre categorie, ad esempio facendo cadere in comunione attuale, come talora si pratica, anche i proventi dell'attività di ciascun coniuge, che per l'art. 177, lett. c, cadrebbero in comunione differita (ma non estendendo la comunione ai beni strettamente personali o a quelli che servono all'esercizio della professione); mentre sono inderogabili le norme sull'amministrazione dei beni comuni e il principio della eguaglianza delle quote (art. 210 c.c.). L'antico istituto della dote è abolito (art. 166 bis c.c.). E' invece possibile costituire il fondo patrimoniale formato da beni che un coniuge o entrambi o un terzo (anche per testamento) vincolano al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Le convenzioni matrimoniali, sia tipiche sia atipiche, possono essere stipulate in ogni tempo; e possono essere liberamente mutate durante il matrimonio. La necessità di una autorizzazione del giudice al loro mutamento, originariamente prevista dall'art. 162, comma 3, è stata soppressa dalla L. 142/1981. Per la loro modificazione occorre il consenso di tutti coloro che le formarono e dei loro eredi. Le convenzioni matrimoniali sono veri e propri contratti, soggetti alle norme sui contratti in generale. Per esse è in ogni caso richiesta, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico. Possono, come ogni contratto, essere simulate: ai terzi, precisa il primo comma dell'art. 164 c.c., confermando la regola generale, è consentita la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali; fra le parti, invece, vale una regola più rigorosa di quella generale, non bastando una controdedichiarazione scritta ed occorrendo, ulteriormente, che la controdedichiarazione sia fatta con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti delle convenzioni matrimoniali. L'aspetto più spinoso della materia è quello relativo alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali. Bisogna tenere presenti due norme:

- la norma che, all'art. 162, comma 4, dispone che le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione dei beni;
- la norma che, agli artt. 2647 e 2685 c.c., richiede, per l'ipotesi in cui abbiano ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale, delle convenzioni matrimoniali che escludono la comunione fra coniugi, degli atti e dei provvedimenti di scioglimento della comunione, degli atti di acquisto di beni personali, a carico rispettivamente dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. A questa norma si aggiunge un dato normativo di carattere negativo: la riforma del 1975 ha soppresso, e non adeguato al nuovo diritto di famiglia, l'originario quarto comma dell'art. 2647 c.c., il quale si pronunciava per l'inopponibilità ai terzi, finché non trascritti, del vincolo dotale e di quello derivante dalla comunione e dalla costituzione del patrimonio familiare. La conseguenza è che l'annotazione nei registri dello stato civile è stata elevata al rango di pubblicità legale, mentre la trascrizione è stata degradata a mera pubblicità notizia: le convenzioni matrimoniali, inclusa fra esse la costituzione del fondo patrimoniale, quantunque trascritte, non sono opponibili ai terzi se non annotate a margine dell'atto di matrimonio; se annotate, quantunque non trascritte, sono ad essi opponibili.

---

<sup>4</sup> *Cassazione Civile*

*Convenzioni matrimoniali:*

- *relative a singoli beni*

- - *forma e regime di pubblicità*

L'art. 2647 cod. civ. - che prescrive la trascrizione delle "convenzioni matrimoniali", relative ad immobili, "che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi" - impone la trascrizione di dette convenzioni insieme con gli acquisti di singoli beni effettuati a titolo personale a parziale deroga di un preesistente regime generale di comunione patrimoniale, ma non esige la trascrizione delle convenzioni totalmente derogative con cui i coniugi optino per l'opposto regime della separazione dei beni, poiché tale scelta assoluta di regime trova la sua pubblicità necessaria e sufficiente nell'annotazione a margine dell'atto di celebrazione del matrimonio. Di conseguenza, una volta adottato il regime di separazione patrimoniale, restano esclusi dall'obbligo di trascrizione previsto dall'art. 2647 cod. civ. gli acquisti immobiliari operati "successivamente" in via esclusiva da uno dei due coniugi ancorché sia richiamato il prescelto regime (generale) di separazione.

Sez. I, sent. n. 397 del 22-01-1986, Fall. Soc. Ica c. Fusco (rv 444010).

Bisogna però fare una necessaria eccezione: gli atti di acquisto di beni personali non sono annotabili a margine dell'atto di matrimonio; essi debbono essere trascritti, pena l'inopponibilità ai terzi della natura personale del bene. In ogni caso la pubblicità in materia assume il già descritto carattere della pubblicità negativa: i beni intestati ad uno dei coniugi si considerano comuni all'altro coniuge, salvo che dai registri dello stato civile non risulti, per annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni o che hanno costituito un fondo patrimoniale o che lo stato di comunione dei beni è cessato per una delle cause previste dall'art. 191. Ha, del pari, carattere di pubblicità negativa la trascrizione degli atti di acquisto di beni personali, recanti la dichiarazione voluta dall'art. 179, comma 2: in difetto, la natura personale del bene non sarà opponibile ai terzi.

### **Il fondo patrimoniale<sup>5</sup>**

E' il fondo formato da beni che un coniuge o entrambi o un terzo (anche per testamento) vincolano al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Quando è costituito per atto fra vivi è atto di liberalità, cui si ritengono applicabili le norme sulla donazione, oltre che atto a titolo gratuito, come tale assoggettabile all'azione revocatoria a norma dell'art. 2901 c.c.. Il fondo patrimoniale appartiene in comunione ai coniugi (art. 168; i beni che lo compongono ed i loro frutti non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170); e l'onere della prova della conoscenza (qui conoscenza effettiva, non semplice riconoscibilità) da parte del creditore incombe sui coniugi. Beni e frutti relativi sono perciò insensibili alle azioni esecutive dei creditori personali dei coniugi: costituiscono un patrimonio separato dal restante patrimonio dei coniugi fino allo scioglimento del matrimonio, per morte o per divorzio (art. 171), o, come si ammette, fino a quando i coniugi non abbiano deciso lo scioglimento del fondo patrimoniale, sempre che, naturalmente, fosse stato da essi costituito e non da un terzo. Salvo diversa clausola dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale i beni che lo compongono possono essere alienati o dati in pegno o in ipoteca solo con il consenso di entrambi i coniugi (che perciò non possono separatamente disporre della loro quota) e, in presenza di figli minori, con l'autorizzazione del giudice (art. 169). Il vincolo di destinazione gravante sul fondo patrimoniale ha natura reale: può essere opposto ai terzi aventi causa come ai terzi creditori personali dei coniugi, e può essere opposto loro solo in quanto la convenzione matrimoniale che lo ha costituito sia annotata a margine dell'atto di matrimonio, anche se non trascritta nei registri immobiliari. Per l'amministrazione del fondo patrimoniale sono richiamate le norme relative all'amministrazione della comunione legale e perciò gli artt. 180-184 c.c.

### **L'impresa familiare**

L'impresa familiare è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

La riforma del 1975, che ha introdotto tale figura, ha teso ad eliminare forme di sfruttamento del lavoro delle persone legate da vincolo di parentela rispetto all'imprenditore. L'impresa familiare, così come disciplinata dal c.c. (art. 230 bis), è figura residuale: ricorre quando fra l'imprenditore e i suoi familiari non sussiste alcun rapporto contrattuale, né di lavoro né di società. La sua disciplina dà luogo ad una figura intermedia tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di società senza essere né l'uno e né l'altro. L'impresa familiare nasce per il solo fatto della partecipazione dei familiari al lavoro nell'impresa (o nella famiglia dell'imprenditore), senza necessità di un atto di volontà dei partecipanti, anche se a fini fiscali viene talvolta redatto un atto costitutivo di impresa familiare. La partecipazione all'impresa familiare attribuisce i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi. Appartengono alla prima categoria i seguenti diritti:

- a) diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- b) diritto di partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- c) diritto, nella stessa proporzione, sulla quota dei beni acquistati con gli utili;

---

<sup>5</sup> *Cassazione Civile*

*Costituzione di beni in patrimonio familiare:  
- natura ed effetti*

La costituzione di fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia ( artt. 167 cod. civ. e segg.) non può essere intesa come adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto tipico di liberalità, anche quando i coniugi conferiscano beni di proprietà comune, il quale, allorché la famiglia si sia dissolta a seguito di separazione dei coniugi, non ha altra finalità che quella di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica ( art. 2740 cod. civ.) i beni costituiti nel fondo medesimo, con la conseguenza che, ove la stipulazione dell'indicato atto sia avvenuta nel periodo "sospetto", esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 della legge fallimentare in caso di fallimento di uno dei coniugi.

Sez. I, sent. n. 10725 del 02-12-1996, Prenesti c. Fall. Rimet (rv 500963).

d) diritto, nella proporzione detta, su una quota degli incrementi dell'azienda, compreso in essi il maggior valore di avviamento.

Gli incrementi predetti dovranno essere valutati, per ciascun familiare, a far data dall'inizio della sua attività lavorativa. Quanto ai diritti amministrativi, mentre la gestione ordinaria e il potere direttivo sui dipendenti spettano all'imprenditore, i familiari partecipanti all'impresa familiare deliberano a maggioranza sui seguenti aspetti:

- e) impiego degli utili e degli incrementi;
- f) gestione straordinaria e indirizzi produttivi dell'impresa;
- g) cessazione dell'impresa.

L'impresa familiare è impresa individuale: il titolare risponde con tutto il suo patrimonio nei confronti dei creditori ed è soggetto a fallimento in caso di insolvenza. I familiari partecipanti all'impresa familiare partecipano al rischio d'impresa solo indirettamente:

\*\*\*se l'impresa familiare è in perdita, lavorano senza remunerazione;

\*\*\*se l'impresa familiare è aggredita dai creditori, essi perdono il diritto conseguito sui beni aziendali.

Il diritto del familiare di partecipazione all'impresa può essere, in caso di cessazione della prestazione lavorativa, liquidato in danaro; e può essere ceduto, con il consenso unanime di tutti gli altri familiari partecipanti, ad altri componenti la famiglia, ma non ad estranei (art. 230 bis, comma

h) In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda, ciascun partecipante all'impresa familiare ha diritto di prelazione.

## LO SCIoglimento DEL VINCOLO PATRIMONIALE E LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

### Lo scioglimento del matrimonio

L'attuale disciplina prevede le seguenti possibilità di scioglimento del matrimonio:

- la morte di uno dei coniugi;
- la dichiarazione di morte presunta;
- il divorzio.

#### Le singole cause: la morte

La morte costituisce il caso tipico di scioglimento del matrimonio. Gli effetti che perdurano dopo la morte di un coniuge sono i seguenti:

- il superstite ha diritti successori nei confronti dell'altro;
- la vedova non può contrarre nuovo matrimonio nel periodo di lutto vedovile;
- la vedova conserva il cognome del marito finché non passa a nuove nozze;
- i rapporti di affinità sorti con il matrimonio non cessano, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Alla morte la legge equipara la dichiarazione di morte presunta.

#### Il divorzio

Causa essenziale del divorzio è la disgregazione definitiva della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il venir meno di questa comunione deve essere in concreto accertato dal giudice con riferimento alle singole cause tassative previste dalla legge a tal fine:

1. quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, se le separazioni stesse si siano protratte ininterrottamente per almeno tre anni;
2. quando un coniuge sia condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
3. quando uno dei due coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
4. quando il matrimonio non sia stato consumato;
5. quando sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 164/82.

Può essere sciolto, nelle stesse ipotesi, anche il matrimonio cattolico: si parla in tal caso, di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per la Chiesa, che considera il matrimonio indissolubile, il rapporto matrimoniale continua (onde il divorziato non può contrarre nuovo matrimonio cattolico); ma lo Stato che lo

considera dissolubile, ammette che gli effetti civili del matrimonio cattolico possano, negli stessi casi e allo stesso modo del matrimonio civile, essere sciolti per divorzio. In ogni caso il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi, sentendoli prima separatamente e poi congiuntamente; deve, inoltre, accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. In teoria, egli potrebbe respingere la domanda di divorzio anche in presenza dei presupposti sopra indicati (tre anni di separazione personale ecc.); nella prassi, l'accertamento della impossibilità di ricostituire la comunione fra i coniugi diventa la conseguenza automatica dell'infruttuoso tentativo di riconciliazione. E' ammessa, quando ci sia accordo fra i coniugi circa il divorzio e le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, una procedura più celere: il divorzio è pronunciato in camera di consiglio, sull'istanza congiunta dei coniugi; tuttavia il tribunale, se ritiene che le condizioni concordate riguardo alla prole siano in contrasto con gli interessi dei figli, dà luogo alla procedura ordinaria (art. 4, comma 13 o c.c., aggiunto con la riforma del 1987). Sebbene la legge non lo dica, è legittimo ritenere che un giudizio di divorzio, iniziato con rito ordinario, possa su istanza delle parti assumere le forme del rito camerale. Nell'ordinario rito contenzioso la materia del contendere può avere ad oggetto, oltre alla sussistenza della causa di divorzio:

1. L'affidamento della prole. Il tribunale, nel pronunciare il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico, stabilisce a quale dei coniugi debba essere affidata la prole, basandosi sul solo criterio dell'interesse morale e materiale dei figli, e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento (art. 6). A questo proposito può provvedere anche d'ufficio. Le disposizioni dettate al riguardo possono essere successivamente modificate per sopraggiunti motivi. La casa familiare può, con estensione al divorzio della norma di cui all'art. 155 c.c., essere assegnata al coniuge affidatario della prole, anche se il diritto reale o personale di godimento sull'immobile spetta all'altro; l'assegnazione, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente. Nell'adottare i provvedimenti relativi ai figli ed al loro mantenimento il tribunale non è vincolato dalle decisioni e dagli apprezzamenti già effettuati in sede di separazione.
2. L'assegno.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di divorzio dà luogo a problemi in parte risolti dalla riforma del 1987. Può accadere:

- ❖ che il coniuge non affidatario della prole si rifiuti di ottemperare alle disposizioni del tribunale. Prima della riforma si riteneva che il coniuge affidatario potesse, soluzione, per la verità, alquanto barbara, fare ricorso alle forme processuali dell'esecuzione per consegna o rilascio di cose mobili o dell'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare. Il testo riformato dell'art. 6, comma 10, esclude la competenza del giudice dell'esecuzione, attribuendo l'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole al giudice di merito, il quale potrà prescegliere le modalità più opportune a seconda delle circostanze, avvalendosi del servizio sociale piuttosto che della forza pubblica, cui farà ricorso solo nei casi estremi;
- ❖ che resti inadempito l'obbligo di corrispondere l'assegno.

Agli ordinari rimedi l'art. 5 ne aggiunge uno specifico: il coniuge creditore può agire nei confronti del terzo debitore dell'altro coniuge per la corresponsione periodica di somme di danaro (nei confronti, essenzialmente, del suo datore di lavoro), per ottenere somme non superiori alla metà di quelle spettanti all'altro coniuge (e qui si va oltre il limite del quinto di cui all'art. 545 c.p.c.). E' anche previsto il sequestro (conservativo) dei beni del coniuge debitore o dei suoi crediti verso il terzo, se questi si rifiuta di corrispondere spontaneamente quanto dovuto al coniuge creditore dell'assegno (art. 5, comma 7). Il tribunale, nel pronunciare il divorzio, può imporre al coniuge debitore dell'assegno di prestare idonea garanzia personale o reale (art. 8); e la sentenza, in ogni caso, costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno (art. 8, comma 2). Una nuova causa di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico si è aggiunta con la l. n. 164 del 1982, che ammette la rettificazione dell'attribuzione di sesso. La sentenza di rettificazione non ha effetto retroattivo: essa attribuisce un nuovo sesso per il futuro e lascia sussistere, per il passato, il sesso enunciato nell'atto di nascita. Si tratta, perciò, di una vicenda che investe il rapporto matrimoniale, tale da provocarne lo scioglimento: così l'art. 4 della legge citata, che ricollega l'effetto risolutivo del vincolo matrimoniale alla stessa sentenza di rettificazione, mentre l'art. 3, lett. g, della legge sul divorzio, nel testo modificato dalla l. n. 74 del 1987, include il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso

fra le ipotesi nelle quali può essere domandato il divorzio. Ma la svista è evidente, non essendo concepibile (almeno nel nostro sistema) la protrazione del vincolo matrimoniale fra persone diventate dello stesso sesso. Vale, perciò, l'art. 4 della l. n. 164 del 1982: la stessa sentenza di rettificazione pronuncia lo scioglimento del matrimonio, mentre è facoltà di uno degli ex coniugi di iniziare un giudizio per ottenere provvedimenti relativi alla determinazione dell'assegno o all'affidamento della prole.

Riassumendo, la sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:

1. lo scioglimento del matrimonio;
2. la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. l'obbligo per uno dei due coniugi di corrispondere un assegno periodico all'altro, in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. In seguito alla riforma dell'87 occorre che la sentenza di divorzio determini anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria;
4. il Tribunale dispone a quale dei coniugi debbono essere affidati i figli, sancendo a carico dell'altro l'obbligo di contribuire al mantenimento.

### **Considerazioni sulla L. 74/87**

Le principali novità introdotte con la L. 74/87 sono le seguenti:

- abbreviazione da 5 a 3 anni del termine necessario per proporre, dopo la separazione, la domanda di divorzio;
- la previsione della fissazione nella sentenza dei criteri per la rivalutazione automatica dell'assegno;
- la possibilità che il coniuge, dopo aver messo in mora l'obligato, chieda direttamente al terzo, datore di lavoro, la corresponsione tempestiva dell'assegno;
- l'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli anche dopo il divorzio;
- l'esibizione necessaria all'udienza di comparizione della dichiarazione dei redditi e l'eventuale indagine della polizia tributaria;
- l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio che può dar luogo a risarcimento del danno;
- il diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge per i periodi di coincidenza tra lavoro e matrimonio;
- l'attribuzione a ciascun coniuge divorziato ed in parti uguali, della pensione di reversibilità ad essi spettante nell'ipotesi di morte del figlio per causa di servizio: in tale caso, alla morte di uno dei genitori la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro;
- l'applicazione delle pene previste all'art. 570 c.p. in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di corresponsione dell'assegno.

### **La separazione personale dei coniugi**

La separazione, a differenza del divorzio, non determina lo scioglimento del matrimonio ma solo la dispensa dall'obbligo di coabitazione. Inoltre ha carattere transitorio in quanto può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi.

Possono aversi le seguenti specie:

1. separazione di fatto: consiste nell'interruzione della convivenza senza alcun provvedimento da parte del Tribunale. E' priva di per se stessa di effetti giuridici ma può rilevare ai fini del divorzio;
2. separazione consensuale: avviene per accordo delle parti. Per avere efficacia l'accordo deve essere omologato dal Tribunale;
3. separazione giudiziale: è pronunciata dal Tribunale su istanza di uno o entrambi i coniugi.

Gli effetti della separazione possono cessare con la riconciliazione dei coniugi. Non occorre a tal fine nessuna pronuncia giudiziale.

### **La separazione giudiziale in particolare**

La separazione giudiziale è pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi, quando siano sopraggiunti fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, tali da rendere la convivenza fra essi intollerabile o dannosa all'educazione dei figli. Nel pronunciare la separazione, il giudice dichiara, se richiesto, a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151). Chi subisce l'addebito non ha diritto al mantenimento, ma solo agli alimenti se ne ricorrono i presupposti. Fra assegno di mantenimento e assegno alimentare intercorre questa differenza: il secondo è dovuto quando l'altro coniuge versa in stato di bisogno e in misura non superiore alle necessità della vita, avuto riguardo alle sue condizioni economiche; il

primo è dovuto quando il suo reddito sia inadeguato a sostenere il tenore di vita goduto durante la convivenza. L'entità dell'assegno di mantenimento è determinata, a norma dell'art. 156, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato; e l'applicazione di questi criteri ha provocato una accesa litigiosità, che la giurisprudenza ha così composto: fra le circostanze del caso va considerato anche il fatto che l'obbligato abbia un patrimonio immobiliare, anche se fonte di scarsi redditi; se il coniuge separato si è formato una nuova famiglia, l'assegno di mantenimento deve contemperare le esigenze di sostentamento anche di questa. La separazione può, dunque, essere pronunciata indipendentemente dal fatto che la sopraggiunta intollerabilità della convivenza coniugale sia addebitabile ad uno dei coniugi. Prima della riforma del 1975, invece, solo l'adulterio e altre specifiche colpe di uno dei coniugi legittimavano la domanda giudiziale di separazione da parte dell'altro. Permane, tuttavia, un retaggio del passato: la possibilità, su richiesta di una delle parti, di un giudizio di addebitabilità, basato sull'accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, ma rilevante solo agli effetti della corresponsione dell'assegno di mantenimento. Nei giudizi di addebitabilità viene in considerazione, il più delle volte, la violazione del dovere di fedeltà; ma la giurisprudenza tende ad applicare criteri restrittivi: l'adulterio è motivo di addebitabilità non in sé, ma solo in quanto abbia prodotto la situazione di intollerabile convivenza coniugale o grave pregiudizio all'educazione della prole; inoltre, se c'è già stata separazione di fatto o separazione consensuale, o se è già iniziato il processo di separazione giudiziale, con separazione provvisoria autorizzata a norma dell'art. 708 c.p.c., l'adulterio è motivo di addebitabilità solo se si traduce in comportamenti che offendono il decoro e la onorabilità dell'altro coniuge (cosiddetta infedeltà apparente ed umiliante). Altri motivi di addebito riscontrati nell'esperienza giurisprudenziale: la violazione dell'obbligo di fissare la residenza della famiglia; l'aver la moglie intrapreso contro la volontà del marito, e perciò violando il dovere di concordare l'indirizzo familiare, una attività lavorativa; la violazione del dovere di assistenza rispetto al coniuge ammalato. Il fatto costituente addebito deve essere cosciente e volontario, anche se non animato dallo specifico intento di provocare la frattura dell'unione coniugale; e non deve essere provocato dall'ingiustificato comportamento dell'altro coniuge, sempre che si tratti di reazione immediata e proporzionata al torto ricevuto. La conversione religiosa del coniuge non è considerata di per sé causa di addebito. L'addebito della separazione può diventare rilevante anche agli effetti del divorzio. Il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a quale dei coniugi separati debbano essere affidati i figli, in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento e quale dei coniugi debba restare nella casa familiare. Il provvedimento adottato a quest'ultimo riguardo non attribuisce al beneficiario un diritto reale, bensì un diritto equiparabile alla locazione ultranovennale; sicché il provvedimento, se non trascritto nei registri immobiliari, non è opponibile al terzo cui il proprietario abbia alienato l'immobile, salva ovviamente l'azione di danno verso l'alienante e, se consapevole, verso l'acquirente. Il giudice provvede circa l'affidamento della prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e, perciò, indipendentemente dall'esito del giudizio eventuale di addebitabilità. Il coniuge al quale sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; ma le decisioni di maggiore interesse debbono essere adottate da entrambi i genitori. L'abitazione della casa familiare è assegnata con preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli. La norma è suscettibile di due letture: che l'abitazione può essere assegnata, sussistendo specifiche ragioni, al coniuge non affidatario; oppure che il giudice, ove non l'assegna al coniuge affidatario, deve omettere di pronunciarsi sull'assegnazione, lasciandola in godimento al coniuge che ha titolo per abitarla, quale proprietario o quale locatario. Quest'ultima è l'interpretazione preferibile: la norma si inquadra, come mostra la rubrica dell'art. 155, fra quelle concernenti i provvedimenti riguardo ai figli; ed è incongruo applicarla, quando la separazione intervenga fra coniugi privi di figli, per assegnare la casa ad un coniuge diverso dal proprietario o dal locatario oppure ad uno dei due comproprietari o conduttori.

## LA FILIAZIONE



Per filiazione si intende il rapporto che passa tra il genitore e le persone da lui procreate. Possiamo avere le seguenti forme di filiazione:

- **figli legittimi**, in costanza di matrimonio;
- **figli naturali e figli adulterini**, fuori dal matrimonio;

- **figli incestuosi**, tra parenti;
- **filiazione adottiva.**

### Lo status di figlio legittimo

E' legittimo il figlio concepito in costanza di matrimonio. Per accertare che il figlio è stato concepito dal legittimo marito della madre, la legge si avvale di due presunzioni:

1. presunzione di paternità: si presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio;
2. presunzione di concepimento: si ritiene concepito nel matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non dopo 300 giorni dal suo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili.

Dallo status di figlio legittimo deriva per il figlio:

- il diritto ad essere educato, istruito, mantenuto;
- il diritto di successione;
- il diritto agli alimenti;
- il dovere di obbedienza ai genitori;
- l'assoggettamento alla potestà parentale;
- l'instaurazione di rapporti di parentela con i parenti dei propri genitori

### Il disconoscimento di paternità 6

- Con l'azione di disconoscimento si mira a far cadere la presunzione di cui all'art. 231 cc. L'azione è consentita solo:
- se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita;
- se durante il periodo suddetto il marito era affetto da impotenza;
- se nello stesso periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la sua gravidanza e la nascita del figlio.

Legittimati ad agire sono:

- **il padre**, nel termine di un anno dalla nascita del figlio;
- **la madre**, nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio;
- **il figlio**, entro il un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento;
- **un curatore speciale** nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto sedici anni. Se il minore non ha compiuto sedici anni può agire per lui il pubblico ministero.

### Altre azioni di stato di figlio legittimo

- **azione d'impugnativa della paternità legittima**: è l'azione diretta a disconoscere la paternità legittima nel caso in cui il figlio sia nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- **azione di contestazione della legittimità**: con questa azione, esperibile da chiunque ne abbia interesse, si mira a negare l'appartenenza del nato alla famiglia, al fine di escluderlo da ogni diritto;
- **azione di reclamo della legittimità**: con questa azione, il figlio che si ritenga legittimo, reclama la propria qualità di figlio legittimo.

---

<sup>6</sup> *Cassazione Civile*

*Presunzione di paternità:*

- *figlio concepito in costanza di matrimonio, dichiarato dalla madre come figlio naturale*

- - *azione di disconoscimento di paternità*

L'art. 231 cod. civ., a norma del quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio, fissa una presunzione legale integrativa delle risultanze dell'atto di nascita, che ha valore determinante in ordine all'attribuzione dello "status". Pertanto, nel caso in cui da tale atto risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, resta esclusa l'operatività di quella presunzione e difetta lo "status" di figlio legittimo, senza che sia necessario il disconoscimento, con l'ulteriore conseguenza che non si frappongono ostacoli all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.

Sez. I, sent. n. 3184 del 02-04-1987, Romano c. Bolone (rv 452250).

### La filiazione naturale<sup>7</sup>

Figli naturali sono quelli generati da entrambi i genitori non sposati fra loro. Al riguardo si deve distinguere fra:

- figlio naturale riconoscibile;
- figlio naturale irrisconoscibile, nato da persone legate tra loro da vincolo di parentela o affinità, in linea retta, salvo che i genitori, al tempo del concepimento, ignorassero la parentela esistente fra loro o sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità (art. 251).

Il riconoscimento consiste nella dichiarazione fatta da uno o entrambi i genitori che una data persona è proprio figlio naturale. Esso può essere operato o nell'atto di nascita, o con apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento resa davanti all'ufficiale di stato civile o giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento.

Con il riconoscimento il figlio acquista lo stato di figlio naturale nei confronti di chi lo ha riconosciuto. Da tale status derivano i seguenti effetti:

- il genitore che ha riconosciuto il figlio ha nei confronti di questo gli stessi diritti e doveri che ha nei confronti dei figli legittimi fra cui la potestà;
- il figlio naturale acquista il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo (o quello del padre in caso di riconoscimento congiunto);
- il figlio naturale è equiparato ai figli legittimi per i diritti di successione mortis causa; questi ultimi però possono estrometterlo con la facoltà di commutazione;
- tra figlio naturale e genitore vi sono reciproci obblighi alimentari;
- il figlio naturale non acquista vincoli di parentela con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto.

### L'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturali

Se i genitori non hanno riconosciuto il figlio naturale, il figlio stesso può agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale, con relativo status. L'azione è imprescrittibile per il figlio e può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte di lui.

### La legittimazione del figlio naturale

Il figlio naturale può acquistare lo status di figlio legittimo per effetto della legittimazione. A differenza del riconoscimento:

- con la legittimazione nasce un rapporto di parentela fra il legittimato ed i familiari del genitore;
- gli effetti sono ex nunc per la legittimazione, ex tunc per il riconoscimento.

La legittimazione può avvenire:

- per susseguente matrimonio, quando i genitori naturali, dopo la nascita del figlio, si sposino fra di loro;
- per provvedimento del giudice: se vi sia ostacolo gravissimo alla celebrazione del matrimonio.

Con la legittimazione il figlio naturale diventa figlio legittimo a tutti gli effetti.

### La fecondazione artificiale

Nel termine si ricomprendono quegli interventi, effettuati con tecniche biomediche, diretti a modificare la fase naturale della procreazione. Una prima tecnica indica il procedimento con il quale si introduce nell'utero della donna lo sperma del marito (inseminazione omologa denominata Aih); in caso di sperma di

---

<sup>7</sup> Cassazione Civile

*Vizi del consenso:*

- *litisconsorzio nel relativo giudizio*

- - *individuazione delle persone legittimate*

In tema di adozione di persone di maggiore età, il consenso delle parti, pur inserito in un procedimento a sfondo pubblicistico, nel quale l'effetto giuridico finale scaturisce da una serie di atti collegati concludentisi con il provvedimento del giudice, ha carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che inquadra l'incapacità naturale delle parti e i vizi del consenso tra le cause di annullabilità. Tuttavia, nel caso di incapacità naturale dell'adottante al momento della prestazione del consenso, la mancanza di una espressa previsione normativa circa le persone legittimate a far valere la suddetta situazione invalidante, raffrontata alla dettagliata e specifica indicazione delle categorie di persone e congiunti legittimati a proporre le singole azioni dettata dal codice civile in materia di diritto di famiglia, esclude che possa trovare applicazione in materia la disposizione generale di cui all'art. 428 cod. civ., atteso che tale norma, nel consentire l'esercizio dell'azione anche agli eredi e aventi causa, appare volta a tutelare interessi essenzialmente patrimoniali, con la conseguenza che soggetto legittimato a proporre l'azione d'impugnazione del consenso dell'adottante è soltanto lo stesso adottante, titolare della posizione soggettiva in contestazione, dovendo tale azione considerarsi esclusivamente personale e non trasmissibile, se non esercitata in vita dal detto titolare del rapporto adottivo.

Sez. I, sent. n. 4694 del 16-04-1992, Scalone c. La Rocca (rv 476853).

altro donatore si parla di inseminazione eterologa (Aid). L'inseminazione artificiale può riguardare anche una donna non coniugata, ed il procedimento viene denominato Aie. La fecondazione artificiale può avvenire anche in provetta (Fiv-Et).

## L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO

### La portata della L. 184/83

La L. 184/83 ha riformato l'istituto dell'adozione. In particolare:

- ha eliminato la distinzione tra adozione ordinaria e adozione speciale;
- ha eliminato la disciplina dell'adozione dei minori (ora dettata dalla sola legge speciale) dal codice civile;
- ha regolato le adozioni internazionali;
- ha eliminato l'istituto dell'affiliazione.

### L'adozione dei minori

L'adozione dei minori ha preso il posto dell'antica adozione speciale ed ha, come già questa, la diversa funzione di dare una famiglia ai minori che siano in stato di abbandono, come tale dichiarato a seguito del preliminare giudizio di adottabilità. Lo stato di adottabilità del minore presuppone una situazione di abbandono che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. E' necessario che la situazione di abbandono non derivi da causa di forza maggiore a carattere transitorio.

La L. 184/83 richiede i seguenti requisiti soggettivi degli adottanti:

- devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non devono essere separati neppure di fatto;
- la loro età deve superare di almeno 18 ma non più di 40 anni l'età dell'adottando;
- devono essere idonei ad educare ed istruire il minore ed essere in grado di mantenerlo;

Si discute sull'adottabilità del figlio naturale di uno dei coniugi; ma la si deve escludere, atteso che il genitore naturale ha già il dovere di provvedere al proprio figlio, e non può addurre lo stato di abbandono del minore che ne è causa. Occorre l'espresso consenso dell'adottando che abbia compiuto quattordici anni, mentre deve essere sentito l'adottando che ne abbia compiuto dodici. Se gli adottanti hanno propri discendenti di età superiore a quattordici anni, questi debbono essere sentiti dal tribunale. L'adozione si svolge in tre fasi:

- il tribunale dei minorenni dichiara lo stato di adottabilità dei minori che si trovino in stato di abbandono (non dovuto a causa di forza maggiore di carattere transitorio) o perché i loro genitori sono ignoti o perché, benché noti, li lascino privi di assistenza morale e materiale, o perché sono minori affidati ad una comunità familiare o ricoverati in una istituzione di assistenza. a dichiarazione dello stato di adottabilità del minore prescinde dall'assenso dei genitori: costoro debbono essere sentiti; ma non basta, per impedire lo stato di adottabilità, la loro mera dichiarazione di volere provvedere all'assistenza materiale e morale del figlio, se essi non danno affidamento della serietà e concretezza della dichiarazione. Sulla base del medesimo criterio il tribunale può respingere l'opposizione dei genitori alla dichiarazione di adottabilità. Un punto fermo, è tuttavia, che non basta la sola mancanza di assistenza materiale, il requisito di legge essendo che si tratti di minori privi di assistenza morale e materiale: perciò, lo stato di assoluta indigenza dei genitori non consente la dichiarazione dello stato di adottabilità, se permane un vincolo affettivo che garantisce l'assistenza morale;
- i coniugi che abbiano i requisiti di legge per l'adozione ne fanno domanda al tribunale dei minorenni, ottenendo l'affidamento preadottivo di un minore dichiarato in stato di adottabilità;
- dopo un periodo non inferiore ad un anno di affidamento preadottivo, i coniugi ottengono dal tribunale dei minorenni la dichiarazione di adozione.

L'adozione spezza, definitivamente, e irreversibilmente, ogni rapporto dell'adottato con la sua famiglia naturale (fatti salvi soltanto gli impedimenti matrimoniali): offre in questo modo agli adottanti la certezza di poter costituire un vincolo affettivo con il minore adottato in nessun caso minacciato da eventuali pretese dei genitori naturali. L'adottato acquista, con effetto che retroagisce alla data dell'affidamento preadottivo, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, assume il cognome del padre adottivo, diventa parente degli ascendenti e dei discendenti degli adottanti (ma non dei loro collaterali) ed assume la medesima posizione successoria dei figli di sangue, sia come erede sia come ereditando. Qualsiasi attestazione di stato civile deve

escludere ogni riferimento alla paternità e alla maternità di sangue dell'adottato; e lo stesso rapporto di adozione deve restare occulto, essendo vietato all'ufficiale di stato civile, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria, di fornire notizie dalle quali possa comunque risultare il rapporto di adozione.

### **L'adozione internazionale**

La riforma del 1983 ha regolato l'adozione, circondandola di particolari cautele, dirette ad accertare che l'ingresso in Italia del minore da adottare risponda a motivi di esclusivo interesse del minore. In particolare, i coniugi che intendono adottare un minore straniero debbono ottenere dal tribunale la dichiarazione di idoneità all'adozione, attestante il possesso dei requisiti per l'adozione; il minore straniero non può essere introdotto in Italia a scopo di adozione se l'autorità del suo paese non aveva assunto un provvedimento di affidamento preadottivo o altro provvedimento di tutela del minore che non appaia contrario ai nostri principi fondamentali sul diritto di famiglia e dei minori o, in mancanza di ciò, se non vi è il nullaosta del ministro degli esteri. In materia è competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti.

### **L'adozione dei maggiorenni<sup>8</sup>**

L'adozione di maggiorenni, riservata sostanzialmente a tutelare aspettative successorie, è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati che abbiano compiuti i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.

Non è consentito adottare i propri figli naturali. Occorre il consenso dell'adottato e dei suoi genitori, nonché quello del coniuge dell'adottante se questi è sposato. In ogni caso al tribunale è rimessa una valutazione di merito se l'adozione convenga all'adottando; e la previsione di una simile valutazione è consigliata dal fatto che, talvolta, l'adozione è preordinata al solo intento dell'adottante di procurarsi gratuitamente, offrendo la prospettiva della successione futura, i servizi dell'adottato. Lo status di figlio adottivo si consegue per provvedimento del tribunale: è questo, per l'art. 313 c.c., che decide di far luogo o non far luogo all'adozione. Il consenso delle parti, che deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale e può essere revocato fino a quando il provvedimento non sia stato emanato, è un presupposto necessario del provvedimento, non la fonte del rapporto. L'adottato resta nella famiglia che era sua prima dell'adozione e vi conserva diritti e doveri; ma in più assume, rispetto all'adottante, una posizione analoga a quella del figlio legittimo: antepone al suo il cognome dell'adottante; se è stato adottato da due coniugi, aggiunge quello del marito. Tuttavia, mentre l'adottato, come il figlio legittimo, ha diritti di successione legale verso l'adottante, questi non ha diritti di successione legale verso l'adottato. Quando la legge parla, genericamente, di figli o, come all'art. 468, di discendenti, debbono ritenersi compresi anche i figli adottivi, salvo che non risulti una diversa volontà legislativa. L'adozione può essere revocata con provvedimento del tribunale sia, su iniziativa dell'adottato, per indegnità dell'adottante sia, su iniziativa dell'adottato, per indegnità dell'adottante. Rendono indegni l'attentato dell'adottato o dell'adottante alla vita, rispettivamente, dall'adottante o dell'adottato o del loro coniuge, discendenti o ascendenti o la commissione nei loro confronti di un reato punibile con pena non inferiore a tre anni. I casi di revoca sono legislativamente considerati come tassativi; il che non toglie che lo status di figlio adottivo possa venire meno in altri casi, oltre a quelli previsti come causa di revoca, e in particolare nei casi in cui venga giudizialmente accertato un vizio del consenso prestato dall'adottante all'adottato. Qui la sentenza che accerta la mancanza di un valido consenso, ossia di un presupposto necessario all'adozione, fa venire meno "ab initio" gli effetti dell'adozione.

---

<sup>8</sup> *Cassazione Civile*

*Vizi del consenso:*

- *litisconsorzio nel relativo giudizio*

- - *individuazione delle persone legittimate*

In tema di adozione di persone di maggiore età, il consenso delle parti, pur inserito in un procedimento a sfondo pubblicistico, nel quale l'effetto giuridico finale scaturisce da una serie di atti collegati concludentisi con il provvedimento del giudice, ha carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che inquadra l'incapacità naturale delle parti e i vizi del consenso tra le cause di annullabilità. Tuttavia, nel caso di incapacità naturale dell'adottante al momento della prestazione del consenso, la mancanza di una espressa previsione normativa circa le persone legittimate a far valere la suddetta situazione invalidante, raffrontata alla dettagliata e specifica indicazione delle categorie di persone e congiunti legittimati a proporre le singole azioni dettata dal codice civile in materia di diritto di famiglia, esclude che possa trovare applicazione in materia la disposizione generale di cui all'art. 428 cod. civ., atteso che tale norma, nel consentire l'esercizio dell'azione anche agli eredi e aventi causa, appare volta a tutelare interessi essenzialmente patrimoniali, con la conseguenza che soggetto legittimato a proporre l'azione d'impugnazione del consenso dell'adottante è soltanto lo stesso adottante, titolare della posizione soggettiva in contestazione, dovendo tale azione considerarsi esclusivamente personale e non trasmissibile, se non esercitata in vita dal detto titolare del rapporto adottivo.

Sez. I, sent. n. 4694 del 16-04-1992, Scalone c. La Rocca (rv 476853).

### L'affidamento temporaneo dei minori

Può farsi luogo ad affidamento temporaneo quando il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo. In sostanza la legge consente l'affidamento ogni volta che non si possa attuare il diritto del minore ad un'esistenza serena.

La situazione che legittima l'affidamento deve essere temporanea e non duratura.

Possono divenire affidatari di minori, nell'ordine:

- un'altra famiglia, possibilmente con figli minori;
- una persona singola;
- una comunità di tipo familiare;

## GLI ALIMENTI<sup>9</sup>

Una persona che versi in stato di bisogno, priva cioè di quanto sia necessario per la vita, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, non avendo risorse patrimoniali né avendo capacità al lavoro, ha diritto di chiedere i mezzi di sussistenza, i cosiddetti alimenti, in danaro o in natura, ai membri della sua famiglia. Il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita, avuto riguardo alla posizione sociale della persona: si riferisce, perciò, alle necessità del vitto, dell'abitazione, del vestiario, delle cure sanitarie (ma, se si tratta di minori, si riferisce anche alle spese per l'educazione e per l'istruzione); non si estende fino al mantenimento, che comprende quanto occorre per tutte le esigenze della persona. Il diritto agli alimenti spetta a chi versi in stato di bisogno indipendentemente dalle cause che hanno determinato questo suo stato: anche se esso sia derivato dalla sua condotta disordinata o dissoluta (se però questa prosegua, l'autorità giudiziaria può disporre, a norma dell'art. 440, una riduzione degli alimenti).

### Presupposti e misura

Sono presupposti dell'obbligazione degli alimenti:

- un rapporto di parentela, affinità, adozione, o una intervenuta donazione;
- lo stato di bisogno dell'avente diritto accompagnato dalla impossibilità di provvedere al proprio mantenimento;
- la capacità economica dell'obbligato.

### Caratteri dell'obbligazione alimentare

L'obbligazione alimentare è un'obbligazione:

- di durata;
- variabile;
- personalissima e quindi intrasmissibile e inalienabile;
- non compensabile;
- di valore e non di valuta;
- insuscettibile di pignoramento;
- non retroattiva.

### Soggetti tenuti a prestare gli alimenti

Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l'alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda della intensità del vincolo (art. 433):

- il coniuge (se non tenuto all'obbligo del mantenimento per effetto della sentenza di separazione personale);

---

<sup>9</sup> *Cassazione Civile*

*Alimenti:*

- concorso tra più obbligati

- - ripartizione della prestazione in proporzione alla capacità economica

Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell'art. 441 cod. civ., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l'assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l'onere "pro parte", l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace.

Sez. I, sent. n. 1767 del 15-03-1986, Pirotta c. Pirotta (rv 445083).

- i figli, i legittimi o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti), anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, dai quali gli alimenti sono però dovuti nella misura dello stretto necessario, ma incluse le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minori.

Tra affini (suocero, suocera, genero, nuora) l'obbligo degli alimenti cessa se l'alimentando passa a nuove nozze o quando sono morti il coniuge da cui deriva l'affinità e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti. I familiari obbligati possono sottrarsi al dovere di prestazione alimentare provando la loro impossibilità economica: l'art. 438, comma 2, dà rilievo non solo allo stato di bisogno dell'alimentando, ma anche alle condizioni economiche degli obbligati agli alimenti. Se non può un obbligato di grado superiore, si passa perciò all'obbligato di grado successivo. Se la persona caduta in stato di bisogno aveva in precedenza donato propri beni, allora l'obbligo alimentare incombe, prima che sui membri della famiglia, sul donatario, nei limiti del valore dei beni ricevuti in donazione e tuttora esistenti nel suo patrimonio. Il donatario, a differenza degli altri obbligati, deve gli alimenti indipendentemente dalle proprie condizioni economiche. Chi deve somministrare gli alimenti, ha in ogni caso, la scelta se corrispondere un assegno alimentare in danaro o se accogliere e mantenere l'alimentando nella propria casa. Gli obbligati nello stesso grado concorrono nella prestazione alimentare, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche: il loro obbligo alimentare ha carattere parziario e non solidale. Può accadere che più persone abbiano diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e che questi non sia in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse: decide, in tal caso, l'autorità giudiziaria, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, nonché della possibilità che qualcuno degli aventi diritto consegua gli alimenti da obbligati di grado superiore.

#### **L'obbligazione volontaria degli alimenti**

Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, chiunque può assumere con un contratto l'obbligo verso altre persone di mantenerle. L'obbligo volontario degli alimenti può derivare anche da testamento: ricorre allora il c.d. "legato alimentare".

## **LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE**

### **LA SUCCESSIONE LEGITTIMA**

#### **CONCETTO E PRESUPPOSTI DELLA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE**

##### **Nozione e fondamento**

Con "successione mortis causa" si intende quel fenomeno per cui ad un soggetto di rapporti giuridico-patrimoniali si sostituisce o subentra un altro (o più altri), lasciando quasi del tutto inalterati, nell'ordinamento giuridico, i rapporti che facevano capo al soggetto originario: si realizza così un mutamento soltanto soggettivo nella compagine dei rapporti trasferiti per successione.

##### **Rapporti, diritti ecc. che sono oggetto di successione**

Formano oggetto di successione soltanto:

- i rapporti patrimoniali di natura reale e le relative azioni;
- i rapporti patrimoniali personali (diritti di credito);
- i rapporti inerenti all'azienda;
- i contratti in corso di esecuzione.

Tutti i rapporti non patrimoniali si estinguono con la morte del titolare.

#### **EREDITA' E LEGATO**

##### **Nozione di eredità e legato**

L'insieme dei rapporti patrimoniali trasmissibili facenti capo al "de cuius" al momento della sua morte costituisce la sua "eredità". La successione mortis causa può avvenire "a titolo universale" (erede) o a "titolo particolare" (legatario).

Si ha successione a titolo universale quando un soggetto succede indistintamente nell'universalità o in una quota di beni da solo o in concorso con altre persone.

Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio.

#### Rilevanza della distinzione tra eredità e legato

- **continuazione nel possesso:** l'erede succede nel possesso che continua con gli stessi caratteri che aveva verso il defunto; il legatario ha solo "l'accessio possessionis";
- **responsabilità per debiti ereditari:** l'erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni (confusione fra patrimonio del defunto e quello dell'erede); il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari;
- **modo di acquisto:** l'erede deve accettare l'eredità; il legatario acquista il legato "ipso iure" salvo la possibilità di rinunciare;
- **azioni a tutela dei rispettivi diritti:** all'erede è concessa la "hereditatis petitio" per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri; al legatario competono, invece, solo le azioni personali relative al bene legato;
- **successione nel processo:** solo l'erede, e non il legatario, può subentrare nel processo già instaurato dal de cuius;
- **apposizione del termine: il termine non è apponibile nelle disposizioni a titolo universale;** il diritto del legatario può invece essere limitato nel tempo;
- **necessità o meno del fenomeno successorio:** la successione universale è un fenomeno necessario, la successione a titolo particolare, solo eventuale.

### IL PROCEDIMENTO SUCCESSORIO

#### L'apertura della successione<sup>10</sup>

La successione si apre al momento della morte del de cuius nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio (art. 456).

#### La vocazione<sup>11</sup>

La vocazione indica il fenomeno della chiamata all'eredità. Può considerarsi il fondamento del fenomeno successorio, il titolo in base al quale si succede. Può aversi vocazione:

- attraverso volontà del defunto manifestata a mezzo di testamento;
- attraverso la volontà della legge.

La vocazione non va confusa con la designazione di colui che dovrà succedere. La designazione acquista valore giuridico solo con l'apertura della successione.

#### La delazione

La delazione indica il fenomeno dell'offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto, al quale spetta, pertanto, il diritto di accettare l'eredità.

Oltre alla delazione c.d. ordinaria possiamo avere altre forme:

- delazione successiva: nel caso di sostituzione fedecommissaria, perché l'eredità si devolve al sostituito non al momento dell'apertura della successione, ma alla morte dell'istituito;
- delazione solidale: quando fra i coeredi vi è diritto di accrescimento;
- delazione condizionata: quando è differita al momento del verificarsi della condizione;

<sup>10</sup> *Cassazione Civile*  
*Competenza territoriale*

La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita, ex art. 22 cod. proc. civ. e art. 456 cod. civ., con riferimento al luogo dell'apertura della successione, e cioè in base alla località in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo in cui il soggetto ha stabilito il centro principale dei propri affari ed interessi, ossia la generalità dei rapporti (sia economici che morali, sociali e familiari) desunta alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denunciano la presenza in un luogo determinato di tale complesso di rapporti ed il carattere principale che esso ha nella vita della persona.

Sez. II, sent. n. 8371 del 14-11-1987, Ceschina c. Ceschina (rv 455931).

<sup>11</sup> *Cassazione Civile*

*Tassatività ed efficacia dei titoli di devoluzione*

Nelle successioni "mortis causa" il titolo di trasferimento dei beni va ricercato esclusivamente nella legge o nelle disposizioni testamentarie, sicché altri eventuali atti o documenti, anche se utilizzabili per finalità diverse, come quella della ricostruzione dell'asse ereditario, non valgono ai fini dell'attribuzione dei beni all'uno o all'altro dei successori. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva affermato che la denuncia di successione, essendo un atto di natura esclusivamente fiscale, è del tutto inidonea ad operare il trapasso di beni ereditari).

Sez. II, sent. n. 6400 del 06-12-1984, Rosini c. Capomagi (rv 437974).

- delazione indiretta: nel caso di successione “per rappresentazione”, in cui un soggetto subentra nel luogo e nel grado di un altro soggetto.

### **Il divieto dei patti successori<sup>12</sup>**

Il legislatore ha escluso la validità di una volontà avente per oggetto rapporti di future successioni, manifestata fuori dal testamento, vietando i c.d. patti successori.

I patti successori possono distinguersi in:

- patti istitutivi: sono i contratti successori con cui il de cuius dispone della propria successione;
- patti dispositivi: sono gli atti con cui un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta;
- patti rinunziativi: sono i negozi con i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione.

Affinché un negozio assuma la fisionomia del patto successorio vietato dalla legge, debbono ricorrere le seguenti condizioni:

- esistenza di un negozio giuridico di testamento;
- considerazione del bene o del diritto oggetto del negozio come entità di una futura successione.

### **I poteri dell'erede prima dell'accettazione**

Il chiamato all'eredità gode di una particolare posizione che gli conferisce:

- la legittimazione all'esercizio delle azioni possessorie senza necessità della materiale apprensione dei beni;
- la legittimazione a compiere atti conservativi o cautelari;
- la legittimazione, dopo l'autorizzazione giudiziaria, a vendere beni ereditari inconservabili.

### **L'eredità giacente**

Con la morte del “de cuius”, il chiamato all'eredità non acquista “ipso iure” la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del “de cuius” e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, non sia devoluta allo Stato. I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:

- mancanza di accettazione da parte del chiamato;
- mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari;
- la nomina del curatore che rappresenta l'inizio della “giacenza”.

## LA CAPACITÀ E L'INDEGNITÀ

### **La capacità di succedere<sup>13</sup>**

La capacità di succedere è l'attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il “de cuius”. L'art. 462 stabilisce il principio generale che è capace di succedere chi sia nato al momento in cui si apre la successione.

<sup>12</sup> *Cassazione Civile*

#### **Contenuto e accertamento del patto**

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod. civ. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello “ius poenitendi”; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo “mortis causa”, ossia a titolo di eredità o di legato.

Sez. II, sent. n. 1683 del 16-02-1995, Lolli c. Baldassarri (rv 490468).

<sup>13</sup> *Cassazione Civile*

#### **Sottoscrizione del curatore del nascituro: fattispecie**

L'atto di divisione dei beni ereditari compiuto da coeredi e legatari che rinuncino a far valere il testamento, non deve essere sottoscritto anche dal curatore del nascituro, a cui favore il testatore abbia disposto un legato, giacché gli interessi del nascituro non possono essere lesi da un atto che non incide sull'acquisto dei beni, verificandosi quest'ultimo soltanto con l'avveramento della condizione sospensiva alla quale è subordinata l'efficacia del legato.

Sez. II, sent. n. 4469 del 07-07-1988, Spitaleri c. Spitaleri (rv 459434).

### La capacità di succedere delle persone fisiche

Sono capaci di succedere tutte le persone fisiche nate o almeno concepite, al momento dell'apertura della successione.

Sono incapaci di ricevere:

- tutti coloro che non sono ancora nati o per lo meno concepiti al tempo dell'apertura della successione;
- il tutore o il produttore del testatore;
- il notaio o altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico e i testimoni e l'interprete intervenuti;
- la persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che le disposizioni fatte in suo favore siano approvate di mano dal testatore;
- il notaio che ha redatto al scheda del testamento segreto o a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

### La capacità di succedere delle persone giuridiche

Le persone giuridiche per poter succedere per testamento necessitano della prescritta autorizzazione governativa. In particolare possono succedere:

- gli enti riconosciuti;
- gli enti non riconosciuti: la disposizione testamentaria in loro favore è valida ma la sua efficacia è sospesa fino all'ottenimento del riconoscimento da parte dell'ente in questione;

### L'indegnità

L'indegnità opera come causa di esclusione dalla successione, che spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice. I casi di indegnità sono i seguenti:

- gli attentati alla persona fisica del "de cuius";
- gli attentati alla integrità morale del "de cuius";
- gli attentati alla libertà di testare del "de cuius".

L'indegnità produce i seguenti effetti:

- impossibilità per l'indegno di adire efficacemente l'eredità qualora l'indegnità sia stata già accertata al momento dell'apertura della successione;
- l'obbligo di restituire l'eredità, i frutti e la perdita del diritto di usufrutto legale e di amministrazione dei beni provenienti ai suoi figli da quella successione in via di rappresentazione qualora l'indegnità sia accertata in seguito.

La persona offesa può tuttavia riabilitare l'indegno.

## SOSTITUZIONI TESTAMENTARIE, RAPPRESENTAZIONE E ACCRESCIMENTO

### La sostituzione ordinaria

La sostituzione ordinaria si ha quando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, designi al suo posto un'altra persona.

Il sostituto subentra nella posizione che avrebbe avuto l'istituito, se avesse accettato, con tutti gli obblighi ad essa inerenti.

### La sostituzione fedecommissaria

Si ha sostituzione fedecommissaria quando, nel testamento, il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad un'altra persona indicata dal testatore medesimo.

La sostituzione fedecommissaria ha perduto nella società moderna la centrale importanza che aveva in tempi passati. Essa è sopravvissuta, inoltre, entro i limiti assai angusti, fino a mutare profondamente, con la riforma del 1975, la stessa originaria funzione. In epoca anteriore alla rivoluzione industriale il fedecommissario era lo strumento mediante il quale le famiglie nobiliari perpetuavano nel tempo lo splendore e la potenza del casato, concorrendo in questa funzione con i principi della successione agnaticia e del maggiorasco. Si istituiva erede il proprio figlio (maschio e primogenito) o, in mancanza, il proprio fratello, ordinandogli di conservare il patrimonio ereditario e di lasciarlo, alla propria morte, al proprio figlio, che a sua volta avrebbe dovuto conservarlo e lasciarlo al proprio figlio, e così via in perpetuo. Già nel corso del Settecento le sostituzioni fedecommissarie perpetue vennero soppresse: esse contrastavano con le esigenze di libera circolazione e di proficuo sfruttamento della ricchezza. Le codificazioni moderne ammisero solo i fedecommissari che vincolavano il patrimonio familiare per una generazione; e così fu da noi fino alla riforma del 1975. Bisogna però dire che risultati analoghi a quelli che in antico si perseguivano con i fedecommissari

vengono realizzati, nell'odierna società industriale, con lo strumento della fondazione. Accade nei paesi, come gli Stati Uniti o la Germania, dove non è richiesto che la fondazione persegua scopi di pubblica utilità e si ritiene ammissibile una fondazione che gestisca un'impresa per devolverne gli utili al fondatore finché questi è in vita e, successivamente, ai suoi eredi. Si può così assecondare il riprodursi, nei termini della moderna società industriale, di un fenomeno che nelle sue origini, legate ad un'economia fondiaria, aveva assunto le forme del fedecommesso: come questo aveva la funzione di perpetuare nel tempo il nome e lo splendore di determinati casati, così la fondazione assolve l'analoga funzione di perpetuare la potenza industriale di determinate famiglie, consentendo ai discendenti di disporre degli utili dell'impresa, ma impedendo loro di disporre dell'azienda, che resta in perpetuo entro la famiglia. Per l'art. 692 c.c. la sostituzione fedecommissaria si riduce a questo: gli ascendenti o il coniuge di un interdetto possono istituire erede l'interdetto con l'obbligo di conservare il patrimonio ereditario e di restituirlo, alla sua morte, alla persona o all'ente che si è preso cura di lui. La designazione di questa persona o ente come erede sostituto dell'erede istituito assume così una funzione remuneratoria della cura che la persona o l'ente si è presa dell'interdetto. Si noti che la sostituzione può comprendere i beni anche costituenti la quota legittima, con esclusione perciò dei diritti del legittimario dell'interdetto.

### **Il diritto di rappresentazione**

La rappresentazione è l'istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del "de cuius".

Presupposti della rappresentazione sono:

- la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare;
- nel caso di successione testamentaria, la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazione

Si ha successione per rappresentazione nel caso in cui una persona, che per testamento o per legge sia chiamata a succedere a un'altra non voglia o non possa succedere:

- non voglia: cioè non accetti l'eredità o vi rinunci;
- non possa: cioè muoia prima dell'apertura della successione o sia indegna di succedere o sia decaduta dal diritto di accettare a norma degli artt. 481 e 487, comma 3.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti, legittimi o naturali, alla persona che non possa o non voglia succedere (art. 467 c.c.): se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente.

Ha luogo:

- in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali;
- in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 468, comma 1); ed ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succedrebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra stirpe). L'art. 468 c.c. parla di discendenti; ma tali non sono solo i discendenti di sangue; tali sono anche i figli adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (artt. 536, comma 2, 567, comma 1). La divisione dell'eredità si fa per stirpi, non per capi: i nipoti dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell'ereditando (art. 469 c.c.). Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato: perciò, succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all'eredità di questo (art. 468, comma 2). Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante. Ma neppure la rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare (art. 467, comma 2). Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

## L'accrescimento

E' previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione testamentaria non possa o non voglia accettare l'eredità: in tal caso la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare). L'operatività dell'accrescimento è subordinata ad una serie di presupposti:

- si ha solo quando non si possono realizzare, l'uno subordinatamente alla inoperatività dell'altro, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la sostituzione, la rappresentazione;
- si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota (in quest'ultimo caso però l'accrescimento si verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota);
- nel caso di successione a titolo particolare l'accrescimento a favore dei collegatari si verifica se ad essi è stato legato lo stesso oggetto;
- non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Non essendovi i presupposti per l'accrescimento, si farà luogo alla successione legittima, per quanto concerne la successione a titolo universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella successione a titolo particolare, viene acquistata dall'onere. Un fenomeno analogo può verificarsi anche nella successione legittima: ai sensi dell'art. 522, la parte di colui che rinuncia, si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo diritto di rappresentazione.

## L'ACQUISTO DELL'EREDITA' E LA RINUNCIA

### I soggetti legittimati all'acquisto

Presupposto necessario all'acquisto dell'eredità è l'esistenza della delazione a favore del chiamato. Possono acquistare l'eredità al momento dell'apertura della successione solo coloro i quali sono delati immediatamente. Il diritto di accettare l'eredità è, invece, differito ad un momento successivo quando al momento dell'apertura della successione la delazione non è ancora "attuale": si pensi ai chiamati sotto condizione sospensiva, ai nascituri, ai chiamati ulteriori, al sostituito nella delazione ordinaria ed in quella fedecommissaria.

### Il diritto di accettazione<sup>14</sup>

Diritto di accettazione è il diritto del chiamato di acquistare l'eredità: esercitando tale diritto il semplice chiamato si trasforma in erede. Si tratta di un diritto potestativo di natura personale con conseguenze patrimoniali.

### L'accettazione: nozione e natura giuridica

L'accettazione consiste nell'atto giuridico mediante il quale il chiamato all'eredità acquista l'eredità conseguendo la qualità di erede. Gli effetti dell'acquisto retroagiscono al momento dell'apertura della successione.

### Tipi e forma dell'accettazione

L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario. L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita. Ricorre la prima ipotesi quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità. E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) ed irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può darsi un'accettazione parziale. Si ha accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone

<sup>14</sup> *Cassazione Civile*

*Effetti dell'accettazione:*

*- tutela giudiziale di crediti di lavoro*

Anche con riguardo a crediti di lavoro del "de cuius" in caso di successione legittima, non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo (da provarsi documentalmente mediante gli atti dello stato civile), mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità, la quale può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede, è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, e così per ottenere il pagamento dei detti crediti del "de cuius", restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale.

Sez. Lav., sent. n. 5793 del 02-07-1987, Trovato c. Marzullo (rv 454186).

necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (art. 477 c.c.). Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita:

- pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse;
- atti dispositivi di beni ereditari;
- protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi;
- esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal "de cuius";
- conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari;
- conferimento ad un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato;
- esercizio dell'azione di riduzione;
- impugnazione di disposizioni testamentarie;
- ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione;
- proposta di contratto relativa ai beni ereditari;
- domanda giudiziale di divisione ereditaria;
- riscossione del rateo di stipendio, pensione od altre somme spettanti al de cuius.

Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita:

- pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con danaro proprio;
- consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario;
- continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all'eredità;
- comportamenti relativi a cose di minima importanza;
- possesso di beni ereditari;
- compimento di atti di amministrazione temporanea;
- richiesta di sequestro;
- proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario;
- registrazione e trascrizione del testamento del de cuius;
- presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivato. I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario. In mancanza l'accettazione è nulla. Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Ai sensi dell'art. 481 c.c. chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte. Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'art. 487, comma 3: quella del chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, abbia fatto l'inventario senza porre in essere, nei quaranta giorni successivi alla sua compilazione, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario. Sussistono fattispecie di acquisto dell'eredità senza accettazione:

- tali sono il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato che faccia infruttuosamente decorrere il termine per il compimento dell'inventario o per la dichiarazione con beneficio d'inventario (art. 485 c.c.);
- la sottrazione di beni ereditari o il loro nascondimento da parte del chiamato;
- l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato in mancanza di altri successibili.

### **L'accettazione con beneficio d'inventario**

L'accettazione con beneficio d'inventario ricorre quando l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del "de cuius", circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa.

L'accettazione beneficiata è una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti del testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

- incapaci assoluti e relativi;
- persone giuridiche;

La legge richiede una forma solenne: occorre una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sottoposta ad un regime di pubblicità-notizia.

Per quanto riguarda i termini occorre distinguere:

- se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere il loro inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e deve decidere se accettare o rinunciare nei quaranta giorni successivi: se questi termini non sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice.
- se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il diritto di accettazione.

Infine, nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario:

- omissioni o inclusioni dolose nell'inventario;
- alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale;
- inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.

### **La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede**

La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede costituisce un rimedio predisposto dal legislatore a tutela dei creditori del defunto e dei legatari (soggetti legittimati a chiederla).

L'effetto della separazione è l'attribuzione di una ragione di preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti dei creditori dell'erede e dei creditori e legatari non separatisti.

### **Le azioni a tutela dell'erede: l'azione di petizione ereditaria**

La petizione di eredità è l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi.

Presupposti dell'azione sono:

- l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede;
- il possesso da parte di un terzo dei beni ereditari.

### **Altre azioni a tutela dell'erede**

L'erede può altresì esercitare:

- azioni possessorie (a prescindere dall'effettivo impossessamento dei beni);
- azioni cautelari;
- eventuali azioni in precedenza spettanti al "de cuius", poste a tutela dei singoli diritti costituenti l'asse ereditario.

### **La tutela dei diritti del terzo nella successione: gli acquisti dell'erede apparente**

Erede apparente è colui che, in base a qualche indizio oggettivo attendibile è apparso in veste di erede ad un terzo, il quale sia entrato in rapporti giuridici con lui.

L'azione di petizione intentata dall'erede effettivo può essere esercitata anche contro gli aventi causa dall'erede apparente salvo i casi in cui:

- si tratti di convenzioni a titolo oneroso;
- il terzo sia in buona fede (e il terzo ha l'onere di provarla);
- anteriorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede e dell'acquisto dall'erede apparente nei confronti della trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede effettivo.

### **La rinuncia all'eredità**

La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale tra vivi, non recettizio, con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità. Con quest'atto egli fa cessare gli effetti della delazione verificatasi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento di debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquisire alcun bene dell'asse.

Con la rinuncia all'eredità, il chiamato non dismette la titolarità di alcun rapporto, ma anzi rifiuta di acquisirla; la rinuncia va qualificata, pertanto, come abdicativa (si abdica alla qualità di chiamato, non di erede).

Si ricordi inoltre che:

- la rinuncia può farsi validamente solo in un momento successivo all'apertura della successione, stante il limite dell'art. 458 sul divieto dei patti successori;
- è un atto solenne dovendo risultare da una dichiarazione resa dal chiamato ad un notaio o al cancelliere della Pretura territorialmente competente ed inserita nel registro delle successioni;
- è invalida se fatta sotto condizione o a termine;
- non può essere parziale.

La rinuncia è revocabile, purché non sia decorso il termine di prescrizione del diritto e non vi sia stata accettazione da parte di altri eredi.

## LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

### Concetto e fondamento

La successione legittima ha luogo se l'ereditando non aveva fatto testamento, ovvero nel caso in cui, pur esistendo un testamento dell'ereditando, esso sia in tutto o in parte inefficace, ovvero, pur essendo efficace, disponga solo di parte del patrimonio ereditario o contenga solo disposizioni a titolo particolare.

### Singole ipotesi di successione legittima

In caso di successione legittima detta anche intestata, l'eredità si devolve ai parenti del de cuius indicati dalla legge e nell'ordine da questa stabilito. Nella successione in mancanza di una dichiarazione di volontà dell'ereditando, acquista rilievo il rapporto di parentela con il defunto: il principio è che il patrimonio vada, dopo la morte del suo titolare, ai membri della sua famiglia. La successione legittima incontra però un limite; e l'esigenza di questo è enunciata anche dall'art. 42, comma 4, Costituzione: la legge stabilisce i limiti della successione legittima. Qui il limite incide sui modi di acquisto della proprietà: per il c.c. il limite è il rapporto di parentela entro il sesto grado, oltre il quale l'acquisto gratuito dei beni altrui è considerato come socialmente non giustificato. Se mancano parenti entro questo grado i beni relitti vanno allo Stato. Può accadere che a favore di un medesimo soggetto concorrano due delazioni, quella legittima e quella testamentaria, attribuendogli la seconda una quota di eredità maggiore di quella spettantegli in base alla prima. Il chiamato alla successione non ha scelta fra le due delazioni: egli può solo accettare l'eredità così come devolutagli dal "de cuius", oppure rinunciare ad essa. Chi sia chiamato a succedere, per testamento, in una quota maggiore della legittima, ma preferisca tenere per sé solo quest'ultima, dovrà accettare l'eredità e, quindi, cedere ai coeredi quanto eccede la legittima, con il consenso di costoro. Nella successione legittima i beni ereditari andranno ai parenti, esclusi in ogni caso gli affini, secondo un ordine di successione che corrisponde a quella che, nella normalità delle ipotesi, è la gerarchia interna al mondo degli affetti della persona. L'ordine è il seguente (artt. 566 ss.):

- se ci sono figli, legittimi o naturali o adottivi, i beni vanno a loro in parti uguali; al coniuge, se ancora in vita, va metà del patrimonio oppure un terzo a seconda che concorra con un figlio o con più figli;
- se non ci sono figli, due terzi vanno al coniuge e un terzo ai genitori, fratelli e sorelle (ma, se mancano genitori, fratelli e sorelle, va tutto al coniuge);
- se non ci sono né figli né coniuge superstite, succedono i genitori, i fratelli legittimi e le sorelle legittime (se mancano i genitori, va tutto a fratelli e sorelle; se mancano fratelli e sorelle, va tutto ai genitori);
- se nessuno di costoro sia sopravvissuto, i beni vanno ai parenti, senza distinzione di linea (diretta o collaterale) a cominciare dal grado più prossimo e fino al sesto grado.

Ciascun grado esclude il successivo (se ci sono parenti di terzo grado essi succedono, in parti uguali fra loro, con esclusione dei parenti di quarto grado, e così via). Si tenga però presente che con queste concorrono le norme sulla rappresentazione: così, se una sorella è premorta, succedono i figli della sorella, in concorso con gli altri successibili dello stesso ordine (i fratelli, i genitori ecc.); e, se mancano altri successibili dello stesso ordine, tutto andrà ai figli della sorella premorta.

### Successione dello Stato

Quando non ci sono parenti entro il sesto grado, nella successione legittima, i beni vanno allo Stato. Questo li acquista senza bisogno di accettazione; non può rinunciarvi, ma risponde dei debiti ereditari solo entro il valore dei beni ereditati (art. 586). La Corte Costituzionale ha però ritenuto costituzionalmente illegittima la mancata inclusione, nell'ordine dei parenti successibili, dei fratelli e delle sorelle naturali dell'ereditando, che sono così stati inclusi nell'ordine della successione legittima fra i parenti del sesto grado e lo Stato.

## **LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA**

### **IL TESTAMENTO: CONTENUTI E FORME**

#### **Nozione e fondamento<sup>15</sup>**

Se l'ereditando aveva fatto testamento, l'eredità si devolve alla persona o alle persone indicate nel testamento (artt. 587 ss.). Qui il soggetto regola, con proprio atto di volontà, la propria successione o, come preferisce esprimersi una dottrina, la indirizza: dispone dei propri beni e, più in generale, dei propri diritti designando la persona, o le persone, che alla sua morte gli succederanno. E' una manifestazione di quella facoltà di disporre delle cose che inerisce al diritto di proprietà; è, più in generale, una manifestazione della facoltà di disporre dei propri diritti.

Del testamento l'art. 587 dà una nozione che va analizzata in ciascuno dei suoi elementi costitutivi: esso è un atto revocabile, con il quale, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, taluno dispone tutte le proprie sostanze o di parte di esse. E', anzitutto, un atto giuridico unilaterale, che consiste nella sola dichiarazione di volontà del testatore e che è destinato a produrre effetti, dopo la morte di questo, come sua individuale dichiarazione di volontà. Il chiamato o i chiamati all'eredità diventeranno eredi solo se accetteranno; ma testamento ed accettazione restano distinti atti unilaterali, non destinati ad incontrarsi (quando il chiamato accetta il testatore è già morto) e non danno luogo, come accade nella donazione, ad un unico atto bilaterale. Effetto giuridico proprio del testamento è la sola vocazione ereditaria, ossia la messa a disposizione dell'eredità a favore degli eredi istituiti; il più complesso effetto della successione si determina per il concorso di una duplicità di atti: il testamento da un lato, l'accettazione dall'altro. Solo i legati si conseguono senza necessità di accettazione (art. 649): il legatario, perciò, acquista la proprietà del bene legatogli per diretto effetto della volontà del testatore, mentre ne consegue il possesso dall'erede. La capacità di agire, necessaria per fare testamento, è la comune capacità di agire richiesta dall'art. 2 c.c. per gli atti giuridici in genere: non possono fare testamento i minori di diciotto anni e gli interdetti.

#### **Il contenuto del testamento**

Caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto patrimoniale. Sotto tale aspetto, il testamento può contenere:

- l'istituzione di uno o più eredi;
- l'attribuzione di uno o più legati;

Il testamento può contenere anche disposizioni di indole non patrimoniale che costituiscono il suo contenuto atipico. In particolare si ricordino:

- la designazione di un tutore o un protutore;
- il riconoscimento di figlio naturale;
- la riabilitazione dell'indegno;
- la nomina dell'esecutore testamentario o di un curatore speciale.

#### **La natura giuridica del testamento**

Il testamento è un negozio giuridico:

- unilaterale: in quanto espressione della volontà di un solo testatore;
- non recettizio: per essere efficace non deve essere portato a conoscenza di terzi;
- revocabile: tende a salvaguardare il principio della libertà della volontà testamentaria;
- unipersonale: posto in essere da una sola parte costituita da un solo soggetto;
- gratuito;
- personale: può essere posto in essere dal solo testatore (per l'incapace di agire, minore o interdetto, non può fare testamento l'esercente la patria potestà o il tutore);
- formale: la volontà del testatore deve estrinsecarsi in una delle forme previste dalla legge.

#### **Il testamento come negozio giuridico**

Il testamento è, come il matrimonio, oltre il limite di applicazione delle norme sui contratti: il matrimonio è oltre quel limite perché accordo non diretto a costituire un rapporto giuridico patrimoniale; il testamento

---

<sup>15</sup> *Cassazione Civile*  
*Configurabilità*

Perché si abbia una disposizione di ultima volontà e quindi esista un negozio "mortis causa", è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte.  
Sez. II, sent. n. 8668 del 24-08-1990, Lui c. Battaglia (rv 469030).

perché atto unilaterale che, benché avente contenuto patrimoniale (salve le disposizioni non patrimoniali che possono esservi contenute), non è atto unilaterale fra vivi. Al pari del matrimonio, il testamento trova nel sistema del c.c. una differenziata ed autonoma disciplina, consigliata al legislatore dalla assoluta specificità di questa figura. Come il matrimonio è un unicum, secondo una sua qualificazione, che non presenta nulla di comune non solo con i contratti, ma neppure con gli altri atti del diritto di famiglia, così è un unicum il testamento, tanto rispetto ai contratti quanto rispetto agli altri atti unilaterali. Questa specificità del testamento ha rappresentato una spina nel fianco della dottrina italiana del testamento, che dalla comparazione fra contratto e testamento ha tratto antitetiche conclusioni: talvolta ha constatato che la volontà non svolge, nel secondo, un ruolo altrettanto creativo quanto nel primo, traendo da ciò motivo per negare al testamento natura di negozio giuridico; talaltra ha, all'opposto, protestato che il testamento è negozio giuridico per eccellenza, giacché qui mancano fonti di integrazione della volontà o criteri oggettivi di interpretazione, onde con essi si esprime, in modo più pregnante che con il contratto, l'autonomia dell'individuo. E' facile formulare un giudizio: nessuna comparazione è possibile in termini quantitativi, se nel testamento ci sia meno o più volontà che nel contratto; dalla comparazione emerge un dato solo qualitativo, ossia che alla volontà è attribuito, nel testamento, un ruolo affatto diverso che nel contratto, e che è vano ricercare un comune denominatore che permetta di assumere l'uno e l'altro entro un unitario concetto di negozio giuridico. Anche per il testamento vale quanto detto per il matrimonio: la qualificazione di questo o di quello come negozio giuridico ha valore puramente descrittivo; non autorizza alcuna conclusione di diritto, non consente di estendere al negozio giuridico testamentario le norme sul negozio giuridico contrattuale.

#### **La causa del testamento**

Alcuni autori sostengono che il testamento abbia una causa unitaria. E' comunque preferibile la teoria (seguita anche dalla giurisprudenza prevalente) secondo la quale il testamento è un atto che può contenere svariate disposizioni, ciascuna con una causa propria.

#### **I motivi nel testamento**

Mentre si è affermata la irrilevanza dei motivi negli atti "inter vivos", nel testamento assumono rilevanza:

- il motivo erroneo: che è causa di annullamento della disposizione quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre;
- il motivo illecito: che invece, rende nulla la disposizione quando risulti, anche per implicito, dal testamento, e sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre.

#### **Gli elementi accidentali nel testamento**

La disposizione testamentaria può essere gravata da una condizione secondo le seguenti regole:

- non deve trattarsi di condizione illecita o impossibile (altrimenti sarà come non apposta).
- è nulla la disposizione subordinata alla condizione di reciprocità;
- è nulla la condizione che impedisca le prime o ulteriori nozze dell'istituito.

Quanto all'apponibilità del termine occorre distinguere fra:

- disposizioni testamentarie a titolo universale: i termini si hanno per non apposti;
- disposizioni testamentarie a titolo particolare: sono suscettibili di termine iniziale o finale.

Nel testamento si può avere il "modus" ovvero il mezzo tecnico per beneficiare "mortis causa" una persona, senza chiamarla alla successione in qualità di erede o legatario. Infatti esso consiste in una limitazione o riduzione del valore economico della disposizione testamentaria, derivante dal fatto che o l'erede deve dare qualcosa ad altri, o deve fare qualcosa in favore di altri, senza ottenerne un corrispettivo.

La risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del "modus" è l'unico ed anomalo caso di risoluzione del negozio "mortis causa".

#### **Disposizioni testamentarie e loro destinatari**

##### L'INDICAZIONE DEL DESTINATARIO DELLA DISPOSIZIONE:

deve essere tale da poter consentire l'individuabilità del destinatario stesso. E' nulla la disposizione a favore di persona incerta.

##### LA DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ANIMA:

sono quelle con cui il testatore stabilisce che siano compiuti atti di culto in suffragio della propria anima. Se i beni da impiegarsi a tal fine sono determinabili o determinati, la disposizione viene considerata come un "modus" a carico dell'erede o del legatario. Se i beni non sono determinabili la disposizione è nulla.

##### LE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI POVERI:

se sono espresse genericamente, vale a dire senza determinazione dell'uso o del pubblico istituto a cui beneficio sono fatte si intendono volte a favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della morte ed i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza (ora il Comune).

#### IL TESTAMENTO "PER RELATIONEM":

è il testamento in cui taluni elementi non vengono specificatamente determinati dal testatore ma sono lasciati alla determinazione di un terzo.

Si ha "relatio sostanziale" quando il testatore rinvia alla volontà di un soggetto estraneo per la scelta dell'oggetto del lascito o della persona dell'erede o del legatario. Ciò è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge (artt. 631", 632, 653, 665)

Si ha invece "relatio formale" quando il testatore manifesta la sua volontà e rinvia, per la determinazione dell'oggetto del lascito o del successore, a fatti o circostanze, in relazione ai quali deve soltanto accertarsi che si siano verificati

#### **Le disposizioni fiduciarie**

Non è ammesso, per il nostro diritto successorio, una causa fiduciaria che utilizzi l'erede o il legatario quale fiduciario. Può accadere che una disposizione testamentaria designi come erede o come legatario una determinata persona, la quale si era impegnata, con separato patto concluso con il testatore, a ritrasferire i beni, una volta aperta la successione, ad una diversa persona. Questo separato patto è nullo e non obbliga l'erede o il legatario, neppure se espressioni contenute nel testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta: il terzo beneficiario del patto fiduciario non ha azione in giudizio per ottenere dall'interposto l'adempimento del patto. Tuttavia, se l'erede o il legatario fiduciario esegue spontaneamente il patto, egli non potrà poi agire per la ripetizione: il patto è, a questo modo, considerato fonte di una obbligazione naturale, che non ammette ripetizione di indebito. Una particolare ipotesi di disposizione fiduciaria è quella che mira ad eludere una incapacità di ricevere per testamento: lascio, ad esempio, i miei beni a Tizio perché li trasferisca, dopo la mia morte, al mio tutore. Qui la nullità colpisce la stessa disposizione testamentaria, non il solo patto fiduciario. Non solo: l'art. 599, comma 2, introduce la presunzione, che non ammette prova contraria, per cui si considerano persone interposte i genitori, il coniuge e i discendenti dell'incapace di ricevere.

#### **Le forme del testamento in generale**

Il testamento è un atto formale e il particolare formalismo che lo caratterizza vuole essere garanzia della effettività della volontà del testatore. Il testamento orale, cosiddetto testamento nuncupativo, non è ammesso; per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle tassative forme di legge:

- a) olografo;
- b) pubblico;
- c) segreto.

Norme specifiche regolano i testamenti speciali, come il testamento a bordo di nave, il testamento di militari ecc. (artt. 609 ss. c.c.).

#### **Il testamento olografo<sup>16</sup>**

È il testamento scritto, datato e sottoscritto tutto di mano del testatore (art. 602), anche se può avere aggiunte successive, i cosiddetti codicilli, redatti nella stessa forma, e può constare di un unico documento, redatto per fasi successive.

I singoli requisiti formali del testamento olografo sono quindi:

- l'olografia;
- l'indicazione della data in cui il testamento fu scritto;
- la sottoscrizione.

Il testamento olografo è una scrittura privata che fa prova in quanto riconosciuta dalla parte contro cui è esibita.

---

<sup>16</sup> *Cassazione Civile*  
**Requisiti formali**

Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.

Sez. II, sent. n. 2074 del 22-03-1985, Leoni c. Leoni (rv 439984).

### **Il testamento pubblico**

È il testamento scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: il notaio lo rilegge e annota il luogo e la data, lo sottoscrivono il testatore, i testimoni e il notaio, che indica anche l'ora della sottoscrizione (art. 603 c.c.).

Requisiti formali sono:

- la dichiarazione orale di volontà;
- la presenza dei testimoni;
- la redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio;
- la lettura dell'atto al testatore ed ai testimoni a cura del notaio;
- la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio;
- la data;
- la menzione dell'osservanza delle suddette formalità.

### **Il testamento segreto**

Il testamento segreto può essere scritto in un qualunque foglio di carta (cosiddetta scheda testamentaria) anche da persona diversa dal testatore o perfino a stampa; il testatore in persona, davanti a due testimoni, consegna il foglio, sigillato o chiuso in una busta sigillata, ad un notaio; questi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui, appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni (artt. 604 ss.).

### **Il testamento internazionale**

La L. 29 novembre 1990, n. 387, ha disposto la ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973. Secondo la legge uniforme stabilita da tale convenzione, un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della convenzione medesima. La nullità del testamento in quanto il testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie. La legge uniforme non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o più persone. Il testamento deve essere fatto per iscritto. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine (l'art. 3 della l. n. 387 del 1990 dispone che i soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta) che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata. Se il testatore è nell'incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata è stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell'incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato. La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento dalla persona abilitata. In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo ove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell'attestato previsto dall'art. 9. La persona allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell'art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi previsti dalla Legge uniforme sono stati rispettati. L'art. 10 l. cit. stabilisce le modalità di redazione dell'attestato previsto dall'art. 9. La persona abilitata conserva un esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al testatore (art. 1 l. cit.). Salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata è accettata come prova sufficiente della validità

formale dell'atto in quanto testamento ai sensi della l. uniforme (art. 12 l. cit.). L'assenza oppure l'irregolarità di un attestato non pregiudica la validità formale di un testamento stabilita in conformità con la legge uniforme. Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della legge uniforme, si terrà conto della sua origine internazionale e della necessità della sua interpretazione uniforme.

#### CAPACITA' DI TESTARE E DI RICEVERE PER TESTAMENTO

##### Capacità ed incapacità di testare

La capacità di testare è diversamente intesa dalla dottrina. Per alcuni autori costituisce un aspetto della capacità di agire, per altri invece costituisce un aspetto della capacità giuridica, non essendo ammessa la rappresentanza legale.

Sono incapaci di testare:

- i minori;
- gli interdetti per infermità di mente;
- colui che al momento della redazione del testamento era incapace di intendere e di volere.

In questi tre casi il testamento è annullabile e l'onere di fornire la prova della incapacità grava su colui che, asserendo tale incapacità, impugni il testamento.

##### Capacità ed incapacità di succedere

La capacità di succedere a causa di morte è un aspetto della capacità giuridica ed indica l'attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il "de cuius".

Al riguardo deve ricordarsi che la capacità di ricevere per testamento è più ampia della capacità "ab intestato". Infatti sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione, i nascituri purché figli di una determinata persona vivente al momento dell'apertura della successione, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.

Sono incapaci di succedere essendo nulle le disposizioni a loro favore :

- il tutore dell'interdetto o del minore;
- il notaio e i testimoni che sono intervenuti nel testamento pubblico;
- la persona che ha scritto l'altrui testamento segreto e il notaio che abbia ricevuto lo stesso in plico non sigillato.

#### INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL TESTAMENTO

##### La nullità delle disposizioni testamentarie

La nullità è la forma generale di invalidità del testamento: il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative, salvo che la legge non lo consideri annullabile. Perciò comporta nullità, sebbene non comminata espressamente, la violazione del divieto di testamento congiuntivo e di testamento reciproco; mentre è espressamente comminata la nullità delle disposizioni a favore di persona incapace di ricevere, anche se fatte per interposta persona, di quella a favore di persona incerta o rimesse all'arbitrio altrui, di quella sottoposta a condizione di reciprocità. Anche il motivo illecito può rendere nullo il testamento. I difetti di forma producono nullità solo se rendono incerta l'autenticità della disposizione: in particolare, se si tratta di testamento olografo non scritto di pugno dal testatore (scritto a macchina o scritto a mano da altri) o mancante della sottoscrizione, oppure di testamento pubblico nel quale le dichiarazioni del testatore non siano state tradotte in iscritto dal notaio (basta però che questi le abbia dettate al suo impiegato) o che manchi della sottoscrizione del testatore o del notaio, oppure di testamento segreto mancante di queste sottoscrizioni. Ogni altro difetto di forma rende il testamento solo annullabile (art. 606, comma 2).

L'azione di nullità può essere esercitata, secondo i principi generali, da qualunque interessato (e si comprende che gli interessati alla nullità sono, in primo luogo, gli eredi legittimi) ed è imprescrittibile.

##### Annulabilità delle disposizioni testamentarie

Il testamento è annullabile, innanzitutto per difetti di forma diversi da quelli che ne importano la nullità. Il testamento è inoltre annullabile per:

- a) incapacità di disporre. E' annullabile il testamento del minore e dell'interdetto; è, ancora, annullabile il testamento dell'incapace naturale, ossia di chi si trovasse, al momento della formazione del testamento, in uno stato anche transitorio di incapacità di intendere o di volere. L'ipotesi corrisponde a quella

dell'annullabilità per incapacità dell'atto giuridico in genere, ma qui non ha motivo di sussistere, come non ha motivo di sussistere nella donazione, l'estremo del grave pregiudizio dell'autore, di cui all'art. 428. L'incapacità naturale del testatore può essere provata con ogni mezzo; e si intende che le quasi sacramentali parole con le quali i testamenti olografi spesso si aprono (il sottoscritto, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ecc.) non precludono la prova dell'incapacità, come non la preclude l'attestazione del notaio rogante il testamento pubblico;

- b) per vizi della volontà. Il testamento è annullabile, come i contratti e gli atti unilaterali fra vivi, per errore, per violenza e per dolo (che in questa materia prende anche il nome di captazione).

L'art. 624 c.c., che prevede queste cause di annullamento delle disposizioni testamentarie, non esige però quegli specifici requisiti (essenzialità e riconoscibilità dell'errore, caratteri della violenza e del dolo) che sono previsti dal quarto libro: basta che il testamento possa dirsi effetto di errore, di violenza o di dolo. Qui non c'è l'esigenza di contemperare la protezione della libertà spontaneità del volere del disponente con la protezione dell'affidamento del destinatario della dichiarazione, in vista di una sicura circolazione dei beni. Ne risulta una più accentuata protezione della libertà testamentaria al confronto di quella di ogni altro disponente (con conseguente, altrettanto estesa, protezione delle aspettative degli eredi legittimi). La rilevanza dell'errore risulta accentuata dalla norma che consente l'annullamento della disposizione testamentaria per errore sul motivo, oltre che di diritto, anche di fatto, purché il motivo risulti dal testamento e sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 624, comma 2 o , c.c.). La volontà effettiva prevale sulla dichiarazione nel caso di errore sostanziale (erronea indicazione del beneficiario o della cosa che forma oggetto della disposizione), quando dal testamento o altrimenti risulti in modo non equivoco la volontà del testatore (art. 625 c.c.). Il dolo, a sua volta, non è integrato da una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili: la Cassazione esige l'impiego di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. L'azione di annullamento, che spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, per il caso di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.

#### **Conversione del testamento nullo**

L'istituto della conversione sostanziale è inapplicabile al testamento. E' invece consentita la conversione formale: il testamento segreto, nullo per mancanza di qualche requisito specifico proprio, produce gli effetti del testamento olografo, qualora di questo presenti i requisiti.

#### **Sanatoria della disposizione testamentaria nulla**

"La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione". La conferma può essere espressa o tacita. Devono comunque ritenersi insuscettibili di conferma:

- il testamento revocato;
- il testamento falso;
- le disposizioni testamentarie contrarie a principi di ordine pubblico;
- le disposizioni testamentarie dettate da un movente o da una condizione illecita determinante.

#### **L'inefficacia del testamento**

Fra i casi di inefficacia si ricordano:

- inefficacia derivante da mancato avveramento della condizione sospensiva o dall'avveramento della condizione risolutiva;
- inefficacia derivante da premorienza del chiamato quando non operi la sostituzione o il diritto di rappresentazione;
- inefficacia sopravvenuta dei testamenti speciali;
- inefficacia del legato di cosa quando la cosa stessa non si trova nel patrimonio del testatore al momento dell'apertura della successione.

### **La revocazione in generale**

Il testamento è un atto essenzialmente revocabile in quanto la volontà in esso espressa può mutare fino all'ultimo momento della vita del testatore.

La revocazione del testamento è ammissibile solo nelle forme e nei casi tassativamente previsti dalla legge:

- la revocazione vera e propria, che è un atto unilaterale risalente alla iniziativa del testatore. Come manifestazione di un suo potere di ritrattazione;
- la revocazione di diritto (o caducità), che si verifica automaticamente per effetto di circostanze sopravvenute.

Certe disposizioni non possono tuttavia essere revocate come il riconoscimento del figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno a succedere, la confessione stragiudiziale, la ricognizione di debito.

### **Forme della revocazione**

Il testamento può essere revocato in modo espresso: con un apposito atto pubblico oppure con dichiarazione di revoca contenuta in un nuovo testamento; o in modo tacito: distruggendo o cancellando il testamento oppure formando un nuovo testamento il cui contenuto è incompatibile con quello precedentemente formato. Il principio che domina la materia è quello per cui fra più testamenti della stessa persona vale l'ultimo. Può valere il primo solo se il successivo testamento sia poi revocato. Non implica necessaria revoca del testamento, invece, il ritiro del testamento segreto presso il notaio cui era stato affidato: il testamento ritirato, se non è stato distrutto, può ancora valere come testamento olografo, qualora ne presenti i requisiti di forma. L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento ne aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato

concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o i discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

### **La caducità delle disposizioni testamentarie**

Le disposizioni testamentarie, a titolo universale o particolare, sono revocate di diritto per:

- sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del testatore, benché postumi o legittimati, o adottivi. In questo caso subentra la successione legittima a meno che il testatore non avesse previsto quest'ipotesi e avesse disposto anche in loro favore;
- riconoscimento di un figlio naturale, successivo alla compilazione del testamento;
- ignoranza del testatore di avere figli nell'atto della compilazione del testamento.

### **La pubblicazione del testamento**

Il testamento olografo e il testamento segreto debbono essere pubblicati da un notaio, che ne redige apposito verbale, dopo l'apertura della successione: altrimenti non possono essere fatti valere. Alla pubblicazione provvede il notaio depositario del testamento segreto o quello al quale sia stato eventualmente consegnato dal testatore il testamento olografo; altrimenti quest'ultimo è pubblicato, su presentazione di chiunque ne sia in possesso, da un qualsiasi notaio, anche di luogo diverso dal luogo di apertura della successione. Se manca l'autografia o la sottoscrizione del testamento olografo, il testamento è nullo; in ogni altro caso è annullabile, su istanza di qualsiasi interessato, entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso in cui manchi la data. Su un punto giova richiamare l'attenzione: il

verbale di testamento è atto di notaio, ma non il testamento che egli pubblica. Perciò, il notaio che sia in possesso o cui sia stato presentato un testamento nullo, anche palesemente nullo, come ad esempio un testamento olografo scritto a macchina, non può per questo rifiutarsi di pubblicarlo, e tanto meno può rifiutarsi di pubblicare un testamento annullabile, come l'olografo privo di data. Gli onorati da un simile testamento, resteranno esposti all'azione di nullità o di annullamento; ma, trascorsi cinque anni dall'esecuzione del testamento, se si trattava di testamento annullabile o, dopo avere posseduto per venti anni i beni ereditari, se si trattava di testamento nullo, la loro posizione risulterà inattuabile. Avranno acquistato i beni ereditari per successione nel primo caso, li avranno acquistati per usucapione nel secondo.

#### **L'esecuzione del testamento e l'esecutore testamentario**

L'esecutore è quella persona fisica o giuridica alla quale il testatore ha conferito l'incarico di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L'esecutore esercita le sue funzioni in nome proprio e nell'interesse dell'ereditando, affinché venga attuata la sua volontà. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari; può anche nominare degli esecutori testamentari i quali sostituiscano l'esecutore che non può o non vuole accettare l'incarico ed autorizzare l'esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora non possa continuare nell'ufficio. Può essere nominato esecutore anche un erede o un legatario. Il testatore può anche rimettere la nomina dell'esecutore alla determinazione di un terzo, indicato nel testamento: in tal caso, se il terzo non effettua la determinazione, la nomina dell'esecutore non può avere effetto, dato il carattere personale del testamento, che non consente, come è consentito invece in materia di contratto un intervento dell'autorità giudiziaria sostitutiva della volontà del soggetto cui il testatore ha affidato l'incarico di procedere alla determinazione. Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire. Se il testatore ha nominato più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni o anche ci sia necessità di prendere un provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Se tra gli esecutori che devono agire congiuntamente sorge disaccordo circa il compimento di un atto (e il testatore non abbia espressamente previsto che in caso di disaccordo ci si debba attenere alla volontà della maggioranza degli esecutori), provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi. Competente a provvedere è il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il soggetto designato dal testatore come esecutore può accettare o rinunciare alla nomina. Tanto l'accettazione quanto la rinuncia non possono essere soggette né a termine, né a condizione e devono risultare da una dichiarazione che il soggetto designato rende al cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione. Tale dichiarazione deve essere annotata nel registro delle successioni. Si ritiene che anche dopo l'accettazione l'esecutore può rinunciare all'incarico, salva la responsabilità per danni in caso di rinuncia senza causa, in applicazione analogica dell'art. 1727. L'autorità giudiziaria (il pretore, ex art. 749 c.p.c.), su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinuziante. Salvo che il testatore abbia diversamente disposto, l'esecutore, oltre al compito di dare esatta esecuzione alle disposizioni testamentarie del de cuius, ha anche il potere-dovere di amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (se l'esecutore viene privato dell'amministrazione, i suoi poteri sono limitati all'intervento nelle cause nelle quali si discute dell'efficacia e della validità delle disposizioni testamentarie, agire per l'adempimento delle disposizioni stesse e chiedere l'opposizione e la rimozione dei sigilli e l'inventario. Conseguito il possesso dei beni ereditari (l'art. 703 c.c. parla impropriamente di possesso ma tecnicamente si tratta di detenzione, perché l'esecutore ha la disponibilità dei beni ereditari nell'interesse altrui) l'esecutore amministrerà gli stessi usando la diligenza del buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti: l'esecutore non può però mutare la destinazione dei beni ereditari, compiere miglioramenti, ovvero atti che, se pure utili, non sono necessari alla normale amministrazione consecutiva del patrimonio o sono incompatibili con la limitata durata del suo incarico. L'esecutore deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che dell'adempiere conformemente alla volontà del testatore o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri. L'art. 703, dispone che il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria (il pretore, ex art. 749 c.p.c.), per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

Secondo la giurisprudenza lo scadere di tale termine non produce indefettibilmente la cessazione dei poteri di amministrazione dell'esecuzione, poiché, ove ciò risulti in concreto necessario, le funzioni dell'esecutore perdurano anche al di là di tale limite temporale di cui all'art. 703, comma 3, decorso il quale l'esecutore può ben continuare a compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione l'esecutore deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria (ex art. 747 c.p.c. sarà competente il pretore o il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a seconda che l'atto di amministrazione concerna, rispettivamente, beni mobili o beni immobili), la quale provvede dopo aver sentito gli eredi. Tale autorizzazione non è necessaria per il compimento degli atti già espressamente e specificamente autorizzati dal testatore. L'esecutore, che non sia erede o legatario, può essere incaricato dal testatore di procedere alla divisione dei beni ereditari. L'esecutore, in tale caso, procederà alla divisione solo dopo avere sentito gli eredi. A tale

divisione si applica l'art. 733. L'esecutore è obbligato, quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, interdetti, inabilitati, assenti o persone giuridiche a fare apporre i sigilli ed a far redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Il testatore può derogare alle norme prescritte all'esecutore salvo che a quelle che impongono all'esecutore l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, quelle che sanciscono la sua responsabilità ed il dovere di rendere il conto, la durata del possesso dei beni ereditari, quelle che prescrivono l'autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quelle che disciplinano la sua legittimazione processuale, quelle che prescrivono la consegna dei beni ereditari all'erede. Chiunque è interessato può chiedere all'autorità giudiziaria (il presidente del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione) di esonerare l'esecutore dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti. L'esecutore deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l'esecutore dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione. Le funzioni dell'esecutore cessano per:

1. l'adempimento dell'incarico che gli è stato conferito dal testatore, ossia l'esatta esecuzione delle disposizioni;
2. l'esaurimento delle attività;
3. la sopravvenuta impossibilità di eseguire le disposizioni;
4. la morte dell'esecutore;
5. la scomparsa, l'assenza, la dichiarazione di morte presunta o qualsiasi altro impedimento definitivo dell'esecutore;
6. l'interdizione, l'inabilitazione o il fallimento dell'esecutore;
7. la rinuncia dell'esecutore;
8. l'esonero dell'esecutore.

Se non ricorre una delle predette cause di cessazione, si ritiene insufficiente a fare decadere dalle sue funzioni l'esecutore la concorde volontà degli eredi, poiché l'ufficio di esecutore è imposto dal testatore agli eredi anche contro la loro volontà. Una volta cessato l'esecutore, l'amministrazione dell'eredità passa agli eredi, non potendo l'autorità giudiziaria nominare un altro esecutore in sostituzione di quello cessato. E' fatto però salvo il caso in cui il testatore abbia previsto un sostituto o abbia autorizzato l'esecutore a nominare un suo sostituto. Durante la gestione dell'esecutore, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio. L'ufficio dell'esecuzione è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. L'esecutore ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie ed utili sostenute nell'esercizio delle sue funzioni: il credito per il rimborso delle spese è a carico dell'eredità.

## **LA SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI**

### **Le categorie dei legittimari**

I Legittimari sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione a prescindere dalle disposizioni del testatore e cioè il coniuge, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli adottivi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Il fondamento della successione dei legittimari va cercato nella difesa del superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario.

### **Il diritto alla quota legittima ed il suo contenuto**

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:

- la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre;
- la quota legittima (o riserva), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari; pertanto questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

### **Il legato in sostituzione e il legato in conto di legittima**

Il legato in sostituzione ricorre quando il testatore lascia al legittimario, a titolo di legittima, beni e somme determinate anziché una quota dell'eredità. Il legittimario può:

- rinunciare al legato e chiedere la legittima, acquistando così la qualità di erede;
- conseguire il legato, perdere la qualità di erede e perdere il diritto ad un supplemento qualora il valore del legato risulti inferiore alla quota spettantegli come legittima.

Il legato in conto di legittima è quello con cui il testatore fa al legittimario un'attribuzione di beni, che deve essere calcolata ai fini della legittima, con la conseguenza che il legittimario può chiedere il supplemento se i beni attribuitigli non raggiungono l'entità della legittima.

### **Lesione di legittima e riunione fittizia**

Si ha lesione di legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata, da parte del titolare del patrimonio, per effetto di atti di disposizione, ossia, o di donazioni oppure di disposizioni "mortis causa". Quando la legittima è lesa occorre reintegrarla, mediante l'azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa: presupposto indispensabile di tale azione è la "riunione fittizia".

Quest'ultima è un'operazione contabile diretta a calcolare l'intera entità del patrimonio ereditario all'epoca dell'apertura della successione, per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari. Consta di più operazioni:

- la formazione della massa ereditaria;
- la riunione fittizia vera e propria;
- calcolo della disponibile e della legittima.

### **L'azione di riduzione**

L'azione di riduzione è l'azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. Soggetti attivi legittimati all'azione di riduzione sono:

- il legittimario leso;
- l'erede del legittimario;
- l'avente causa del legittimario;
- il legittimario pretermesso dal testatore.

Condizioni dell'azione sono l'imputazione ex se della propria porzione legittima e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Se la domanda di riduzione è accolta, si procede in tal modo:

- innanzitutto si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente;
- successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall'ultima che ha provocato la lesione e risalendo a quelle precedenti.

Il legittimario che, mediante l'azione di riduzione, abbia fatto dichiarare inefficace la disposizione lesiva, può ottenere quindi la restituzione dell'immobile oggetto di tale disposizione e lo riceve libero da ogni peso o ipoteca. L'azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione.

## **LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: IL LEGATO**

### **Il legato in genere: nozione e distinzioni**

Il legato è un'attribuzione patrimoniale "mortis causa", immediatamente operativa, di un diritto reale di credito, la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli diritti considerati. Il legato si acquista immediatamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà del legatario di rinunciare al legato. Il legatario, se non intende rinunciare, deve chiedere all'erede la consegna del bene legatogli dal testatore: egli consegue dal testatore, per successione a titolo particolare, la proprietà del bene, ma ne consegue il possesso dall'erede. L'adempimento del legato può essere posto a carico di un determinato erede, detto onerato; altrimenti è a carico di tutti (art. 662 c.c.). Per l'adempimento dei legati, come per quello dei debiti ereditari, gli eredi rispondono illimitatamente, salvo che non abbiano accettato con beneficio di inventario; se, invece, l'adempimento di un legato è posto a carico di un altro legatario (c.d. sublegato), questi risponde nei limiti del valore

della cosa legatagli (art. 671 c.c.). Quando il legato ha per oggetto una cosa determinata, sorge a carico dell'erede l'obbligazione di consegnarla al legatario; quando si tratta di cosa di genere, e in particolare di una somma di danaro, l'adempimento del legato equivale ad un pagamento. Sicché il testamento non ha solo la funzione di trasmettere diritti e obbligazioni dall'ereditando agli onorati; esso può essere anche, se dispone legati (e lo stesso discorso vale per l'onere), fonte di nuove obbligazioni, che esso produce in concorso con quell'ulteriore fonte che è l'accettazione dell'eredità, entrambi da collocare nel novero degli atti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'art. 1173 c.c.

### **Il sublegato**

Il sublegato ricorre quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è, anziché l'erede, un altro legatario. Il sublegatario è, accanto al legatario, un chiamato alla successione a titolo particolare.

### **Il prelegato**

E' il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità. Il prelegato si considera come legato per l'intero ammontare (art. 661).

### **Figure particolari di legato**

Figure particolari di legato sono:

- il legato di cose altrui;
- il legato di un credito;
- il legato di liberazione da un debito;
- il legato a favore del creditore del testatore:

## **COMUNIONE E DIVISIONE DELL'EREDITA'**

### **La comunione ereditaria**

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra essi si instaura una situazione di contitolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti all'eredità. I beni e i diritti reali del de cuius formano la comunione ereditaria, regolata dalle norme del terzo libro sulla comunione: i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria; nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto (art. 752 c.c.). Rispetto alle ordinarie situazioni di contitolarità si segnalano però queste particolarità:

1. i crediti e i debiti ereditari danno luogo ad obbligazioni parziarie, e non solidali: ciascuno dei coeredi può esigere i crediti e può essere costretto a pagare i debiti in proporzione della propria quota, salvo che per i debiti ipotecari, per i quali vale, attesa l'indivisibilità dell'ipoteca, la regola per cui essi sono tenuti ipotecariamente per l'intero. L'art. 754 c.c. che così dispone, conferma il principio dettato, in materia di obbligazioni, dall'art. 1295 c.c., che però fa salvo il patto contrario. Sicché, al debitore è dato di prevedere, nel contratto dal quale deriva il debito, che i suoi eredi risponderanno solidalmente anziché parziariamente. Con il che si introduce una, sia pure limitata, deroga al divieto di patti successori, giacché si dispone per contratto della propria successione. Altro è il rapporto esterno, fra coeredi e creditori del

de cuius, altro il rapporto interno ad essi. Qui vale il principio per cui al pagamento dei debiti i coeredi contribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie: chi abbia pagato, nelle mani del creditore (ad esempio, del creditore ipotecario) più di quanto gli compete avrà azione di regresso per l'eccedenza nei confronti degli altri. Ma il testatore, precisa l'art. 752 c.c., può diversamente disporre: egli può (a titolo di onere) gravare uno o più coeredi di una quota dei debiti superiore o della totalità dei debiti. L'art. 754 c.c. fa riferimento, come anche l'art. 752 c.c., ai pesi ereditari, ossia a quelli già gravanti sul de cuius e pervenuti ai coeredi per successione; la regola generale della solidarietà fra condebitori vale per debiti e pesi sorti successivamente all'apertura della successione, quantunque a causa di essa: per l'imposta di successione il principio della solidarietà è espressamente enunciato dall'art. 36 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 346;

2. il coerede può alienare la sua quota, ma, prima che ad altri, deve a norma dell'art. 732 c.c. offrirla ai suoi coeredi, notificandogli la proposta di alienazione, con l'indicazione del prezzo (denuntiatio): i coeredi hanno diritto di prelazione, che possono esercitare entro due mesi dalla denuntiatio. Se il coerede si astiene dall'offerta della quota ai coeredi e la aliena ad un terzo, i coeredi potranno riscattarla presso l'acquirente rimborsandogli il prezzo pagato (cosiddetto retratto successorio). L'azione per il riscatto è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, ma viene meno se, nel frattempo, cessa lo stato di comunione ereditaria; il rimborso del prezzo pagato è debito di valuta, soggetto al principio nominalistico. La prelazione del coerede vale per il caso di alienazione della quota o di parte di essa; ma la giurisprudenza ha introdotto un distinguo: l'alienazione di quota di un singolo bene, anche se l'intera coeredità si riduce ad un solo bene, non è necessariamente sottoposta all'art. 732 c.c.; vi è sottoposta solo ove risulti che l'alienazione abbia avuto ad oggetto la quota ereditaria, o parte di questa, ossia abbia mirato a rendere il terzo partecipe di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione ereditaria;
3. ciascuno dei coeredi può in qualsiasi momento chiedere la divisione; ma questa non ha luogo se il testatore l'ha vietata (il divieto non può però valere più di cinque anni dall'apertura della successione) e non può aver luogo, se qualcuno dei chiamati è un concepito (artt. 713, 715 c.c.), prima della sua nascita.

#### **La divisione**

Alla divisione del patrimonio ereditario si può pervenire in tre modi: divisione amichevole, giudiziale, testamentaria.

La divisione amichevole è fatta con il consenso di tutti i coeredi ed è un contratto sottoposto a tutte le cause di invalidità ed inefficacia che non siano incompatibili con le specifiche norme sull'annullamento e sulla rescissione della divisione. Funzione di questo contratto è di convertire i diritti dei coeredi su quote ideali del patrimonio ereditario in diritti su singoli beni facenti parte di questo, in modo tale che il valore dei beni individualmente assegnati uguagli il valore delle quote di comunione. Questa corrispondenza fra il dovuto e il ricevuto attiene alla causa del contratto di divisione, come emerge dalla specifica disciplina degli artt. 761 ss. c.c.: l'annullamento è ammesso per violenza o dolo (art. 761 c.c.), mentre l'ipotesi dell'errore resta assorbita entro il rimedio della rescissione, ammessa quando uno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (art. 763 c.c.); e qui si prescinde dalla ricorrenza degli stati soggettivi che gli artt. 1447-48 c.c. richiedono per la comune rescissione. Alla divisione sono equiparati, agli effetti della soggezione a rescissione, gli atti che abbiano per effetto, come ad esempio la vendita della quota di un coerede all'altro coerede, di far cessare lo stato di comunione (art. 764, comma 1). L'azione di rescissione non è, invece, ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione; e la non chiara formulazione dell'art. 764, comma 2, ha sollevato il problema se sia irrescindibile solo la transazione successiva al contratto di divisione, e conclusa per porre fine alle questioni da questo provocate, o sia tale anche la transazione contestuale all'atto di divisione, ossia alla divisione fatta con intento transattivo. La giurisprudenza ricomprende entro l'art. 764, comma 2, anche questa seconda ipotesi; ma la soluzione non muta, a ben guardare, neppure se si ritiene che questa ipotesi sia estranea alla previsione della norma, giacché l'irrescindibilità della transazione deriva comunque dall'art. 1970 c.c.;

#### **La divisione giudiziale**

Se i coeredi non sono d'accordo sull'opportunità o sul modo di attuare la divisione ciascuno di loro può chiederla all'autorità giudiziaria (art. 713 c.c.). La specifica procedura è regolata dagli artt. 784 ss. c.p.c.: il giudice istruttore o un notaio da questo delegato dirigono le operazioni divisionali, provvedendo alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei

debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli dividendi. Se i coeredi hanno quote uguali, le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte a norma dell'art. 729 c.c.. Se non sorgono contestazioni, la divisione giudiziale si conclude con ordinanza del giudice istruttore; altrimenti questi rimette le parti davanti al collegio. Ciascun coerede può chiedere la divisione in natura (art. 718 c.c.): egli ha, cioè, il diritto di conseguire in natura la parte di beni a lui spettante. Ma, quando i beni non siano comodamente divisibili il coerede con maggior quota può chiederne l'assegnazione in natura, con conguaglio in danaro a favore degli altri; altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata (art. 720 c.c.). L'applicazione della norma ha in passato suscitato forti contrasti. Gli indirizzi si sono ormai consolidati sui punti seguenti: a) la domandata assegnazione in natura prevale comunque sull'alternativa della vendita del bene, che costituisce l'extrema ratio; b) quando la attribuzione in natura sia domandata da più coeredi, il giudice può disattendere, purché motivi adeguatamente la scelta, la domanda avanzata dal coerede avente la maggior quota;

#### **La divisione testamentaria**

Il testatore, anche senza indicare le quote, può formare le porzioni da assegnare a ciascuno dei coeredi (cosiddetto assegno divisionale qualificato), oppure può limitarsi a dettare norme per formarle (cosiddetto assegno divisionale semplice), e in tal caso avrà ugualmente luogo una divisione amichevole o giudiziale, nel corso della quale le norme dettate dal testatore saranno vincolanti, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote da lui stabilite (art. 733 c.c.). La divisione ha, in ogni caso, effetto retroattivo: i beni assegnati a ciascun dividendo si considerano a lui appartenenti dal giorno in cui si è aperta la successione (art. 757 c.c.). Il che si suole tradizionalmente esprimere con la proposizione secondo la quale la divisione ha efficacia dichiarativa, non costitutiva: i beni assegnati ai dividendi si considerano, ad ogni effetto, come pervenuti loro a causa di morte, e non in conseguenza di un atto inter vivos, quale la divisione amichevole, o in forza di provvedimento giurisdizionale. Se un coerede subisce evizione, derivante da causa anteriore alla divisione, il valore del bene evitto deve essere ripartito fra tutti i coeredi. Costituisce evizione anche la perdita del bene per effetto dell'esecuzione per espropriazione forzata promossa da un creditore del de cuius.

#### **Rimedi contro la divisione: l'annullamento e la rescissione**

Il contratto di divisione può essere annullato per violenza o dolo, ad istanza di ciascuno dei coeredi; è esclusa invece, l'azione di annullamento per errore.

Se per errore sono stati omissi dei beni, vi è un apposito rimedio: il supplemento di divisione; se, invece, vi è stato errore nella stima dei beni, è prevista una particolare impugnazione: la rescissione per lesione.

#### **La divisione dei debiti e pesi ereditari**

Nei rapporti interni, cioè tra coeredi, vige il principio per cui i debiti ereditari si dividono fra loro in proporzione della rispettiva quota ereditaria; è fatta salva, però, una diversa volontà del testatore che potrebbe addossare il pagamento dei debiti ad un solo coerede o ripartire l'onere dei debiti non proporzionalmente.

Nei rapporti esterni, cioè nei confronti dei creditori, opera in assoluto il principio della divisibilità: anche quando il testatore abbia previsto una responsabilità non proporzionale tra i coeredi, il creditore può chiamare in giudizio ogni coerede solo in proporzione della sua quota.

Eccezionali ipotesi di indivisibilità dei debiti ereditari ricorrono quando:

- uno dei coeredi possiede il singolo bene oggetto del debito;
- l'oggetto del debito sia indivisibile;
- il debito sia garantito da ipoteca gravante su un bene ereditario; in tal caso sarà tenuto al pagamento quel coerede cui è toccato il bene gravato da ipoteca.

#### **La collazione**

Se i coeredi sono discendenti del defunto legittimi o naturali (figli, nipoti), o discendenti e coniuge, nell'assegnare a ciascuno la sua porzione si tiene conto delle donazioni che egli abbia ricevuto dal defunto. È la cosiddetta collazione (art. 737 c.c.), che mira ad evitare disparità di trattamento fra eredi che già abbiano ricevuto dall'ereditando ancora in vita ed eredi che non abbiano ricevuto. Si presume che le liberalità elargite dall'ereditando in vita siano state una anticipazione sulla futura successione, da riconsiderare, perciò, in sede di successione ereditaria. L'ereditando può, tuttavia, rendere palese la sua diversa volontà con la dispensa dalla collazione, che può essere contenuta nella donazione o nel testamento, ma può essere anche formulata

con una apposita dichiarazione unilaterale: la dispensa, naturalmente, produce effetto solo nei limiti della quota disponibile. La collazione giova solo ai discendenti e al coniuge, non ad altri eredi: le quote di questi ultimi si determinano sulla base di ciò che è rimasto nel patrimonio ereditario al momento della morte dell'ereditando (cosiddetto relictum); e solo discendenti e coniuge hanno diritto di determinare l'asse ereditario sommando al relictum il donatum. D'altra parte, alla collazione sono tenuti discendenti e coniuge, non altri eredi: la presunzione che la donazione fosse un'anticipazione sulla futura successione vale solo per i primi. Il concetto di donazione va qui inteso in senso ampio: l'art. 737, comma 1, parla di ciò che si è ricevuto per donazione direttamente o indirettamente. Si

conteggiano tutte le liberalità avute dal discendente o dal coniuge, comprese quelle che, in apparenza, non sono donazioni (le donazioni indirette, come la vendita per una lira) e comprese, inoltre, le liberalità diverse dalla donazione (cosiddette liberalità atipiche, come ad esempio la stipulazione a favore di terzo fatta per liberalità o come la remissione di un debito; mentre non si considerano donazioni le spese di mantenimento, educazione, istruzione, né quelle fatte per malattie, né le liberalità d'uso (art. 742 c.c.) o le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738c.c.). La collazione si può fare in due modi:

1. collazione in natura: il coerede rende in natura il bene che in vita gli aveva donato il defunto;
2. collazione per imputazione: il coerede trattiene il bene donatogli, ma detrae dalla sua quota ereditaria il valore del bene, determinato al momento della apertura della successione.

Per gli immobili donati la collazione si può fare, a scelta di chi conferisce, o in natura o per imputazione (art. 746 c.c.). La collazione dei beni mobili si fa solo per imputazione (art. 750 c.c.). Quanto al danaro, la collazione si attua prendendone dall'asse ereditario una minore quantità (art. 751 c.c.), da calcolare secondo il principio nominalistico. Si intende poi che, se il valore di ciò che si è ricevuto in donazione supera il valore della quota ereditaria, il donatario potrà evitare l'esborso della differenza rinunciando all'eredità. Si considerano donazioni (indirette) dell'immobile, e non donazione del danaro, quelle che hanno per oggetto beni acquistati del donatario in nome proprio, ma con danaro direttamente pagato dal donante: qui il danaro utilizzato per l'acquisto non è mai entrato nel patrimonio del donatario; e la medesima soluzione vale per il caso in cui l'immobile sia stato, con danaro proprio, acquistato dal donante in nome e per conto del donatario. Se uno dei coeredi aveva debiti nei confronti dell'ereditando, egli deve imputare alla propria quota l'ammontare dei debiti; e ciò vale per tutti i coeredi, non solo per quelli soggetti a collazione (art. 724, comma 2 o , c.c.). Questa imputazione, a differenza della collazione per imputazione, non aumenta l'asse ereditario, giacché in questo già c'era il credito dell'ereditando verso l'erede.

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it)  
Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

L'indirizzo può anche essere stato tratto da Albi o Siti web pubblici, trattato in accordo con le leggi n. 196/2003 e n. 675 /96.  
Per chiedere la cancellazione dei dati è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it) con scritto "C".